

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1957

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALMIRANTE: Esito concorso per vicebrigadiere di pubblica sicurezza. (28374)	III	CAPRARA: Sistemazione idraulica e bonifica in alcuni comuni del napoletano. (26437)	XII
AMENDOLA PIETRO: Completamento autostrada Salerno-Pompei. (24255) .	III	CAPRARA e MAGLIETTA: Sistemazione strada Croce del Lago-Ponte della Maddalena (Napoli). (28235)	XIII
ANTONIOZZI: Sull'Opera valorizzazione Sila. (22898)	IV	CAROLEO: Dimissioni di un assessore di Pizzo Calabro (Catanzaro). (28404)	XIII
BAGLIONI: Infortunio nella miniera lignitifera di Lilliano in Castellina in Chianti (Siena). (5521 <i>già orale</i>)	V	CAVAZZINI: Costruzione scuola di Fratta Polesine (Rovigo). (27557)	XIV
BAGLIONI: Infortunio nella miniera di mercurio del Siele in Piancastagnaio (Siena). (5520 <i>già orale</i>) .	VI	CHIARINI: Contenimento pubblicità dei surrogati dei grassi. (26086)	XIV
BASILE GIUSEPPE: Forniture agli istituti di prevenzione e pena. (28164)	VI	COLITTO: Distacco di Montefalcone del Sannio dall'azienda consorziale medio Trigno. (26284)	XV
BERLINGUER e POLANO: Completamento acquedotto di Macomer (Nuoro). (27620)	VII	COLITTO: Alimentazione idrica di Masserie di Cristo di San Pietro Aveliana (Campobasso). (26508)	XV
BERLINGUER ed altri: Contributo alla Sardegna per miglioramento agrario. (27123)	VII	COLITTO: Distruzione taccole nell'agro di Civitacampomariano (Campobasso). (26740)	XV
Bozzi: Scioglimento consiglio dell'ordine dei medici di Roma. (27624)	VIII	COLITTO: Inclusione di Baranello (Campobasso) nel comprensorio di bonifica montana. (26741)	XV
BUBBIO: Sui razzi antigrandine. (27055)	VIII	COLITTO: Contributo statale per acquisto di grano da seme ai coltivatori di Mafalda (Campobasso). (27009) . .	XVI
BUFARDECI: Definizione pensione dell'ex segretario comunale di Gagliano Castelferraio (Enna). (28210)	IX	COLITTO: Bonifica piana Buschi del comune di Rocchetta al Volturmo (Campobasso). (27010)	XVI
BUFFONE: Sviluppo zootecnico presso l'opera valorizzazione Sila. (25552) .	IX	COLITTO: Concessione di pesca alla società sant'Andrea da parte della società Terni. (27798)	XVI
BUFFONE: Costruzione scuola a Papisidero (Cosenza). (27725)	X	COLITTO: Riammissione di Leone Mario nell'istituto di Villa Silvia di Roccapiemonte (Campobasso) (27921) .	XVI
CACCURI ed altri: Insegnamento stenografia secondo il sistema Mòsciaro. (27978)	X	Cucco: Notizie del militare Capasso Pietro già prigioniero degli inglesi. (21767)	XVII
CALABRÒ: Previdenza sociale per lavoratori italiani rientranti dall'Argentina. (28046)	X	CREMASCHI: Centralino telefonico nella canonica del parroco di Pompeano (Modena). (28326)	XVII
CALASSO: Incidente a Suni (Nuoro) in un comizio comunista. (3474 <i>già orale</i>)	XI		
CAMANGI: Fondi per industria alberghiera. (28351)	XII		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1957

	PAG.		PAG.
CUTTITTA: Pensioni ordinarie agli ex dipendenti dell'amministrazione militare (25957)	XVII	FIorentino: Riattamento complesso architettonico di Palma di Montechiaro (Agrigento). (25720)	XXIX
D'AMBROSIO: Sulla marmellata « Primavera ». (27491)	XVIII	FRANCESCHINI GIORGIO: Provvedimenti legislativi per farmacisti deportati in Germania. (26988)	XXX
DANTE: Qualifica artigiana per facilitazioni creditizie ai nuovi iscritti nella categoria. (26911)	XVIII	GALLICO SPANO NADIA: Provvidenze nel cagliaritano per la brina. (27948)	XXXI
DANTE: Istituzione scuola media statale a Santo Stefano di Camastra (Messina). (28366)	XVIII	GASPARI: Operato dell'insegnante elementare Francesco Scotti. (26470)	XXXI
DANTE: Sistemazione idraulico-forestale del distretto Roccella di Capizzi (Messina). (28370)	XIX	GASPARI: Costruzione lago artificiale in agro Roio del Sangro (Chieti). (26650)	XXXII
DAZZI. Sul rilascio del passaporto turistico. (28047)	XIX	GASPARI: Provvidenze per nubifragio a Tornareccio. (Chieti). (28250)	XXXII
DAZZI: Riduzione contributo all'Istituto per il medio ed estremo oriente. (28276)	XIX	GASPARI: Costruzione strada a Tornino di Sangro (Chieti). (28272)	XXXIII
DE CAPUA: Provvidenze in alcuni comuni della provincia di Bari per maltempo. (26620, 26815, 26925, 28380, 28381)	XX-XXI	GIACONE: Incarico al collocatore di Calamonaci (Agrigento) per gestione colonia elioterapica. (28079)	XXXIII
DE CAPUA: Servizio telefonico nel comune di Vieste (Foggia). (27511)	XXII	GRASSO NICOLOSI ANNA: Diffida a Nascè Giuseppe da parte del questore di Palermo. (28520)	XXXIII
DE CAPUA: Provvidenze per maltempo in agro Andria (Bari). (28193)	XXII	GRAZIOSI e MENOTTI: Provvidenze nel novarese per il gelo. (27169)	XXXIV
DE CAPUA e CACCURI: Provvidenze in Ruvo di Puglia (Bari) per grandine. (27414)	XXIII	GRIFONE: Costruzione acquedotto dell'Alta Irpinia. (26913)	XXXV
DE CAPUA e CACCURI: Costruzione strada Cagnano-Varano-San Nicola Imbuti (Foggia). (27161)	XXIII	GUADALUPI: Sulla permuta dei terreni in agro di Tuturano (Brindisi). (26098)	XXXV
DEL FANTE: Provvidenze per maltempo a Vittorito (Aquila). (26978)	XXIII	INVERNIZZI: Ampliamento riserva di caccia di Umberto Viganò. (26859)	XXXVI
DEL FANTE: Riforma esame di Stato. (28275)	XXIV	LENZA: Inopportunità di nuove farmacie a Firenze. (24628)	XXXVI
DEL FANTE. Sistemazione strada Penne-Farindola (Pescara). (28291)	XXV	MALAGODI: Rinnovazione consiglio comunale di Canosa di Puglia (Bari). (28236)	XXXVII
DE MARZI: Sanzioni per importatori di polli congelati. (27692)	XXV	MARZANO: Sulla crisi olearia. (27378)	XXXVII
DE MARZIO: Provvidenze per profughi residenti a Bari. (28278)	XXVI	MASSOLA: Ricostruzione ferrovia Pergola-Urbino-Fermignano. (27155)	XXXVIII
DE VITA: Soppressione scuola elementare di Torreggiano (Marsala). (26093)	XXVI	MESSINETTI e GREZZI: Sui prezzi dei medicinali. (25676)	XXXVIII
DI GIACOMO: Trattamento quiescenza agli ufficiali già appartenenti al corpo di sicurezza della Somalia. (26868)	XXVII	MUSOLINO: Elezione consiglio di amministrazione del consorzio d'irrigazione torrente Torbido (Reggio Calabria). (27427)	XLIV
DI MAURO: Retribuzioni ai braccianti agricoli in agro di Caltanissetta. (27274)	XXVIII	NICOLETTI: Contributo alla università «Milziade Tirandi» di Brescia. (28220)	XLIV
FAILLA: Ricostruzione scuola avviamento professionale di Scicli (Ragusa). (27759)	XXVIII	PERLINGIERI: Modifica regime fiscale dell'olio combustibile. (25782)	XLIV
FAILLA: Riammodernamento scuola elementare di Scicli (Ragusa). (27760)	XXIX	POLANO: Acquisto terreno in Serramanna (Cagliari) da parte dell'ente Flumendosa. (26785)	XLVII
FAILLA: Costruzione scuole in alcune frazioni di Scicli (Ragusa). (28171)	XXIX	POLANO: Insegnamento musicale nelle scuole. (27741)	XLVIII
		PRETI: Miglioramento trasmissioni televisive nella zona idrica della Calabria. (28307)	XLIX

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1957

	PAG.
PRETI: Divieto di circolare a Roma in calzoncini. (28385)	XLIX
PRIORE: Sulla costruzione di un grattacielo a Taranto. (26777)	XLIX
ROBERTI ed altri. Minacciata sospensione da parte francese delle misure di liberalizzazione negli scambi commerciali. (27496)	L
ROCCHETTI: Funzionamento acquedotto del Giardino (Chieti). (28333)	LI
SENSI: Trasformazione fondiaria dell'altopiano silano. (26200)	LII
SENSI: Potenziamento a Trebisacce dell'ispettorato dell'agricoltura di Cosenza. (27454)	LIII
SENSI: Costruzione scuole a Cosenza. (27834)	LIII
SILVESTRI: Incidenti a Guarano (Frosinone) di iscritti al M. S. I. (28133)	LIV
SPADAZZI: Trasferimento ufficio postale di Acquafredda di Maratea (Potenza). (28083)	LIV
SPADAZZI: Istituzione scuola media ad Irsina (Matera). (28339)	LV
SPADAZZI: Disservizio telefonico a Policoro (Matera). (28349)	LV
SPAMPANATO: Deficienze nell'organizzazione sanitaria di Monte di Procida (Napoli). (26767)	LV
SPAMPANATO: Sistemazione strade di Piana di Caiazzo (Caserta). (28389)	LVI
TRUZZI: Esenzione ricchezza mobile ai salariati agricoli (28315).	LVI
VERONESI: Lavori del comitato dell'industria aeronautica. (24851).	LVII
VIOLA: Sussidio ai reduci della battaglia di Adua. (28363)	LVII
VISCHIA: Consolidamento chiesa di Sant'Arcangelo sul Trasimeno (Perugia). (27392)	LVII

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di disagio provocato nei partecipanti al concorso di avanzamento al grado di vicebrigadiere di pubblica sicurezza, per titoli, bandito sin dal lontano settembre 1955, i quali finora, inspiegabilmente, non sanno l'esito di tale concorso, né, a quanto è dato sapere, lo sapranno entro l'anno 1957. I partecipanti a detto concorso, guardie di pubblica sicurezza in servizio effettivo, hanno subito un notevole disagio economico, oltretutto morale, risultante dalla mancata promozione. Inoltre essi corrono il rischio del superamento dell'età, cosa questa che li priverebbe di concorrere, in se-

guito, al grado di ufficiale di pubblica sicurezza pur essendo essi concorrenti provvisti del titolo di studio superiore. (28371).

RISPOSTA. — Con decreti ministeriali 1° settembre 1955, nn. 1861 e 1862, furono banditi due concorsi: uno per titoli e l'altro per esame, a n. 500 posti ciascuno, per l'ammissione al corso di abilitazione al grado di vicebrigadiere, ai sensi del regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1353.

I predetti concorsi, devono essere espletati contemporaneamente, attesa la necessità di formulare, al termine del corso, un'unica graduatoria generale di merito, conferendo ai vincitori la promozione sotto la stessa data. Il lavoro che si è dovuto affrontare è invero rilevante, in considerazione che ai due concorsi partecipano complessivamente n. 15.146 concorrenti, così distinti: n. 11.966 a quello per esame e n. 3.180 a quello per titoli.

Ultimata l'istruttoria di tutte le domande, i partecipanti al concorso per esame hanno sostenuto in data 23 marzo 1957 la prova scritta ed attualmente è in corso presso la commissione giudicatrice la correzione degli elaborati; quanto al concorso per titoli, è stato necessario espletare una lunga istruttoria per l'accertamento dei titoli di studio la cui validità, ai fini dell'ammissione o meno al concorso, è stata richiesta, nei casi dubbi, alle competenti autorità scolastiche.

Si prevede che la relativa graduatoria potrà essere formulata dalla competente commissione entro il 1957, contemporaneamente a quella del concorso per esame, onde avviare i rispettivi vincitori al corso di abilitazione per il conferimento della promozione al grado di vicebrigadiere in modo da determinare poi la graduatoria finale.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se e quali fondi siano stati stanziati per il completamento dell'autostrada Salerno-Pompei per il tratto Cava de' Tirreni-Pompei, e quando avranno comunque inizio i lavori di costruzione del predetto tratto stradale. (24255).

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ha approvato, in linea di massima, lo schema di impegno tra l'A.N.A.S., la Cassa medesima e la società che dovrebbe divenire concessionaria, al fine di disporre la concessione alla residua costruzione e all'esercizio alla società stessa.

La Cassa ha già inviato schema d'impegno alla società suddetta, la quale ha comunicato di sottoporlo all'approvazione del proprio consiglio di amministrazione entro breve termine.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: CAMPILLI.

ANTONIOZZI. — *Al Governo.* — Per conoscere, con riferimento alla situazione in cui trovasi l'opera per la valorizzazione Sila ed il personale che ne dipende:

1°) se intenda ed in che modo far partecipare l'opera valorizzazione Sila all'esecuzione delle opere pubbliche previste dalla legge speciale della Calabria, secondo quanto letteralmente disposto dalla legge stessa con la dizione « normalmente »;

2°) se intenda assegnare all'opera valorizzazione Sila, nell'ambito del suo comprensorio, almeno un miliardo e mezzo all'anno di progetti nella categoria opere pubbliche sui finanziamenti residui della Cassa per il Mezzogiorno;

3°) se ritenga di far partecipare l'opera valorizzazione Sila all'esecuzione del programma dodicennale per le opere civili (acquedotti) della Cassa per il Mezzogiorno;

4°) se il Ministero dell'agricoltura e foreste come da richiesta esistente, intenda assegnare all'opera valorizzazione Sila lire 7 miliardi sulla somma di lire 12,5 miliardi ritenuta esuberante per le trasformazioni ed i miglioramenti fondiari;

5°) se approvi il piano di attuazione del programma di elettrificazione nel comprensorio redatto dall'opera valorizzazione Sila e recentemente integrato dopo la visita in Calabria del presidente della Cassa per il Mezzogiorno;

6°) se intenda far partecipare l'opera valorizzazione Sila ai programmi irrigui in Calabria, da effettuare in base allo schema redatto dalla apposita commissione mista e recentemente approvato;

7°) se ritenga utile far partecipare l'opera valorizzazione Sila ai lavori preparatori della commissione per uno schema di sviluppo economico per la Calabria.

L'interrogante fa presente che quanto sopra può efficacemente risolvere, senza speciali nuovi ed improduttivi oneri per lo Stato, e nell'ambito della legislazione vigente, concreti problemi della regione calabrese e, nel contempo, allontanare la minaccia di licenziamenti nell'opera valorizzazione Sila che non sono assolutamente ammissibili, specie in considerazione del fatto che vi sono nume-

rosi ed idonei mezzi — fra cui alcuni suindicati — per evitare che una grave ragione di crisi, a fianco di quelle storiche contro cui da alcuni anni combattiamo, minacci la regione e la stessa vitalità dell'opera valorizzazione Sila che, per attrezzatura e capacità, è lo strumento più idoneo esistente *in loco* per la concreta rinascita della Calabria. (22898).

RISPOSTA. — In merito alle singole richieste dell'interrogante si fa presente.

1°) La Cassa per il Mezzogiorno, in conformità delle disposizioni di legge 26 novembre 1955, n. 1177, recante provvedimenti straordinari per la Calabria, ha subito provveduto ad inserire, con la previsione di compiti di adeguata importanza, l'opera per la valorizzazione della Sila tra gli enti ai quali è affidata l'esecuzione delle opere di cui alla legge stessa.

2°) Per le opere pubbliche attinenti ai finanziamenti del programma dodicennale 1950-1962 della legge istitutiva della Cassa, allo stato attuale sono previsti a favore dell'Opera Sila:

a) lire 1.800 milioni circa per completamento di opere già finanziate dalla Cassa e tuttora in corso di esecuzione da parte dell'ente,

b) lire 5 miliardi circa per i programmi ancora da iniziare nelle zone di diretta competenza dell'opera Sila;

c) lire 1.200 milioni circa per opere pubbliche da iniziare dalla stessa opera Sila in comprensori di bonifica largamente interessati alla riforma fondiaria.

Tutto ciò porta ad una disponibilità di lire 1.300 milioni per anno.

3°) Delle opere alle quali l'interrogante fa riferimento, l'opera Sila è stata già incaricata di realizzare quelle più direttamente connesse con la riforma (borghi, ecc.).

Quanto agli acquedotti, come è noto, la Cassa provvede direttamente all'esecuzione di essi, avendo istituito anche in Calabria un proprio ufficio a tale scopo, e ciò per assicurare l'indispensabile coordinamento e tempestività che questi particolari complessi richiedono, sia per la esecuzione, che per il loro esercizio.

4°) In sede di esame da parte del consiglio superiore dell'agricoltura del piano generale di massima, predisposto dalla Cassa per il Mezzogiorno a termini dell'articolo 7 della legge speciale per la Calabria, l'opera Sila chiese che un'aliquota dei fondi destinati, in base al piano stesso, all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, venisse riservata

all'ente, e ciò al duplice scopo di poter completare la costruzione di case coloniche nelle zone espropriate, e di concedere agli assegnatari, insediati in poderi già forniti di case coloniche, contributi per l'esecuzione di opere integrative di miglioramento fondiario.

Il consiglio superiore dell'agricoltura non ha ravvisato la possibilità di accogliere la richiesta, comportando questa una destinazione dei fondi sull'autorizzazione di spesa recata dalla legge speciale per la Calabria diversa da quella stabilita dalla legge stessa.

D'altra parte, gli organi competenti a concedere contributi nella spesa per la costruzione sia di case coloniche come di ogni altra opera di miglioramento fondiario, sono gli ispettorati agrari e gli ispettorati forestali, ai quali pertanto anche gli assegnatari possono rivolgersi per ottenere, a norma della legge speciale per la Calabria, i contributi statali nella spesa per l'esecuzione delle predette opere.

Al riguardo si può affermare che, se le iniziative avranno seguito, potrebbe essere assorbita una disponibilità anche maggiore di quella indicata dall'interrogante.

A tale scopo l'opera Sila non mancherà di prestare agli assegnatari ogni possibile assistenza.

5°) Il problema dell'elettrificazione delle zone di bonifica è attualmente in corso di trattazione su un piano nazionale per definire, nell'interesse dei privati, il riparto del carico finanziario tra società elettriche ed enti di bonifica. Appena fissate tali direttive, la Cassa per il Mezzogiorno darà corso al piano di elettrificazione pervenutogli dall'opera Sila, in conformità ai risultati della relativa istruttoria.

6°) L'opera Sila ha partecipato, per mezzo di un suo rappresentante, alla commissione che ha studiato lo schema di utilizzazione dei deflussi idrici del complesso dei bacini silani, anche agli effetti della irrigazione.

Sulla guida di tale schema, già approvato dal consiglio di amministrazione della Cassa, la stessa opera Sila sarà chiamata a partecipare allo studio definitivo ed alla attuazione delle relative opere.

7°) Già da qualche tempo il direttore generale dell'opera Sila partecipa alle riunioni della commissione di studio per il piano di sviluppo economico della Calabria, tutte le volte che sono all'esame problemi attinenti all'agricoltura in generale e all'occupazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

BAGLIONI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se e quali responsabilità siano emerse in relazione all'infortunio verificatosi il 22 gennaio 1952 nella miniera lignitifera di Lilliano (comune di Castellina in Chianti) in concessione alla società « ligniti e derivati » nel quale tragicamente perirono per annegamento i minatori Mugnai Settimio e Taddei Ademo adibiti al lavoro di avanzamento in galleria, in prosimità ed a un livello più basso di una vecchia miniera abbandonata e che doveva supportarsi sicuramente allagata.

Al pericoloso lavoro si faceva inspiegabilmente procedere senza esaminare i piani della vecchia miniera e senza fare affettuare fori in esplorazione, per cui si verificò l'improvvisa caduta della facciata della galleria, e oltre mille metri cubi di acqua si riversarono dalla vecchia alla nuova miniera, cagionando l'annegamento dei due minatori i cui corpi poterono essere estratti solo dopo due mesi dal sinistro. (5521, *già orale*).

RISPOSTA. — All'epoca in cui è avvenuto l'infortunio nella miniera in parola i lavori si svolgevano in prossimità dell'antico sotterraneo della miniera « Camici », il piano della quale era in possesso della direzione della miniera « Lilliano ». Tale piano, però, da indagini successive, risultò non essere stato aggiornato nei riguardi di alcuni scavi svolti circa quaranta anni fa, nell'immediato dopoguerra, quando il giacimento, in periodo di crisi della lignite, era stato coltivato a rapina da un piccolo gruppo di operai privi di efficiente direzione tecnica.

I lavori di avanzamento nella galleria di tracciamento erano preceduti da un foro di spia e l'ultimo di essi, per pura fatalità, venne a capitare pochi centimetri più in alto del vecchio montante allagato e non poté rilevare l'esistenza di masse d'acqua prementanti contro la parete di fondo. Al cedere di questa l'acqua invase il sotterraneo, purtroppo, con le conseguenze note.

L'ufficio minerario di Grosseto elevò contravvenzione alla società esercente e al direttore della miniera signor Crida Mario per infrazione all'articolo 35 del regolamento di prevenzione infortuni nelle miniere e nelle cave (perché ai lavori d'avanzamento era addetto un solo operaio) e per l'inosservanza di quanto disposto con verbale in data 3 marzo 1951, che imponeva alla società stessa di far risiedere stabilmente in miniera il direttore dei lavori.

Inoltre, su richiesta dell'ufficio, il signor Crida fu esonerato dalla carica di direttore della miniera.

È pendente causa civile per richiesta di risarcimento danni da parte dei familiari delle vittime contro la società esercente.

Il signor Crida è deceduto a Firenze da circa due anni.

Il Sottosegretario di Stato: MICHELI.

BAGLIONI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere quali risultati ha avuto l'inchiesta sull'infortunio accaduto nella miniera di mercurio della società Siele in comune di Piancastagnaio (Siena) il 26 giugno 1953.

Ivi periva il minatore Cerretti Adolfo, adibito al carico dei vagoni al livello della galleria n. 11 al pozzo n. 2 dove al posto del ponte di sicurezza e del cancello di protezione stavano logore tavole di legno, le quali facilmente cedettero all'urto del vagone che precipitò nel vuoto trascinandovi anche il povero lavoratore.

L'interrogante chiede di conoscere, inoltre, da quanto tempo non venivano eseguite ispezioni nella predetta miniera ed il motivo per cui questa non era dotata dei normali congegni di sicurezza. (5520, già orale).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti relativi all'infortunio accaduto il 26 giugno 1953 nella miniera di mercurio « Carpine Solforate » della società S.I.E.L.E. — dove ebbe a perdere la vita un operaio — effettuati a cura del competente ufficio minerario distrettuale di Grosseto, è risultato che l'infortunato era adibito ad introdurre ed estrarre i vagonetti dalla gabbia alla ricetta del livello 11° al pozzo di ricerca n. 2.

Il vano del pozzo era protetto da apposita sbarra di chiusura che avrebbe dovuto essere normalmente poggiata sui sostegni e venire sollevata solo in presenza della gabbia. Poiché la sbarra è stata trovata integra e sollevata dopo l'incidente, è da ritenere che l'infortunato, lavorando in condizioni di distrazione veramente eccezionali, abbia spinto un vagonetto pieno verso la bocca del pozzo in assenza della gabbia ed a sbarra sollevata e sia precipitato nel vuoto. Lo stato di distrazione, o di incoscienza se si vuole, appare tanto più rimarchevole se si pensa che l'operaio non avrebbe potuto caricare il vagonetto pieno se prima non avesse estratto il vuoto dalla gabbia e se questa, ovviamente, non fosse giunta al livello della galleria.

Il funzionario che eseguì gli accertamenti non ritenne necessario prescrivere particolari misure di sicurezza data la natura dell'infortunio constatato.

In relazione ai quesiti posti dall'interrogante, si precisa quanto segue:

1°) la miniera, e in particolare la sezione di ricerca, pozzo n. 2, prima dell'infortunio, (come avviene anche attualmente) era ispezionata in media ogni due mesi;

2°) i congegni di segnalazione (telefono, campanello elettrico e a strappo) e l'illuminazione elettrica del posto di lavoro furono trovati in piena efficienza.

Il Sottosegretario di Stato: MICHELI.

BASILE GIUSEPPE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non ravvisi l'opportunità di disporre un'inchiesta per accertare se abbiano fondamento talune voci che corrono circa i criteri adottati nell'eseguire forniture, appalti e lavori dall'amministrazione e circa il modo come vengono esplicate le mansioni dei funzionari addetti nella casa penale di Noto (Siracusa). (28164).

RISPOSTA. — Le forniture ed i servizi del mantenimento detenuti negli istituti di prevenzione e pena vengono gestiti in appalto a mezzo di ditte appositamente attrezzate, che dimostrino di possedere una capacità economica adeguata all'entità del servizio stesso.

Per quanto riguarda la casa penale di Noto, essendo il contratto per le forniture scaduto il 30 giugno 1957, l'amministrazione, in tempo utile, su conforme parere del Consiglio di Stato, ha provveduto ad indire pubblica gara, che si è svolta presso la procura generale della Repubblica di Catania il 18 giugno 1957 con l'osservanza delle norme all'uopo stabilite dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato. Come risulta dal verbale di asta, redatto lo stesso giorno 18 giugno il servizio è stato regolarmente aggiudicato, e la ditta assuntrice lo espletò dal 1° luglio senza che siano state segnalate irregolarità di sorta.

In ordine al lavoro carcerario si informa, poi, che mentre la concessione della mano d'opera dei detenuti è regolata dal capitolato d'oneri approvato con decreto ministeriale 10 marzo 1926 e dalle norme impartite con la circolare del 15 ottobre 1953, n. 250/2739, l'amministrazione penitenziaria, nonostante la notevole difficoltà di reperire ditte, sia a carattere artigiano che industriale, disposte ad usufruire dell'opera dei detenuti, non qualificata né specializzata, concede tale mano d'opera

alle ditte richiedenti solo dopo gli opportuni accertamenti sulla loro serietà e solvibilità.

Per quanto riguarda la casa penale di Noto si fa presente che la mano d'opera dei detenuti è stata appaltata alla ditta Salvatore Scorsone, che ha impiantato un laboratorio per la costruzione di mobili in salice e corda, di oggetti di palma e di plastica ed altro. Tale ditta, che nel dicembre 1956 ha rinnovato il contratto per altri due anni, impiega da 20 a 50 detenuti. Essa non ha mai dato luogo a lagnanze, ed anzi ha cercato di incrementare sempre più la propria attività, consentendo così l'occupazione di un maggior numero di detenuti. Si precisa, poi, che nelle stessa casa penale di Noto la ditta La Licata Francesco gestisce, a titolo fiduciario e sperimentale, un laboratorio di falegnameria e che il Ministero è in attesa dell'esito dell'esperimento per autorizzare, se favorevole, la stipula di un regolare contratto.

Per quanto si riferisce, inoltre, alle eventuali forniture o lavori richiesti da privati, in applicazione anche di quanto stabilito con la circolare del 14 maggio 1957, n. 52827/17, si osservano le seguenti disposizioni:

a) che le materie prime ed accessorie devono essere fornite esclusivamente dall'amministrazione, e che se offerte dal privato, ne viene determinato il valore, per praticare su di esso l'aumento del 10 per cento da computarsi nella voce « spese varie »;

b) che la quota di aumento già fissato al 15 per cento per la voce « utile » deve essere elevata senza limite, in modo che al committente il manufatto costi, in totale, tenuto conto della rifinitura dello stesso, una somma non inferiore al 60 per cento di quella che egli avrebbe contemporaneamente versato ad un operaio libero o ad una ditta del luogo.

Si informa, infine, che non essendo il Ministero di grazia e giustizia a conoscenza di voci e notizie circa irregolarità verificatesi nella predetta casa penale di Noto, e, d'altra parte, non denunziandosi con l'interrogazione fatti specifici, non si ritiene di dover disporre, almeno per ora, un'inchiesta.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

BERLINGUER E POLANO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Sulla sospensione dei lavori dell'acquedotto di Macomer (Nuoro), e per conoscere quali provvedimenti intendano

prendere per la prosecuzione immediata di tali lavori che rivestono carattere di urgenza. (27620).

RISPOSTA. — Durante il corso dei lavori dell'acquedotto di Macomer l'impresa S.O.S.I.M. richiese la risoluzione del contratto a causa delle gravi condizioni di salute del suo amministratore, risoluzione che la Cassa per il Mezzogiorno accordò, anche in considerazione di altre circostanze che facevano prevedere piuttosto incerto il compimento delle opere o, quanto meno, molto ritardata la esecuzione di esse.

La Cassa, dopo la rescissione del contratto con la indicata impresa, ha già provveduto a dare in appalto il completamento dei lavori di che trattasi all'impresa Natale Giuliano.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: CAMPILLI.

BERLINGUER, SAMPIETRO GIOVANNI, AMADEI, SCHIAVETTI, MEZZA MARIA VITTORIA E CAVALIERE ALBERTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se si proponga di aumentare, nei confronti della Sardegna, il contributo dello Stato per i mutui di miglioramento agrario stabiliti con la legge 5 luglio 1956, n. 1760. Il Governo, in un primo periodo, ritenne ingiustamente che tale legge non dovesse essere applicata alle regioni autonome; ora alla Sardegna è stata assegnata soltanto la somma irrisoria di due milioni, uno in favore del banco di Sardegna ed uno per il consorzio regionale miglioramenti su quella di lire 267 mila milioni stanziati con decreto 21 marzo 1957 per tutto il territorio nazionale, il che aggiunge, alla ritardata applicazione della legge, un trattamento di palese iniquità verso gli agricoltori dell'isola le cui numerose domande giacciono da anni invecchiate; e tutto ciò in aperto contrasto con le promesse di favorire il progresso agricolo dell'isola stessa. (27123).

RISPOSTA. — Si chiarisce che la somma di lire 2 milioni, assegnata alla regione sarda sui fondi da utilizzare per la concessione del concorso statale del 2,50 per cento negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, si riferisce alla residua disponibilità di bilancio, sulla autorizzazione di spesa recata dalla legge 31 luglio 1952, n. 1090, relativa agli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1955-56 incluso.

Tale residua disponibilità è stata ripartita in relazione agli impegni assunti al 31 dicem-

bre 1956 da ciascun ispettorato compartimentale dell'agricoltura.

Per altro, le esigenze della regione sarda saranno tenute presenti in sede di ripartizione dei fondi sull'autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, prevista dal disegno di legge n. 1918, se ad esso il Parlamento vorrà dare la sua approvazione.

Il Ministro: COLOMBO.

BOZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se abbiano valutato la gravità del provvedimento con il quale è stato sciolto il consiglio dell'ordine dei medici di Roma e provincia: gravità dal punto di vista legale, essendo, nella specie, discutibile la concorrenza degli elementi atti a legittimare, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 233 del 1946, lo scioglimento medesimo; ma gravità soprattutto dal punto di vista politico, poiché il decreto commissariale costituisce inopportuno intervento del potere di governo nel corso della vertenza tra i sanitari di Roma e gli enti mutualistici, al fine di favorire il mantenimento della situazione attuale, contro la quale in ripetute e concordi manifestazioni pubbliche aveva protestato la grande maggioranza dei sanitari romani.

Chiede, infine, il rispetto della norma legislativa secondo la quale le elezioni del nuovo consiglio dell'ordine debbono aver luogo entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di scioglimento. (27624).

RISPOSTA. — Il 1° luglio 1957 un gruppo di otto membri del consiglio direttivo dell'ordine dei medici di Roma si riuniva nella sede dell'ordine per procedere alla elezione di un presidente e di un segretario del consiglio, nonostante le rispettive cariche risultassero già legittimamente coperte, e per deliberare su alcune materie interessanti la categoria.

La situazione abnorme, determinata dall'iniziativa assunta dai suddetti sanitari in violazione di ogni regola di procedura, confermava uno stato di crisi latente nel consiglio e tale da fare ritenere che l'organo non fosse in grado di funzionare regolarmente, come, d'altra parte, era stato già segnalato dalla federazione nazionale dell'ordine dei medici. Veniva pertanto disposto, su conforme proposta del prefetto di Roma e della federazione nazionale, lo scioglimento del consiglio diret-

tivo e la nomina della commissione straordinaria per la temporanea amministrazione dell'ordine, con riserva di procedere alle nuove elezioni nei termini di legge.

Il provvedimento, nel concorso delle suindicate circostanze e con l'osservanza delle formalità prescritte, è stato adottato nell'esercizio dei poteri conferiti a questo Alto Commissariato dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e non risulta che contro lo stesso siano state prodotte impugnative in competente sede giurisdizionale.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: MOTT.

BUBBIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se già sia possibile trarre esaurienti conclusioni dal decennale esperimento dei razzi antigrandine; se conseguentemente non si ritenga opportuno sciogliere i risorgenti dubbi sull'efficacia dei mezzi attuali di lotta e sollecitare, in base alle risultanze acquisite, l'emanazione di idonei provvedimenti per il potenziamento di tale servizio e la sua completa organizzazione tecnico-amministrativa. (27055).

RISPOSTA. — I risultati pratici ottenuti nella difesa antigrandine con l'impiego di razzi esplosivi, pur essendo ritenuti soddisfacenti dalla maggior parte delle categorie agricole interessate, non hanno trovato piena rispondenza, come sarebbe stato logico attendersi, nelle indagini di carattere statistico e scientifico sinora condotte al riguardo.

A giudizio degli esperti di meteorologia, la complessità del fenomeno della grandine (il cui processo di formazione, per giunta, resta tuttora circoscritto al campo delle ipotesi) è tale che la sola constatazione empirica dei risultati conseguiti non può essere ritenuta sufficiente per determinare la reale efficacia dei razzi esplosivi in funzione di mezzo antigrandine.

Pertanto, si rende necessario spiegare scientificamente l'azione dei razzi, individuando, con opportuni mezzi di rilevamento e di indagine, le perturbazioni che sono provocate in seno alle nubi grandinogene dallo scoppio dei razzi medesimi e che — come sembra — impediscono la formazione della grandine o ne modificano la struttura.

A tal fine, questo Ministero, consapevole della importanza che la soluzione del particolare problema riveste nel quadro della economia nazionale, ha già dato l'avvio ad una sperimentazione antigrandine impostata su

criteri tecnico-scientifici, assumendosene per intero il relativo onere finanziario.

L'anzidetta sperimentazione viene condotta in una zona del Veronese (piana di Pescantina) con un complesso di moderni mezzi di rilevamento, ivi compreso un impianto radar, e con la collaborazione di esperti in materia dipendenti dal servizio meteorologico dell'aeronautica e dell'Istituto nazionale di geofisica.

Per le suesposte considerazioni, appare prematuro, allo stato attuale delle cose, procedere all'emanazione di provvedimenti del genere di quelli invocati dall'interrogante.

Il Ministro: COLOMBO.

BUFARDECI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per sapere — ciascuno per le proprie competenze — che cosa si aspetta a definire la pratica di pensione, effettuando i relativi pagamenti, del signor Mangiafico Ernesto, già segretario comunale del comune di Gagliano Castelferraio e collocato in pensione di ufficio fin dal 16 marzo 1956.

L'interrogante desidera sapere se i ministri ritengano sia cosa giusta e vantaggiosa per il prestigio dello Stato che un cittadino italiano, dopo aver prestato per oltre 40 anni, con diligenza e senso del dovere, il suo lavoro in una pubblica amministrazione, debba attendere per oltre 17 mesi la sua pensione e pagare prestiti e favori a privati cittadini, malgrado le innumerevoli lettere inviate ai competenti ministeri per una sollecita definizione della pratica stessa.

L'interrogante fa altresì presente che il signor Mangiafico Ernesto e la sua consorte Bonaiuto Maria, entrambi avanzati negli anni, vivono in disagiatissime condizioni di vita perché, malgrado le istanze rivolte, non si è creduto opportuno concedere nemmeno un acconto sulle somme dovute in modo da poter soddisfare almeno i bisogni più urgenti. (28210).

RISPOSTA. — La pensione spettante all'ex segretario comunale Ernesto Mangiafico, collocato a riposo il 16 marzo 1956, è già stata liquidata e conferita.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
SALIZZONI.

BUFFONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, in conseguenza delle accresciute necessità di prodotti lattiero-caseari e di carni macellate, è possibile disporre perché venga intensificato al massimo il popolamento bovino ed ovino pres-

so gli enti di riforma e specialmente presso l'opera valorizzazione Sila, la cui zona di pertinenza è particolarmente adatta per un grande sviluppo zootecnico. (25552).

RISPOSTA. — I programmi predisposti dagli enti e dalle sezioni speciali per la riforma fondiaria, ed in corso di attuazione, prevedono, tra l'altro, in conformità delle precise direttive impartite da questo Ministero, un largo sviluppo nel settore zootecnico per l'influenza benefica che l'allevamento del bestiame esercita nel quadro della economia del podere.

Lo sviluppo dell'allevamento è condizionato però alla disponibilità di foraggi, che potrà conseguirsi con una graduale modifica del preesistente ordinamento produttivo; all'esistenza di idonei ricoveri per il bestiame, cui gli enti vanno provvedendo nei limiti delle possibilità tecniche e delle disponibilità finanziarie; all'insediamento delle famiglie contadine, che è a sua volta subordinato alla costruzione delle case coloniche ed annessi, nonché all'esecuzione di tutte le altre opere di carattere pubblico intese ad assicurare i servizi comuni; e, infine, alla capacità professionale degli assegnatari alla cui formazione provvedono gli enti con numerosi corsi di addestramento.

In relazione alle predette condizioni, i programmi di sviluppo zootecnico sono in corso di svolgimento e già si possono constatare i primi risultati positivi.

Infatti, mentre sono state costruite circa 20 mila case coloniche e 19 mila stalle per 86 mila capi, sono stati distribuiti agli assegnatari oltre 50 mila bovini ai quali va aggiunto il bestiame acquistato direttamente dagli assegnatari stessi, nonché quello prodotto con l'allevamento.

L'incremento naturale del bestiame, in concomitanza con il progredire delle costruzioni rurali e dell'insediamento, ha poi triplicato, nel giro di tre anni, la produzione zootecnica.

Nel comprensorio dell'opera per la valorizzazione della Sila l'incremento zootecnico segna un andamento analogo a quello generale.

Infatti, a tutt'oggi sono state approntate 3860 case coloniche e 3636 stalle per 11.750 capi grossi di bestiame. Agli assegnatari sono stati finora distribuiti 1661 bovini, 6553 equini, 30 suini e 859 ovini.

Per quanto riguarda in particolare i bovini, si fa presente che la loro consistenza a seguito delle distribuzioni effettuate dall'ente a favore degli assegnatari e degli in-

crementi naturali, è passata da 2425 capi al 1° gennaio 1953 a 6492 capi. La differenza sulla disponibilità di ricovero è coperta dagli equini che, nella zona, rivestono una rilevante importanza.

Il Ministro: COLOMBO.

BUFFONE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritengano di dover accogliere la domanda, inoltrata nei termini consentiti dalle disposizioni in vigore dall'amministrazione comunale di Papisidero (Cosenza), relativa alla costruzione dell'edificio scolastico nel capoluogo e nella frazione Tremoli.

La richiesta, rinnovata nel settembre 1956, è giustificata dalla inadeguatezza dei locali attualmente adibiti a tale uso. (27725).

RISPOSTA. — Si assicura che la domanda del comune in parola sarà esaminata, con la dovuta attenzione, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, in sede di elaborazione dei programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettere a benefici previsti dalla legge 9 agosto 1954, n. 645.

Il Ministro della pubblica istruzione: MORO.

CACCURI, DE CAPUA, CAMPOSARCUNO, FODERARO E MURDACA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza.

a) che nell'anno 1955, a seguito di approfondito esame e di unanime parere favorevole da parte di una apposita commissione di esperti nominata con decreto del ministro della pubblica istruzione del tempo, il sistema stenografico « Stenital », ideato dal professor Abramo Mòsciario, è stato introdotto nelle scuole statali con decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 1955, n. 1089, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1955, n. 751;

b) che il ministro *pro tempore* competente ha dato applicazione all'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1089 con sua circolare del 4 agosto 1956, n. 19/4277, stabilendo che la stenografia secondo il sistema Sténital-Mòsciario può essere insegnata in tutte le scuole in cui è prevista tale disciplina e che i relativi incarichi all'insegnamento possono essere affidati, in attesa che siano portati a termine i necessari provvedimenti di legge per la concessione delle abilitazioni, ad elementi forniti dall'apposita attestazione rilasciata dal professor Mòsciario.

Per conoscere altresì per quali ragioni alcuni provveditori agli studi non abbiano accolto — nonostante la predetta circolare ed un progetto di legge in corso di discussione — le domande di incarico all'insegnamento della stenografia secondo il sistema Sténital-Mòsciario, inoltrate nei termini stabiliti da persone munite di apposita attestazione di cui alla circolare stessa del 4 agosto 1956, n. 19/4277.

Per conoscere infine se non ritenga opportuno disporre con la dovuta urgenza perché sia data dai provveditori agli studi immediata esecuzione alla surrichiamata circolare del 4 agosto 1956 n. 19/4277, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 1955, n. 1089, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1955, n. 751. (27978).

RISPOSTA. — Con recente circolare, il Ministero ha provveduto ad impartire istruzioni ai provveditori agli studi di Napoli, Roma, Pavia e Bari, che avevano respinto le domande di incarico per l'insegnamento della stenografia Sténital-Mòsciario, affinché sia considerata tuttora operante l'ordinanza ministeriale del 4 agosto 1956, n. 19/4277, la quale autorizzava i provveditori ad affidare l'insegnamento della stenografia secondo il sistema suddetto, agli elementi muniti di apposita attestazione del professor Mòsciario.

Il Ministro: MORO.

CALABRÒ. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se non ritengano giusto e doveroso affrettare la stipula di una convenzione con l'Argentina, ove si sono trasferiti in cerca di lavoro tanti italiani, che consenta agli emigranti che rientrano dal quel paese — dopo aver prestato lunghi anni di operoso lavoro, versando regolarmente ogni contributo previsto dalle locali disposizioni sulla previdenza sociale — di poter usufruire al loro rientro in patria, nel computo per le pensioni di invalidità e vecchiaia, dei versamenti effettuati in Argentina. (28046).

RISPOSTA. — I problemi di previdenza sociale che interessano i nostri connazionali che si recano all'estero per scopo di lavoro costituiscono costante preoccupazione di questo Ministero e di quello del lavoro, che non mancano di dedicare ogni loro sforzo per assicurare ai nostri emigranti il godimento di ogni possibile diritto previdenziale durante la loro permanenza all'estero e dopo il loro rimpatrio.

Mentre, però, con i paesi europei è stato possibile addivenire ad una serie numerosa di accordi bilaterali e plurilaterali che hanno con soddisfazione disciplinato la complessa materia, con gli Stati transoceanici ci siamo sempre trovati di fronte ad una serie di difficoltà di ordine diverso che hanno impedito finora la conclusione di un qualsiasi accordo in materia. Per quanto riguarda particolarmente l'Argentina, la nostra rappresentanza in Buenos Aires ha svolto una continua azione presso quegli organi competenti per lo studio e la preparazione di progetti che conciliassero le diverse esigenze dei due paesi; senonché, le notevoli divergenze esistenti fra la legislazione locale e quella italiana hanno ostacolato la realizzazione pratica di una convenzione di sicurezza sociale.

Per accelerare le trattative è stato approntato da parte italiana e comunicato alle autorità argentine un progetto di accordo, sul quale, però, non è stato possibile ottenere fino ad oggi una concreta risposta.

D'altra parte, dalle conversazioni che hanno avuto luogo fra i funzionari competenti dei due paesi è emerso il limitato interesse che la Repubblica argentina avrebbe alla stipulazione di un accordo di previdenza sociale, sia per il fatto che un accordo del genere provocherebbe, assai probabilmente, la richiesta di accordi analoghi da parte di altri paesi, sia perché gli argentini che risiedono in Italia e che potrebbero beneficiare dell'accordo, sono in numero assai limitato ed infinitamente inferiore a quello degli italiani emigrati in Argentina.

Ad ogni modo, la nostra ambasciata, tralasciando di insistere per ora sulla stipulazione di una convenzione generale, ha già da tempo intrapreso una pressante azione per cercare almeno di risolvere il problema relativo alla totalizzazione dei periodi assicurativi e quello della trasferibilità delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti. Sembra che, in merito a tale ultimo problema, l'atteggiamento del Governo argentino sia sensibilmente mutato in questi ultimi tempi, mostrandosi esso propenso all'accoglimento delle nostre richieste; ma non è stato ancora possibile ottenere una dichiarazione in proposito da parte argentina né addivenire ad un regolare scambio di note.

Si assicura, comunque, l'interrogante che da parte delle nostre competenti autorità il problema viene tenuto sempre vivo presso le diverse autorità politiche ed amministrative argentine per cercare di giungere ad un ri-

sultato concreto sull'insieme della questione o, comunque, sui problemi più urgenti, quali sono quelli specificati nell'interrogazione.

Il Sottosegretario di Stato: FOLCHI.

CALASSO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se conosce quanto è accaduto, la sera del 10 giugno 1957, nel comune di Suni (Nuoro), durante e dopo un comizio elettorale tenuto da un oratore del partito comunista italiano per le elezioni del consiglio regionale della Sardegna, fissate per il 16 dello stesso mese.

Risulta che durante il discorso dell'insegnante Antonio Mameli, candidato del partito comunista italiano al consiglio regionale, tenuto a numerosissimi ascoltatori, fu lanciato un sasso in direzione dello stesso. Risulta altresì che, finito il suo discorso, al Mameli si avvicinò un tale, ben conosciuto dai carabinieri del luogo, il quale, spalleggiato da un folto gruppo di suoi aderenti, lo provocò con lazzi e motti di disprezzo. Il Mameli, sforzandosi di evitare gravi incidenti, e sottrattosi ai facinorosi, dopo essersi recato a salutare una famiglia amica, si allontanava dal luogo, insieme ad altri militanti nello stesso partito comunista, fra i quali l'interrogante.

Giunti a duecento metri dall'abitato, dal ciglio della strada, veniva lanciato in direzione dell'autovettura del Mameli e dell'interrogante, un grosso sasso che colpiva la cornice del finestrino posteriore della vettura, ma con tale violenza che mandava ugualmente in frantumi il cristallo, con le schegge del quale l'interrogante riportava numerose leggere ferite.

Se è a conoscenza il ministro dell'interno dello strano contegno dei carabinieri di Suni, i quali non intervennero per identificare il responsabile del lancio del sasso all'oratore signor Mameli; ed il cui comandante in persona, vedendo il Mameli circondato ed insultato, anziché intervenire contro i provocatori, invitava invece il Mameli ad abbandonare il paese, pur riconoscendo, come ha confermato all'interrogante, che il capeggiatore degli stessi era avvinazzato.

Se è a conoscenza che fino alle ore undici di oggi, 11 giugno 1957, nessuna azione risultava svolta dai carabinieri di Suni, per identificare l'autore o gli autori dell'ultima e più grave azione delittuosa, che avrebbe potuto costare la vita a tutti gli occupatori della vettura che solo per la presenza di spirito ed il coraggio dell'autista non si sbandò.

Per sapere, infine, quali provvedimenti intende prendere il ministro per la identifica-

zione degli autori dei delitti sopra elencati e nei confronti dello stesso maresciallo dei carabinieri, che ha lasciato finora impunito chi ha offeso la legge e messo in pericolo finanche la vita di cittadini impegnati nell'importante mandato della propaganda elettorale. (3474, già orale).

RISPOSTA. — La sera del 10 giugno 1957 a Suni, durante la campagna per le elezioni del consiglio regionale della Sardegna, l'insegnante elementare Mameli Antonio tenne un pubblico comizio per conto del partito comunista.

La manifestazione si svolse senza incidenti. Invero — pur se durante il discorso l'oratore ebbe a dare del « maleducato » a qualche ragazzo che disturbava, giocando e parlando a voce alta, nelle vicinanze — non è risultato che fosse stato lanciato un sasso contro il Mameli.

Al termine del comizio avvenne soltanto che l'oratore fu avvicinato da alcuni presenti, fra cui diversi comunisti, che gli rivolsero domande di carattere politico, e da tale Marras Francesco, il quale, scherzosamente, gli chiese se fosse il rappresentante dell'Agipgas.

L'episodio non ebbe seguito anche per l'intervento del comandante la stazione dei carabinieri.

Successivamente il Mameli ed altre due persone, in compagnia dell'interrogante, a bordo di una automobile, ripartirono da Suni dirigendosi a Bosa.

Quivi, appena giunti, denunciarono a quell'arma dei carabinieri che, a circa 200 metri da Suni, erano stati fatti segno al lancio di una bomba a mano, che aveva frantumato il vetro di un finestrino dell'autovettura.

Il comandante interinale della tenenza dei carabinieri, recatosi subito sul posto, iniziò immediatamente le indagini, accertando però che non trattavasi di bomba a mano, ma di un sasso che — nell'urto contro la vettura — si era frantumato in due pezzi. Infatti uno fu rinvenuto nell'interno della macchina e l'altro per terra.

Il mattino successivo intervenne nelle indagini il capitano comandante la compagnia dei carabinieri, che interrogò numerose persone ma non fu possibile identificare il responsabile.

Nell'incidente una leggera escoriazione al viso fu riportata dall'interrogante, che volle rifiutare qualsiasi intervento medico.

Il fatto per altro è stato denunciato alla prefettura di Bosa.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

CAMANGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

a) quali siano i criteri di distribuzione territoriale dei fondi di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 691, recante provvedimenti a favore dell'industria alberghiera;

b) quali siano le attuali disponibilità dei fondi di cui sopra suddivise — se del caso — per regioni o per province. (28351).

RISPOSTA. — 1°) La legge 4 agosto 1955, n. 691, recante provvidenze a favore dell'industria alberghiera, non prevede una ripartizione territoriale dei fondi a ciò destinati. Né una suddivisione a carattere regionale o provinciale sarebbe possibile, dato che non si tratta di elargizioni a fondo perduto, ma di finanziamenti da concedere per l'attuazione di iniziative private e quindi in base a specifiche richieste degli interessati, le quali affluiscono in misura diversa e non proporzionale alla popolazione od alla estensione territoriale delle singole regioni o province. Comunque, l'apposita commissione, nominata a norma dell'articolo 4 della predetta legge, nel procedere all'esame comparativo dei progetti presentati per il finanziamento, tiene presente sia le esigenze generali del turismo, sia quelle particolari delle singole zone, con riguardo alla rispettiva consistenza ricettivo-alberghiera ed al riconosciuto fabbisogno delle varie località di interesse turistico, in conformità agli scopi della legge.

2°) I fondi attualmente disponibili per le anzidette provvidenze possono calcolarsi in circa lire 1.500.000.000.

Il Sottosegretario di Stato: SPALLINO.

CAPRARA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti, come il caso richiede, egli intenda adottare allo scopo di finalmente promuovere l'esecuzione delle indispensabili opere di sistemazione idraulica, di bonifica montana e valliva sulle pendici vesuviane digradanti in territorio dei comuni di San Giorgio a Cremano, Resina, Portici nella provincia di Napoli. L'interrogante desidera informare il ministro che gravi danni alle colture agrarie ed alle stesse sconnesse attrezzature civili sono stati arrecati dalla pioggia alluvionale copiosamente caduta, mista a grandine, nella mattinata del 3 maggio 1957, per cui si rende indifferibile ed urgente l'adozione di misure che valgano a tutelare la stessa incolumità fisica degli abitanti della zona. Assieme a tali interventi l'interrogante sollecita il pronto inizio dei lavori di manutenzione, di riattamento, di

svuotamento degli alvei-strade e delle briglie, oggi divenute del tutto insufficienti, ed adeguate provvidenze finanziarie per risarcire in qualche modo i coltivatori della zona ripetutamente danneggiati per la mancanza di adeguate opere di difesa. (26437).

RISPOSTA. — I comuni di San Giorgio a Cremano, Resina e Portici, ricadono nel comprensorio di bonifica dei Monti Somma e Vesuvio, nel quale vengono eseguiti, con finanziamenti di questo Ministero, lavori in gestione diretta a cura del provveditorato alle opere pubbliche per la Campania.

Con decreto ministeriale del 30 ottobre 1956, è stata disposta a favore del predetto provveditorato, l'assegnazione di 50 milioni di lire, per il ripristino e la manutenzione di opere di bonifica.

Lo stesso provveditorato ha successivamente sollecitato l'assegnazione di ulteriori fondi per la esecuzione di lavori tra i quali quelli relativi alla sistemazione dell'alveo Leone, nella parte valliva, e degli alvei Purgatorio, Spirito Santo e Fosso Leone, ricadenti nel comprensorio anzidetto, per il complessivo importo di 21 milioni di lire.

Questo Ministero non mancherà di esaminare la possibilità di accogliere la richiesta del provveditorato, in relazione alle disponibilità di bilancio e alla necessità di altri interventi.

Il Ministro: COLOMBO.

CAPRARA E MAGLIETTA. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se risultino approvati e resi esecutivi i progetti per la sistemazione, con i relativi sottoservizi, della strada statale n. 18 nel tratto Croce del Lagno-Ponte della Maddalena nel comune di Napoli; e quando si intende dare inizio alla loro esecuzione considerato che sono da tempo iniziati i lavori, lungo la stessa arteria, in territorio di Torre del Greco, Resina e Portici, e che il mancato inizio degli analoghi lavori nel tratto napoletano minaccia di impedire il completamento dell'opera. (28235).

RISPOSTA. — I progetti per la pavimentazione della strada statale n. 18, nel tratto da Croce del Lagno Ponte della Maddalena-Ponte dei Francesi, con le sottostanti fognature e sottoservizi, da tempo approvati dalla Cassa per il Mezzogiorno, sono divenuti esecutivi solo recentemente, dopo essere stati concretati gli accordi con il Ministero del tesoro circa la garanzia del mutuo da assumersi dal comune di Napoli.

Comunque, l'A.N.A.S., a cui è devoluta la esecuzione dei lavori, sta predisponendo i prescritti adempimenti per effettuare, nel più breve termine, la gara di appalto.

Il Ministro: CAMPILLI.

CAROLEO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

a) se sia stato informato dal prefetto di Catanzaro di quanto sta accadendo in seno alla amministrazione comunale di Pizzo (Catanzaro), dalla quale si è di recente dimesso l'assessore anziano avvocato Tito Cardona con la seguente lettera: « Pizzo, 10 luglio 1957. Signor sindaco di Pizzo, invio la presente per rassegnare le dimissioni da assessore di questo comune. Tale mia odierna irrevocabile decisione è dovuta alla mancanza completa di accordo, di rispetto reciproco, di vitalità amministrativa in seno a questa giunta, dimentica dei più elementari problemi della nostra città, solamente pensosa di proteggere, ed in qualsiasi modo, le proprie clientele. Non potendo perciò oltre condividere un simile deplorabile stato di cose lascio l'incarico a suo tempo ricevuto non senza invitare, per il bene di Pizzo, i colleghi della giunta a voler seguire (cosa del resto che hanno sempre ripetutamente detto e mai mantenuto) il mio esempio. Questa nostra laboriosa e paziente popolazione mi creda, signor sindaco, è ormai stanca di assistere ai pettegolezzi, dispetti e favoritismi rivolti a danno di chi a quel posto ci aveva designato. Con osservanza. — Avvocato Tito Cardona »;

b) se non ritenga, anche al fine di evitare che siano messe in opera da parte di pseudo « comitati di rinnovamento », già costituiti dai partiti di estrema sinistra, azioni disgregatrici in seno alla laboriosa cittadinanza di Pizzo, di inviare un ispettore per accertare i gravi fatti denunciati ed eventualmente proporre lo scioglimento del consiglio. (28404).

RISPOSTA. — Le dimissioni rassegnate dall'avvocato Tito Cardona dalla carica di assessore del comune di Pizzo Calabro (Catanzaro) furono effettivamente determinate da contrasti personali — di non rilevante entità — esistenti in seno a quella giunta municipale: trattavasi, nella specie, della costruzione di un gabinetto pubblico, nella frazione « Marina » del comune, i cui lavori erano stati iniziati per disposizione del predetto assessore e successivamente sospesi per intervento indiretto del sindaco.

È certo, per altro, che le espressioni contenute nella lettera di dimissioni — riportata

nel testo della interrogazione — erano andate oltre ogni intenzione dell'interessato, il quale, infatti, ritirava successivamente le dimissioni stesse, facendo inserire a verbale, nella relativa seduta di giunta, che egli « non aveva inteso fare riferimento ad illeciti amministrativi o penali da parte di chicchessia, né offendere la moralità dei cittadini e l'onestà degli amministratori ». Non si ritiene, pertanto, necessario, allo stato, disporre l'invio di un ispettore al predetto comune, tanto più che la prefettura segue, con particolare attenzione, l'attività di detta amministrazione e non mancherà, all'occorrenza, di far luogo ad ogni necessario intervento.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

CAVAZZINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere le ragioni per cui è stato deciso di ritirare la disposizione ministeriale in data 24 giugno 1955, n. 7994, in favore del comune di Fratta Polesine (Rovigo) per la costruzione *ex novo* dell'edificio scolastico di quel comune, con lo stanziamento della somma di lire 18.760.000.

Pare che il ministro, su proposta del provveditore agli studi, abbia creduto opportuno devolvere il contributo a favore del comune di Rovigo per la costruzione di due edifici scolastici; mentre per il comune di Fratta il problema dell'edilizia scolastica sarebbe risolto col riattamento dell'esistente fabbricato scolastico danneggiato a seguito degli eventi bellici.

L'interrogante chiede che, data l'urgente necessità di edifici scolastici, specie nel comune di Fratta, sia riesaminata la disposizione e sia riconosciuta la richiesta del comune di Fratta per la costruzione di un edificio scolastico. (27557).

RISPOSTA. — In merito alla proposta di devoluzione a favore del comune di Rovigo, dei due contributi già accordati al comune di Fratta Polesine, sulla spesa complessiva di lire 18.760.000, ai termini delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 9 agosto 1954, n. 645, rendo noto che la relativa pratica è tuttora in fase di istruttoria, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, per accertare, attraverso gli organi amministrativi e tecnici dipendenti, l'opportunità che sia disposta in linea definitiva la devoluzione in parola.

Pertanto, si è in attesa dei risultati dei predetti accertamenti, in relazione ai quali — tenuto conto delle necessità edilizie delle scuole

dei comuni interessati — saranno adottati i provvedimenti ritenuti più opportuni.

Il Ministro: MORO.

CHIARINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se non riscontrano l'opportunità, esaudendo il desiderio di milioni di produttori di latte, di voler adeguatamente contenere, secondo l'importanza sociale-economica del problema e nell'interesse collettivo del paese, la vasta e insinuante propaganda pubblicitaria fatta attraverso ogni forma, mezzo e metodo (televisione, radio, cinema, giornali, manifesti, ecc.) a favore di prodotti a base di derivati vegetali, che, con il manifesto scopo di denigrare i genuini prodotti naturali di burro e di grassi suini, soppiantano il naturale prodotto caseario con il preciso e recondito scopo di apportare esosi lucri ai privilegiati fabbricanti di tali prodotti artificiali.

L'interrogante si ritiene in dovere di chiedere maggior disciplina per questa esagerata propaganda, anche in considerazione:

a) dei sacrifici finanziari fatti sostenere dallo Stato ai cittadini per la difesa e l'incremento dell'agricoltura nazionale in genere e per il settore zootecnico e lattiero-caseario in particolare;

b) della tutela del naturale prodotto agricolo nazionale, soppiantato da importazioni non necessarie né convenienti, anche per i consumatori, in quanto i preparati di natura grasso-vegetale vengono messi in vendita con prezzi superiori al loro valore nutritivo-economico;

c) del rispetto dovuto alla stessa dignità morale del contadino che rimane mortificato di fronte all'impossibilità di sostenere il suo prodotto caseario, dal quale ricava a stento gran parte del suo utile indispensabile per vivere;

d) infine, in considerazione di quanto denunciato, se il Governo non intenda promulgare un lodevole programma di giusta propaganda che rimetta in valore i prodotti naturali nazionali attraverso i mezzi a sua disposizione e sotto il suo controllo, in attesa che organismi e istituzioni agricole siano in grado di sostituirlo per il bene di un mondo agricolo in sofferenza economica. Esperimenti questi in parte adottati per produzioni analoghe in altri Stati. (26086).

RISPOSTA. — Non è possibile contenere e tanto meno impedire la propaganda di un prodotto, quando è attuata con l'osservanza

delle buone regole della correttezza commerciale e delle norme legislative che disciplinano la materia.

I privati che si ritengano lesi da una propaganda sleale possono adire le normali vie giudiziarie a tutela dei propri interessi.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione, si fa presente che la legge 27 novembre 1956, n. 1367, autorizza la concessione di contributi diretti a favorire un più vasto assorbimento di latte e dei suoi derivati e ad incrementare la produzione di caseine e di altri derivati del latte magro. Parte della somma stanziata per detti contributi viene destinata da questo Ministero alla realizzazione di iniziative intese ad attuare azioni di propaganda tecnica, scientifica e commerciale idonee a conseguire, anche attraverso particolari iniziative di mercato, un incremento del consumo del latte per uso alimentare diretto e dei suoi derivati.

È da ritenere che l'opera di propaganda, efficacemente affiancata dall'opera di moralizzazione dell'attività produttiva e commerciale, svolta da questo Ministero con l'energica repressione delle frodi, costituisca, unitamente all'incremento della produttività e all'aumento del reddito medio, un complesso di fattori che certamente contribuiranno ad orientare la scelta del consumatore verso prodotti genuini e di qualità superiore.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla deliberazione n. 2 del consiglio comunale di Montefalcone del Sannio (Campobasso) in data 10 febbraio 1957, con la quale si è deciso il distacco di detto comune dall'azienda consorziale medio Trigno (Campobasso). (26284).

RISPOSTA. — Il comune di Montefalcone del Sannio, con deliberazione del 15 febbraio 1953, ha accettato di far parte dell'azienda speciale consorziale per la gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni del medio Trigno, e perciò, a norma dell'articolo 3 dello statuto dell'azienda medesima, esso si è impegnato a parteciparvi per la durata di almeno dieci anni.

Poiché l'azienda ha finora adempiuto i compiti che le sono stati affidati in modo da riscuotere il consenso dei rappresentanti degli altri comuni consorziati, la deliberazione del comune di Montefalcone del Sannio di

cessare di far parte dell'azienda stessa non appare opportuna, e pertanto non si ritiene di prenderla in considerazione.

Il Ministro: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere in qual modo ritiene che si possa provvedere alla alimentazione idrica della popolazione della contrada Masseria di Cristo di San Pietro Avellana (Campobasso). (26508).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha recentemente disposto, a favore dell'ispettorato regionale delle foreste dell'Aquila, un'assegnazione straordinaria di lire 14.500.000 per finanziare la costruzione dell'acquedotto rurale « Masseria di Cristo », in comune di San Pietro Avellana.

I lavori avranno inizio non appena il relativo progetto sarà stato approvato dal competente ufficio del genio civile.

Il Ministro: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non creda opportuno, poiché nell'agro di Civitacampomariano (Campobasso) esistono migliaia di taccole, che distruggono i raccolti, autorizzare di nuovo, come ha fatto in passato, cacciatori locali, muniti di regolare licenza, a distruggerle, sembrando i coltivatori diretti del comune disposti a costituire un piccolo fondo di cassa per rimborsarli almeno delle spese, cui andrebbero incontro. (26740).

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento di alcuni servizi di questo Ministero, la facoltà di disporre l'inclusione della taccola nell'elenco degli animali nocivi spetta al presidente della giunta provinciale, il quale, poi, in base all'articolo 25 del decreto stesso, può autorizzare a cacciare detto volatile persone nominativamente designate dal competente comitato provinciale della caccia.

Il Ministro: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla inclusione del comune di Baranello (Campobasso) nel comprensorio di bonifica montana, destinato a comprendere terreni ricadenti nei bacini dell'alto e medio Biferno e dell'alto Tammaro. (26741).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1957

RISPOSTA. — Il territorio del comune di Baranello è incluso nel perimetro del comprensorio di bonifica montana dell'alto e medio Biferno, classificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con decreto del Presidente della Repubblica in corso di pubblicazione.

Al riguardo s'informa che questo Ministero aveva proposta la classifica in un unico comprensorio di bonifica montana del territorio comprendente i bacini montani dell'alto e medio Biferno nonché dell'alto Tammaro, ma il Ministero del tesoro ha dato la propria adesione soltanto per la classifica del territorio coprendente i primi due bacini montani, con esclusione, cioè, del bacino dell'alto Tammaro.

Il Ministro: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per le quali molti cittadini di Mafalda (Campobasso), che hanno a suo tempo presentato regolare domanda per ottenere il contributo in base alla legge 25 luglio 1949 sui quantitativi di grano da seme, non sono riusciti ancora a ricevere nulla. (27009).

RISPOSTA. — L'ispettorato ripartimentale delle foreste di Campobasso non ha avuto la possibilità di dar corso a 24 domande presentate da coltivatori del comune di Mafalda per ottenere il contributo dello Stato nella spesa di acquisto di grano da seme, a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, in quanto dette domande sono pervenute all'ispettorato stesso dopo che le semine erano state già effettuate.

Come è noto, infatti, per poter ottenere il cennato contributo, occorre che gli aventi diritto presentino tempestiva domanda, in base alla quale l'ispettorato emette una determinazione di impegno per liquidare poi il contributo a semina e dopo eventuali accertamenti.

Il Ministro: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato dello studio della bonifica della piana Buschi del comune di Rocchetta al Volturno. (27010).

RISPOSTA. — L'esecuzione di opere di sistemazione idraulico forestale nel territorio indicato dall'interrogante è subordinata alla determinazione del perimetro del bacino montano dell'alto Volturno nel quale ricade il territorio stesso.

La proposta di tale determinazione trovasi attualmente all'esame del consiglio superiore dei lavori pubblici, per il prescritto parere.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se è fondata la voce che la società Terni, proprietaria del bacino idroelettrico di Campotosto (L'Aquila), avrebbe dato in fitto sino al 1962 alla società Sant'Andrea la concessione di pesca nel lago omonimo senza avvertire il comune di Campotosto, che avrebbe avuto il diritto di essere preferito alla detta società, e se è altresì esatto che questa non avrebbe provveduto all'annuale ripopolamento da che sarebbe derivata la mancata valorizzazione turistica della zona, e quali provvedimenti, ove quanto innanzi sia rispondente a verità, intenda prendere, perché il diritto del comune sia tutelato. (27798).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 14 maggio 1952, fu assentita, ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle leggi sulla pesca ed in virtù dei criteri dettati dall'articolo 3 del decreto ministeriale 14 gennaio 1949, la concessione a scopo di piscicoltura, per la durata di 15 anni, a favore della società elettrica Terni nel bacino idroelettrico del comune di Campotosto.

Nel relativo disciplinare, in conformità di quanto dispone l'articolo 8 lettera e) del decreto ministeriale sopra citato fu stabilito che la società Terni avrebbe potuto, con il consenso dell'autorità concedente, dare in fitto la concessione stessa, senza, per altro, che venisse previsto alcun diritto di prelazione a favore del comune di Campotosto.

In relazione a ciò, questo Ministero consentì alla società Terni di affidare alla società Sant'Andrea l'incarico di effettuare le operazioni di pesca e di piscicoltura nel predetto bacino del comune di Campotosto.

Risulta che nelle acque in questione vengono eseguite intense opere di ripopolamento e che, ai fini della valorizzazione turistica della zona, la società Terni ha provveduto anche a regolamentare la pesca dilettantistica nel bacino, con la concessione di permessi gratuiti di pesca a favore dei visitatori.

Il Ministro: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non creda opportuno intervenire, perché il bam-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1957

bino Leone Mario di Pasquale, residente in Isernia (Campobasso) via Occidentale n. 75, sia presto riammesso nell'istituto di Villa Silvia di Roccapiemonte, non essendo note le ragioni per le quali non si riesce ad evadere la pratica. (27921).

RISPOSTA. — Il minore Leone Mario di Pasquale, da Isernia, già ricoverato nell'istituto Villa Silvia di Rocca Piemonte, venne dimesso in data 16 dicembre 1956 a richiesta del genitore.

In data 8 agosto 1957 il bambino è stato nuovamente ricoverato nell'istituto medesimo con spese a carico dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia di Campobasso.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno.
SALIZZONI.

CUCCO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali modalità debbano seguire le famiglie per avere notizie dei loro congiunti in degenza negli ospedali militari.

Il militare Capasso Pietro da Asmara, della classe 1903, già richiamato in servizio nel 1940, già prigioniero degli inglesi, ha dato per l'ultima volta notizie di sé in data 15 gennaio 1946, scrivendo dall'ospedale militare di riserva « B. Acanfora » di Taranto, dove era entrato per ragioni di salute.

Da allora la famiglia, nella carenza di notizie dirette, ha scritto all'ospedale, sia direttamente che per tramite il consolato d'Italia ad Asmara, non ricevendo alcuna risposta.

Pur dovendosi ritenere, dato il tempo decorso, che il Capasso sia deceduto, la famiglia non riesce ad avere alcuna notizia, restando, fra l'altro, esclusa dal diritto alla pensione di guerra.

L'interrogante sottolinea la gravità del fatto, neppure concepibile, essendosi, fra l'altro, verificato in tempo di pace. (21767).

RISPOSTA. — Premesso che le richieste di notizie provenienti da famiglie residenti all'estero e riguardanti militari già ricoverati in ospedali italiani, devono essere rivolte alle competenti autorità consolari italiane all'estero per l'inoltro al Ministero della difesa, si informa che il militare Capasso Pietro, ricoverato all'ospedale militare di riserva « Acanfora » di Taranto il 3 gennaio 1946 proveniente dall'Inghilterra affetto da cistite cronica in soggetto deperito, fu avviato, il 13 febbraio 1946, al convalescenziario Trizio di Lecce per fruire di 60 giorni di licenza di convalescenza e da questo trasferito il successivo

7 marzo all'ospedale di Taranto dove, però, non risulta mai giunto.

Le accurate indagini esperite per rintracciare il predetto militare hanno dato esito negativo.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

CREMASCHI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere come sia stato possibile al sindaco del comune di Serramazzone imporre alla Timo di Modena, e perché questa abbia accettato, l'installazione del centralino telefonico nei locali della canonica del parroco di Pompeano, affidandone a quest'ultimo anche la gestione, nonostante esistano precise disposizioni di legge, che vietano qualsiasi licenza di esercizio di pubblica utilità ai parroci, non solo a luoghi destinati a funzioni religiose, ma anche nelle sedi delle loro abitazioni.

Poiché è noto che al centro della frazione di Pompeano vi è un esercizio pubblico dedicato alla vendita di generi alimentari ed all'esercizio di trattoria e che il proprietario del medesimo ha chiesto, unitamente a tutta la popolazione del luogo, di poter ottenere la autorizzazione di installarvi nei propri locali il centralino telefonico in questione, si chiede di sapere le ragioni per le quali tale domanda non venne accolta dalla Timo di Modena e dal sindaco di Serramazzone. (28326).

RISPOSTA. — In merito a quanto forma oggetto dell'interrogazione, sono stati disposti opportuni accertamenti.

Mi riservo, quindi, di tornare sull'argomento appena possibile.

Il Ministro: MATTARELLA.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere il numero delle pensioni ordinarie degli ex dipendenti dell'amministrazione militare per le quali è stato provveduto alla riliquidazione a tutto il 31 dicembre 1956, in applicazione delle norme di attuazione della legge delega, e quante ne rimanevano da riliquidare a tale data. (25957).

RISPOSTA. — Alla data cui si riferisce l'interrogante risultavano riliquidate 34.519 pensioni ordinarie e privilegiate ordinarie riguardanti il personale di ogni grado o qualifica, militare e civile (impiegatizio e salariato) dipendente dall'amministrazione militare.

Alla stessa data rimanevano ancora da riliquidare 126.434 pensioni. Alla data del 30 giugno 1957 tale numero si era ridotto a 67.102.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1957

D'AMBROSIO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere se è a conoscenza che è stata posta in vendita, sotto denominazione di fantasia « Primavera », della marmellata ricavata da frutta non pregiata, colorata artificialmente e portante l'indicazione sulla etichetta dei barattoli di « prodotto vitaminizzato ». Ed in caso affermativo se non ritenga, date le opportune disposizioni emanate dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità circa l'obbligatorietà di indicare sull'etichetta il tipo e la quantità di vitamine aggiunte (e ciò allo scopo di consentire, a tutela della salute e buona fede pubblica, al laboratorio d'igiene e profilassi di poter eseguire i necessari accertamenti), di adottare urgenti disposizioni atte ad impedire la continuazione di tale abuso, anche perché il titolare della ditta produttrice, società Arrigoni, è vice presidente dell'istituto nazionale delle conserve, l'ente cioè cui è demandata la vigilanza sulla produzione delle conserve alimentari. (27491).

RISPOSTA. — Gli accertamenti eseguiti presso l'istituto superiore di sanità su alcuni campioni relativi a tre tipi di marmellata « Primavera » hanno consentito di stabilire che, nella specie, trattasi di prodotti con normale contenuto di zucchero, colorati artificialmente al fine di ripristinare il colore naturale della frutta impiegata nella lavorazione. Le analisi di laboratorio hanno consentito, altresì, di stabilire che la quantità di vitamina C riscontrata per via chimica è superiore a quella normalmente presente nella materia prima impiegata e tale da giustificare la indicazione riportata in etichetta (« vitamine integrate » e non già « prodotti vitaminizzati »).

Ciò stante, non si ravvisa la possibilità di alcun intervento nei confronti della società Arrigoni, in quanto i processi produttivi, attuati dalla ditta per il reintegro delle vitamine perdute dalla materia prima nella fase di lavorazione della marmellata, non sono in contrasto con alcuna disposizione di legge.

Si soggiunge, tuttavia, che è stato già predisposto uno schema di provvedimento per la disciplina dei prodotti vitaminizzati, che, per le loro particolari caratteristiche, non possono classificarsi tra i prodotti dietetici ai sensi della legge 29 marzo 1951, n. 327 e del relativo regolamento. Il provvedimento è attualmente all'esame della commissione consultiva, istituita con decreto di questo Alto

Commissariato in applicazione dell'articolo 15 del decreto presidenziale 30 maggio 1953, n. 578.

L'Alto Commissario: MOTT.

DANTE. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere — premesso che con disposizione dell'8 marzo 1957 è stata data facoltà ai commissari provinciali dell'artigianato di rilasciare certificazioni per ottenere facilitazioni creditizie ai soli artigiani anagrafati tali alla data 31 maggio 1957; che pervengono insistenti richieste di certificazioni da parte di artigiani non iscritti negli elenchi per la mancata presentazione della domanda entro il termine del 31 marzo 1957; che la negata certificazione è esiziale non solo per gli interessi dei singoli artigiani, ma per lo sviluppo dello stesso artigianato — se non ritenga opportuno impartire disposizioni ai commissari periferici di rilasciare la certificazione richiesta per le nuove iscrizioni, sia pure ai soli fini della concessione del credito artigiano. (26911).

RISPOSTA. — Con circolare in data 9 agosto 1957 n. 44-1957, questo Ministero ha provveduto ad impartire istruzioni ai commissari provinciali dell'artigianato in merito al rilascio della certificazione della qualifica artigiana anche agli artigiani che, non avendo presentato tempestivamente la domanda di iscrizione nelle liste elettorali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, erano rimasti esclusi dal riconoscimento del possesso dei requisiti prescritti dalla legge per detta qualifica.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio: SULLO.

DANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le sue determinazioni circa l'annosa quanto legittima aspirazione del comune di Santo Stefano di Camastra (Messina), ad avere istituita una scuola media statale.

L'interrogante fa presente che la zona è sfornita di scuole statali con grave disagio della numerosa popolazione costretta ad avviare i propri figli alle scuole private con grave dispendio di denaro, ove non vi sia pregiudizio educativo. (28366).

RISPOSTA. — La domanda del comune in parola risulta regolare e completa nella documentazione. Difficoltà di bilancio non ne consentono, però, l'accoglimento.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1957

Assicuro che, ove tali difficoltà siano superate in avvenire e sempreché la richiesta sia riprodotta, saranno attentamente considerate le ragioni esposte dall'interrogante.

Il Ministro: MORO.

DANTE. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere il motivo per il quale non è stata eseguita la sistemazione idraulica forestale del distretto Roccella del comune di Capizzi (Messina), il cui progetto stralcio di lire 645 milioni è stato da tempo approvato.

L'interrogante fa presente che il sindaco di Capizzi ha avuto costanti e concordanti autorevoli conferme che l'opera sarebbe stata realizzata al più presto possibile. (28370).

RISPOSTA. — La perizia di 1° stralcio per opere di sistemazione idraulico-forestale da realizzarsi nel distretto Roccella, è stata approvata dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno nella seduta del 30 luglio 1957, per l'importo di lire 646.795.000 e perfezionata nella seduta del 10 agosto 1957 in sede di approvazione del verbale della tornata precedente.

La Cassa sta curando, con la massima possibile sollecitudine, l'espletamento degli ulteriori adempimenti necessari per indire la gara di appalto dei lavori stessi ed il loro conseguente inizio.

Il Ministro: CAMPILLI.

DAZZI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se non ritenga opportuno far diramare ulteriori disposizioni, affinché il rilascio del passaporto turistico sia sottoposto, da parte delle questure, ad un vaglio più rigoroso, nei casi in cui risulti evidente che il cittadino cerca di espatriare a scopo di lavoro.

Ritiene l'interrogante che la situazione penosa in cui vengono a trovarsi i nostri lavoratori muniti di passaporto turistico, specialmente in Francia e in Svizzera, denunciata del resto all'ultimo congresso nazionale dell'A.N.F.E. e ripetutamente anche dalla nostra stampa all'estero, meriti tutta l'attenzione del Governo. (28047).

RISPOSTA. — Le autorità governative italiane hanno sempre seguito con la massima attenzione la questione dell'espatrio dei lavoratori con documenti destinati a facilitare, tra le nazioni dell'Europa occidentale, la circolazione dei turisti.

Numerose sono al riguardo le istruzioni emanate a più riprese, dal 1950 ad oggi, dal Ministero dell'interno, a richiesta del Ministero degli esteri, per indicare alle questure i criteri da seguire per evitare o almeno ridurre al massimo il fenomeno dell'espatrio in Francia, Belgio e Svizzera di nostri lavoratori sprovvisti di regolari ingaggi o contratti di lavoro.

Anche in occasione del recente accordo per l'abolizione del passaporto fra il nostro paese e la Francia, si è ritenuto opportuno istituire il « foglio aggiuntivo » alla carta di identità, proprio per controllare e limitare l'uscita dal territorio nazionale di coloro che danno motivo di ritenere di recarsi con tali documenti nella vicina Repubblica per ragioni di lavoro e non per diporto o per affari.

È evidente però che, nonostante le disposizioni emanate, non sia facile per gli uffici che rilasciano i passaporti e le carte di identità impedire che un certo numero di persone riesca ad ottenere, adducendo motivi non esatti, il documento necessario per trasferirsi in Francia. Fra tali motivi frequente è quello di una visita temporanea ad uno stretto congiunto residente in quel paese e non vi è sempre la possibilità di contestare la fondatezza del motivo addotto.

Il Ministero degli esteri si ripromette comunque, in occasione delle periodiche riunioni con i rappresentanti del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro per lo studio delle questioni relative agli espatri clandestini, di riesaminare anche la materia concernente il rilascio dei passaporti turistici o documenti equipollenti, onde addivenire alla emanazione di quelle disposizioni che risulteranno più idonee a mettere le questure in grado di eliminare al massimo possibile gli inconvenienti lamentati dall'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato: FOLCHI.

DAZZI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se non ritenga opportuno promuovere un provvedimento che riduca sensibilmente il contributo annuo di 150 milioni corrisposti all'istituto per il medio ed estremo oriente (I.S.M.E.O.) e che ne trasferisca l'importo all'assistenza per gli emigranti.

Non sembra infatti, all'interrogante, né logico né giusto che, mentre l'assistenza materiale e culturale ai nostri emigranti e ai loro figli langue per mancanza di mezzi, si stanziino dei fondi così cospicui per delle strane ricerche archeologiche nel Pakistan e nell'Afghanistan (vedi *Corriere della sera* del 29 lu-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1957

glio 1957) che sono trascurate — perché di nessuno interesse — da altri paesi ben più ricchi del nostro. (28276).

RISPOSTA. — Il Ministero degli affari esteri non ritiene che il contributo annuo previsto in bilancio a favore dell'istituto per il medio e l'estremo oriente sia eccessivamente elevato, in quanto l'attività svolta dal predetto istituto si estende a diversi ed importanti settori ed ha un'importanza decisiva sia per tener viva e sviluppare di più la tradizione degli studi orientalistici in Italia, sia per promuovere reciproca conoscenza e contatti con i paesi dell'oriente; attività questa di carattere fundamentalmente culturale ma anche, in senso lato, politica, e come tale svolta in pieno accordo con il Ministero degli affari esteri.

Si deve ancora rilevare che l'attività dell'istituto non si limita alle campagne di scavi archeologici (cui altri paesi, ben lungi dal disinteressarsene, dedicano risorse superiori a quelle di cui l'istituto per il medio e l'estremo oriente può disporre), ma il predetto istituto, in base a particolari accordi conclusi con il Ministero degli affari esteri, destinerà parte del suo bilancio alla creazione e al finanziamento di due fra i più importanti istituti di cultura all'estero, quelli di Tokyo e di Nuova Delhi, che non avrebbero potuto per ora essere altrimenti aperti, non essendo stato ottenuto di aumentare adeguatamente i capitoli di bilancio destinati al finanziamento delle attività culturali all'estero.

Si osserva infine che — come è noto — il bilancio del Ministero degli affari esteri non è stato, dopo la guerra e la conseguente svalutazione della moneta, rivalutato alla stregua di quello di altri dicasteri ed in conseguenza (oltre a rappresentare, nell'insieme del bilancio nazionale, un onere nel suo complesso assai modesto), il Ministero stesso non può disporre sul suo bilancio di mezzi sufficienti a far fronte adeguatamente a tutte le sue esigenze. In tale condizione, non è sopprimendo talune attività proficue e trasferendo fondi da un capitolo all'altro che si potrà provvedere alle esigenze dell'assistenza agli emigrati, bensì riesaminando tutta la situazione del bilancio dello Stato ed effettuando ragionevoli economie in altri settori per i quali l'erario è chiamato ad assumere oneri non sempre proporzionati ai risultati che si ottengono.

Il Sottosegretario di Stato: FOLCHI.

DE CAPUA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere i provvedimenti che intendono

adottare a sollievo degli agricoltori, coltivatori diretti, per il violento nubifragio che si è abbattuto nella zona del sub-Appennino Dauno, provocando lo straripamento dei torrenti Vulgano e Calcere in agro di Biccari (Foggia).

L'interrogante è informato che sono state allagate vaste aree di vigneti e di campi seminati a grano, per cui il raccolto si presenta gravemente compromesso. (26620).

DE CAPUA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per avere notizie dei gravi danni sofferti dalle campagne dei comuni di Andria e Barletta e dei provvedimenti che si intende adottare per alleviare gli agricoltori, coltivatori diretti interessati.

Una violenta grandinata avrebbe colpito, il 30 maggio 1957, le zone Boccuta, Antenisi, Poggio Franco, Pozzelle, Rasciatano, dell'alto agro andriese.

I danni alle colture sarebbero ingenti, specie ai vigneti, mandorleti e oliveti.

Anche nell'agro di Barletta la grandine avrebbe prodotto ingenti danni, distruggendo, nella quasi totalità, le colture delle contrade da Canne Scavi a Mercante, pregiudicando sensibilmente la produzione di uva.

L'interrogante edotto che — dopo la recente brinata dei primi giorni del maggio 1957 — la grandine ha aggravato la crisi economica degli agricoltori e dei coltivatori diretti interessati, domanda solleciti, idonei provvedimenti. (26815).

DE CAPUA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale, delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere se siano informati degli ingenti danni alle colture negli agri dei comuni di Santeramo e Cassano (Bari), nei quali una violenta grandinata si è abbattuta il giorno 4 giugno; in particolare sulle campagne verso Gioia e Acquaviva.

Chicchi grossi quasi come mandorle hanno seriamente compromesso il raccolto dei vigneti e dei frumenti ancora verdi, specie nella zona di Barbieri attorno a Cassano Murge; e anche i mandorli e gli uliveti risultano colpiti.

L'interrogante chiede quindi di conoscere i provvedimenti e le provvidenze che si ritiene di dover adottare a favore dei coltivatori diretti e delle categorie agricole interessate. (26925).

DE CAPUA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere se sono informati dei gravi danni provocati dal maltempo e dalla gran-

dinata all'economia agricola della provincia di Bari e, in particolare, a quella del comune di Ruvo (Bari), poiché risultano particolarmente danneggiate le contrade Arena, Macchia di Rosa, Macchite, Madonna delle Grazie, Via Terlizzi e Aricorno.

L'interrogante chiede un sollecito accertamento dei danni — valutabili nella misura di oltre il 60 per cento — dall'ufficio tecnico erariale di Bari. (28380).

DE CAPUA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o intendano poter adottare a favore degli agricoltori e coltivatori diretti delle campagne di Fondola, Conadoro, Monachelle, Torre del Monaco, Tufare, Sant'Angelo, Santa Lucia, Serrone-Macario, San Luca, Monte d'Alba, Capiro, Moschetto, Leggera, Chiuso Milazzo, Carcano — nel comune di Trani (Bari) — cui il maltempo ha distrutto le colture arboree e particolarmente i vigneti. (28381).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha da tempo impartito disposizioni ai dipendenti ispettorati agrari di prestare una più assidua assistenza tecnica ai coltivatori nell'opera di ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole, nei casi in cui queste vengano danneggiate da avversità meteoriche o da calamità naturali.

Istruzioni sono pure state impartite perché ai coltivatori danneggiati venga accordata la priorità nel conferimento del grano all'ammasso, nonché nella concessione di contributi per l'acquisto di sementi selezionate, a norma della legge 16 ottobre 1954, n. 989, e dei contributi nella spesa per l'impiego di mano d'opera e nell'acquisto di attrezzature antiparassitarie previsti dalla legge 26 luglio 1956, n. 839, recante disposizioni per il miglioramento, l'incremento e la difesa antiparassitaria dell'olivicoltura.

In occasione delle avversità meteoriche e delle calamità naturali, che nella primavera scorsa hanno colpito varie zone del territorio nazionale, questo Ministero non ha mancato di intervenire con misure idonee a contenere le conseguenze dannose delle avversità stesse.

In particolare, sono state disposte assegnazioni straordinarie di fondi agli ispettorati agrari per la concessione di contributi per l'acquisto di sementi occorrenti per le risemine delle colture distrutte o per le semine di quelle di secondo raccolto.

Inoltre, con decreto interministeriale 21 giugno 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 dello stesso mese, n. 157, alle

aziende agricole che, per effetto delle avversità meteoriche verificatesi nella primavera scorsa, abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento della produzione lorda vendibile, sono state estese le provvidenze creditizie previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 838.

Questo Ministero ha poi promosso l'emanazione della legge 25 luglio 1957, n. 595, che, come è noto, al titolo III prevede la concessione di prestiti di conduzione, in denaro o in natura, al tasso del tre per cento a scalare, e con ammortamento in cinque anni a rata costante, a favore delle piccole aziende agricole che abbiano sofferto un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile a causa delle avversità meteoriche degli scorsi mesi di maggio e di giugno.

Di tali provvidenze potranno beneficiare anche i produttori agricoli dei comuni pugliesi danneggiati dalle calamità segnalate dall'interrogante.

Si aggiunge che il Ministero delle finanze ha disposto, in via amministrativa, la sospensione della riscossione delle rate dei mesi di giugno e di agosto della imposta e delle sovraimposte fondiari, nonché della imposta sui redditi agrari e addizionali gravanti sugli stessi redditi, a favore della generalità dei possessori di fondi rustici dei comuni nei quali gli infortuni in questione hanno provocato la perdita del 50 per cento, almeno, dei prodotti agricoli, con particolare riguardo al grano, alla vite e ai frutteti. Il relativo carico sarà ripartito in 12 trimestralità, a decorrere dalla rata di ottobre 1957.

Lo stesso Ministero ha poi confermato la validità delle disposizioni impartite lo scorso anno agli uffici provinciali dipendenti in merito alla moderazione delle imposte sui terreni e sui redditi agrari, nonché alla revisione degli estimi catastali in diminuzione, come previsto, rispettivamente, dagli articoli 43 e 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

Infine, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha impartito istruzioni ai prefetti delle province danneggiate perché vengano estesi al pagamento dei contributi agricoli unificati tutti i provvedimenti adottati dall'amministrazione finanziaria per i tributi erariali e perché, da parte delle commissioni di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, venga deliberata la revisione della base imponibile nei casi in cui dal danno sia derivato un minore impiego di mano d'opera nelle operazioni agricole.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

DE CAPUA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se è informato del disservizio telefonico del comune di Vieste (Foggia), che è collegato al capoluogo della provincia tramite il centralino di Vico del Gargano, cui fanno capo sei o sette comuni.

L'interrogante chiede quali possibilità vi sono per ottenere che la S.E.T. allacci direttamente a Foggia il centralino telefonico di Vieste, con linea propria che potrebbe appoggiarsi ai pali telegrafici Vieste-Manfredonia (Foggia).

L'interrogante infine domanda se sia possibile prorogare il funzionamento del servizio telefonico sino alle ore 13 la mattina, e sino alle ore 21 il pomeriggio. (27511).

RISPOSTA. — Sciogliendo la riserva fatta all'interrogante con la lettera n. GM. 23227/1107/27511 Int. del 2 agosto 1957 in risposta alla interrogazione (n. 27511) relativa al servizio telefonico nel comune di Vieste informo che in data 26 agosto 1957 la società esercizi telefonici (S.E.T.), concessionaria per la zona, tenuto conto dell'importanza turistica della predetta cittadina, ha realizzato un collegamento diretto fra quest'ultima località e Foggia, mediante l'installazione di un dispositivo permanente di transito presso la centrale di Vico.

Tale provvedimento, inteso a soddisfare le esigenze di cui si è fatto portavoce l'interrogante, è venuto ad integrare la preesistente organizzazione, mercé la quale il centralino interurbano di Vieste è collegato con un circuito diretto al centro rete di Vico Garganico che, oltre a servire diverse località garganiche, è a sua volta collegato con Foggia mediante quattro circuiti. È da notare che, di questi ultimi, tre circuiti sono stati attivati nei primi mesi del corrente anno 1957 con conseguente miglioramento delle condizioni di traffico con il capoluogo.

Per quanto riguarda il prolungamento dell'orario del posto telefonico pubblico di Vieste, pure auspicato dall'interrogante, la società concessionaria ha preso opportuni contatti con il comune al fine di poter concordare quanto occorre per venire incontro, ove possibile, anche a tale richiesta.

Il Ministro: MATTARELLA.

DE CAPUA. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale e delle finanze.* — Per conoscere se sono informati della violenta precipitazione verificatasi il 30 luglio 1957 in agro di Andria (Bari).

Una grandinata eccezionale ha prodotto danni agli orti e alle campagne; fiorenti oliveti, mandorleti e vigneti sono stati resi improduttivi, particolarmente nelle contrade Camaggio, Calvano, Madonna dei Miracoli, Monachella, Mastro Ottaviano, ecc.

L'interrogante domanda ai ministri interrogati — per la parte di propria competenza — se si ritenga di poter accogliere le richieste dei coltivatori danneggiati, come appresso:

1°) moderazione dell'imposta terreni e sovraimposte relative,

2°) sospensione e dilazione del pagamento dei contributi unificati in agricoltura;

3°) riesame dell'imponibile di mano d'opera;

4°) concessione di crediti fondiari a lunga scadenza, e basso tasso di interesse;

5°) concessione di cantieri di lavoro e di corsi di qualificazione oltre quelli compresi nel piano provinciale;

6°) erogazione straordinaria di fondi all'E.C.A. di quel comune per le necessità di pronto intervento. (28193).

RISPOSTA. — In merito alla soprascritta interrogazione si richiamano le notizie fornite da questa amministrazione nella risposta alla precedente interrogazione n. 27996 in merito ad altra analoga calamità atmosferica verificatasi nel territorio dello stesso comune di Andria.

Si aggiunge, ora, che le vigenti disposizioni sul credito agrario (legge 5 luglio 1928, n. 1760) già consentono agli agricoltori singoli od associati, che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni stesse, di far ricorso a prestiti di esercizio, a modico tasso di interesse, per le necessità di conduzione aziendale, ed a mutui trentennali di miglioramento fondiario col concorso statale del 2,50 per cento nel pagamento degli interessi.

In particolare, per il ripristino delle opere e delle colture arboree danneggiate, i coltivatori interessati possono fruire anche delle provvidenze creditizie recate dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1208, che prevede la concessione di mutui ventennali al tasso di interesse del 4,50 per cento a favore delle aziende agricole del Mezzogiorno e delle isole.

Per quanto concerne le agevolazioni fiscali e contributive, si ricorda che i possessori di fondi rustici effettivamente danneggiati possono ottenere moderazioni delle imposte sui terreni e sui redditi agrari, nonché la revisione degli estimi catastali, in diminuzione, come previsto, rispettivamente, dagli articoli 43 e 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato che, in considerazione delle particolari condizioni di disagio della provincia di Bari, nel concedere l'autorizzazione a stabilire l'obbligo dell'assunzione della mano d'opera agricola disoccupata per l'annata agraria 1957-58, è stato disposto: di contenere l'imponibile nei limiti delle esigenze tecnico-economiche aziendali specificate dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; di accordare ai coltivatori diretti il riconoscimento di una maggiore disponibilità di mano d'opera nei casi in cui il capo-famiglia ha figli dai 14 ai 18 anni di età, proporzionalmente al numero dei figli; di consentire una minore rigidità del calendario degli avviamenti, tenendo conto delle esigenze dei cicli colturali.

Circa poi la concessione di cantieri di lavoro, si comunica che nel piano provinciale predisposto dall'ufficio regionale del lavoro di Bari per l'esercizio finanziario 1957-58, sono previsti per il comune di Andria 6 cantieri di lavoro e di rimboschimento, che consentiranno l'impiego di 210 lavoratori per complessive 20.640 giornate lavorative e che saranno approvati dal Ministero del lavoro, non appena perverranno i relativi progetti.

Lo stesso Ministero ha anche assicurato che, non appena si sarà proceduto al finanziamento dei cantieri previsti nel piano provinciale, verrà esaminata, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, la possibilità di assegnazioni straordinarie.

Il Ministero dell'interno ha comunicato che i comuni di Andria e di Corato sono costantemente seguiti dalla prefettura di Bari, e che il trattamento ai rispettivi E.C.A. risente e si giova di questa speciale attenzione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

DE CAPUA E CACCURI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per avere notizie dei danni causati ai vigneti in agro di Ruvo di Puglia (Bari) dalla grandinata abbattutasi il 23 giugno 1957.

Le principali zone colpite sono la Marguglia, le Carrare, la Macchia, il Terreno bianco, Pantanello, Termini, ecc.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali provvidenze si ritiene possibile adottare per alleviare i coltivatori diretti e i piccoli agricoltori delle zone interessate. (27414).

(La risposta è identica a quella data alle interrogazioni n. 26620, 26815, 26925, 28380, 28381, del deputato De Capua, pubblicate a pagina xx).

DE CAPUA E CACCURI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per avere notizie dello stato della pratica relativa alla costruzione della strada di trasformazione Cagnano-Varano-San Nicola Imbuti (Foggia).

Gli interroganti sono informati che il progetto n. 1359, Arch. Cassa, venne trasmesso per l'approvazione e il finanziamento dal competente ufficio del genio civile di Foggia con nota del 19 febbraio 1953, n. 22214. (27161).

RISPOSTA. — La strada Cagnano-Varano-San Nicola Imbuti aveva formato oggetto di proposta da parte del consorzio generale di bonifica della Capitanata, sollecitato dalla sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise.

In sede di istruttoria del progetto, elaborato dal consorzio stesso e inoltrato alla Cassa per il Mezzogiorno dall'ufficio del genio civile di Foggia, si rilevava, però, che la strada, per altro non prevista nel piano generale di bonifica del Tavoliere, correva lungo il lago di Varano, attraverso terreni difficili che scendono rapidamente sul predetto lago, ad una distanza di circa 1,250-1,500 chilometri dalla statale n. 89.

Essa, pertanto, non veniva a soddisfare particolari esigenze della bonifica, nè, d'altra parte, risultavano nella zona superfici espropriate dall'ente riforma.

Si sarebbe, invero, con tale nuova strada realizzato un più diretto collegamento fra Cagnano Varano e San Nicola Imbuti, ma questo solo scopo non avrebbe giustificato una notevole spesa, calcolata in preventivo in 115 milioni di lire, nel settore della viabilità di bonifica, che presentava più notevoli e urgenti esigenze nella zona del Tavoliere.

Per tali ragioni di carattere tecnico ed economico, oltre che per il fatto che la strada non era prevista nel piano generale di bonifica del comprensorio, né nella zona interessata erano nel frattempo intervenute circostanze particolari che ne giustificassero la realizzazione, si ritenne opportuno accantonare il progetto.

Va, infine, considerato che, in sede di definizione finale del piano dodecennale, il consorzio generale per la bonifica della Capitanata non ha ritenuto di dover reinserire tra le sue richieste la strada in parola.

Il Ministro: CAMPILLI.

DEL FANTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se vorrà disporre l'accoglimento delle istanze presen-

tate, tramite la prefettura de L'Aquila, dall'amministrazione comunale di Vittorito riflettenti provvedimenti per danni causati alle colture.

L'intervento ministeriale a favore dei danneggiati dovrebbe concretarsi nella esenzione totale, per l'esercizio 1957-58, dalle imposte, sovrimeposte e supercontribuzioni erariali sui terreni e redditi agrari; esenzione, per lo stesso esercizio, dal pagamento dei contributi unificati; immediato accertamento dei danni da parte di tecnici agricoli funzionari dello Stato e conseguente contributo straordinario ai danneggiati.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere se non ritenga opportuno predisporre un provvedimento legislativo, simile a quelli già adottati per la Calabria e per il Polesine, e concernente l'applicazione di una addizionale sui ruoli « *pro danneggiati dell'Abruzzo* » (26978).

RISPOSTA. — Non appena verificatesi le gelate tardive della scorsa primavera, che hanno colpito con intensità varia diverse zone del territorio nazionale, questo Ministero è prontamente intervenuto, impartendo istruzioni ai dipendenti ispettorati agrari di prestare una più assidua assistenza tecnica ai produttori agricoli nell'opera di ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate.

A favore degli ispettorati agrari delle province sinistrate, sono state disposte assegnazioni integrative di fondi per la concessione, a norma della legge 16 ottobre 1954, n. 989, di contributi nella spesa di acquisto di sementi occorrenti per la risemina delle colture distrutte o per le semine di secondo raccolto. In particolare, alla provincia de L'Aquila sono stati all'uopo concessi 2 milioni di lire.

Inoltre, con decreto interministeriale 21 giugno 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 25 dello stesso mese, alle aziende agricole che a causa delle avversità meteorologiche della primavera scorsa abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, sono state estese le agevolazioni creditizie previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 836.

Si aggiunge che questo Ministero ha promosso l'emanazione della legge 25 luglio 1957, n. 595, la quale, come è noto, al titolo III prevede la concessione di prestiti di conduzione in denaro o in natura, al tasso del tre per cento a scalare, e con ammortamento in cinque anni a rata costante, a favore delle piccole aziende agricole che abbiano sofferto la perdita non inferiore al 40 per cento della produzione lorda vendibile per effetto delle av-

versità meteorologiche dei mesi di maggio e di giugno. Detta legge prevede altresì, al titolo IV, l'attuazione di provvidenze assistenziali, sotto forma di distribuzioni gratuite di grano, alle popolazioni bisognose delle zone sinistrate dalle cennate avversità atmosferiche, e in particolare ai contadini che abbiano avuto gravemente compromessi i risultati della campagna di produzione in corso.

Il Ministero dell'interno, in occasione delle avversità meteorologiche verificatesi nella provincia de L'Aquila nei giorni 7 ed 8 maggio 1957, ha autorizzato il prefetto ad erogare, tramite gli E.C.A., la somma di 15 milioni di lire per fronteggiare le necessità assistenziali delle popolazioni agricole danneggiate.

Il Ministero delle finanze ha disposto, in via amministrativa, la sospensione della riscossione delle rate dei mesi di giugno e di agosto della imposta e delle sovrimeposte fondiarie, nonché della imposta sui redditi agrari e sue addizionali. Il relativo carico sarà ripartito in 12 rate a decorrere dalla scadenza di ottobre. Lo stesso Ministero ha poi confermato la validità delle disposizioni impartite nel 1956 agli uffici provinciali dipendenti in merito alla moderazione delle imposte sui terreni e sui redditi agrari, nonché alla revisione degli estimi catastali di diminuzione, come previsto, rispettivamente, dagli articoli 43 e 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

Considerate le agevolazioni fiscali già accordate, il Ministero delle finanze non è favorevole alla richiesta emanazione di un provvedimento legislativo concernente l'applicazione di una addizionale *pro* danneggiati dell'Abruzzo.

Infine, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha impartito istruzioni perché vengano estesi al pagamento dei contributi agricoli unificati tutti i provvedimenti adottati dall'amministrazione finanziaria per i tributi erariali e perché da parte delle commissioni di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, venga deliberata la revisione della base imponibile, nel caso in cui dal danno sia derivato un minore impiego di mano d'opera nelle operazioni agricole.

Il Ministro: COLOMBO.

DEL FANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, di fronte alla reazione della opinione pubblica per i risultati degli esami di maturità e alle critiche non sempre prive di fondamento della stampa a tale proposito, non intenda affrettare la presentazione al Parlamento, richiedendone l'esa-

me con procedura di urgenza, del disegno di legge sulla riforma dell'esame di Stato che da gran tempo si dice essere in corso di redazione, e, per intanto, se non intenda impartire — come misura transitoria che risponderebbe ai più sani dettati della pedagogia — le opportune disposizioni perché nella prossima sessione autunnale le commissioni esaminatrici per la maturità classica e scientifica e per le altre prove di licenza degli istituti secondari superiori vengano rivedute in maniera che in ciascuna di esse sia assicurata la presenza di una più alta aliquota di professori insegnanti nell'istituto sede di esame; e se, infine, visto l'altissimo numero di rimandati nelle prove estive, il Ministero non intenda prendere un provvedimento straordinario per riammetterli alla sessione autunnale. (28275).

RISPOSTA. — Le informazioni avute, e in primo luogo quelle degli ispettori ministeriali che da tutte le zone sono rientrati in sede, assicurano senza possibilità di dubbi che l'andamento degli esami di maturità e di abilitazione nel suo complesso è stato normalissimo.

A Roma, per esempio, si sono registrate, negli ultimi tre anni, le seguenti percentuali di candidati approvati e respinti nelle sessioni estive degli esami di maturità e scientifica e di abilitazione magistrale:

Tipo d'esame	1954-55	1955-56	1956-57
Maturità classica:			
Approvati	32,79%	33,38%	34,45%
Respinti	15,92%	15,40%	13,45%
Maturità scientifica:			
Approvati	30,85%	23,43%	26,61%
Respinti	15,43%	18,47%	23,50%
Abilitazione magistrale:			
Approvati	18,06%	20,19%	21,30%
Respinti	25,88%	22,65%	20,45%

Come si vede, in tutti e tre i tipi d'esame, la percentuale dei promossi in prima sessione è aumentata, mentre diminuita è la percentuale dei respinti, eccezione fatta per la sola maturità scientifica.

La complessiva, evidentissima normalità dei risultati, pertanto, non giustifica affatto il tono allarmistico assunto da una parte della stampa.

Quanto ai provvedimenti proposti dall'interrogante, essi non potrebbero, comunque, essere attuati se non dopo una modifica delle norme che attualmente disciplinano gli esami di Stato.

Ora, a parte l'impossibilità materiale di realizzare una modificazione delle norme anzidette prima dell'inizio delle sessioni di riparazione, il Ministero non ravvisa l'opportunità di introdurre nel complesso sistema dell'esame di Stato innovazioni parziali.

Circa l'ammissione dei candidati respinti agli esami di riparazione, essa equivarrebbe ad un annullamento dei giudizi espressi dai commissari. Com'è noto però l'autonomia del giudizio di merito, nelle prove d'esame, è ed è sempre stato principio fondamentale dell'attività delle commissioni.

Il Ministro: MORO.

DEL FANTE. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se e quando sarà provveduto al finanziamento del secondo lotto dei lavori relativi alla sistemazione della strada provinciale Penne-Farindola.

I relativi progetti sono stati da tempo inoltrati ed approvati anche dalle autorità provinciali competenti. (28291).

RISPOSTA. — Il finanziamento del secondo lotto di lavori per la sistemazione della strada Penne-Farindola potrà essere preso in esame dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno in sede di formulazione del programma suppletivo di viabilità ordinaria, in seguito alla emanazione della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Il Ministro: CAMPILLI.

DE MARZI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare verso i responsabili dell'importazione in Italia di 5 mila quintali di polli congelati con le interiora, importazione che non è permessa dal decreto-legge pubblicato l'11 gennaio 1923 e tuttora vigente per ragioni sanitarie ed a difesa del consumatore. (27692).

RISPOSTA. — Dal 1° giugno 1956 al 30 giugno 1957 sono stati importati dall'Argentina diversi quantitativi di polli congelati, scortati da certificati di origine e sanità rilasciati dalla competente autorità governativa argentina, confezionati in cassette contenenti 12 polli ciascuna.

Il controllo sanitario, eseguito dal veterinario del porto di Genova a norma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, dell'articolo 53 del regolamento di polizia veterinaria e dell'articolo 7 dell'ordinanza mi-

nisteriale 1° giugno 1923, evidenziò, attraverso l'esame esterno dei singoli pezzi di ogni partita, la buona qualità e la commestibilità del prodotto. Trattandosi di notevoli quantitativi di merce e di prodotto congelato, l'ispezione della cavità addominale fu eseguita — previo congelamento — per campione (il controllo sanitario di ciascun animale non sarebbe attuabile in quanto comporterebbe il deterioramento o la perdita della merce), su esemplari scelti a caso da diverse confezioni, i quali risultarono sviscerati mediante asportazione degli intestini. Sulla scorta dei certificati di origine e sanità ed in seguito alla ispezione eseguita, fu concesso il nulla osta dal veterinario del porto di Genova all'importazione della merce in parola, che venne, quindi, depositata in alcuni magazzini di Milano.

Successive segnalazioni a questi uffici, hanno, tuttavia, consentito di stabilire che, frammisti a quelli sviscerati, si trovavano, in modesta percentuale (8-10 per cento), polli non sviscerati o non completamente sviscerati (nella grande maggioranza erano stati asportati l'ovidutto o l'intestino o entrambi (rimanendo sul posto lo stomaco muscolare o il fegato). In ogni caso, gli intestini si presentavano completamente vuoti, per cui è da ritenere che la non completa sviscerazione di alcuni polli sia in relazione con la tecnica meccanica usata per il trattamento stesso.

Il 9 luglio 1957, con telegramma n. 640/47294, diretto al prefetto di Milano, è stato, pertanto, disposto il vincolo sanitario nei confronti della partita di pollame argentino in contestazione, al fine di effettuare la cernita del pollame sviscerato da quello non sviscerato.

Il provvedimento è stato successivamente revocato, dopo gli opportuni accertamenti, risultati favorevoli. La vendita della residuale merce è stata così autorizzata, a condizione però che venga effettuata sotto il diretto controllo dell'autorità sanitaria.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. MOTT.

DE MARZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere in quale maniera ritiene di venire incontro alle esigenze dei profughi residenti in Bari e che pagano, come canone di fitto, per l'uso degli appartamenti, appositamente costruiti per essi, cifra superiore a quelle corrisposte dagli inquilini dell'I.N.A.-Casa e delle case popolari. (28278).

RISPOSTA. — L'Istituto autonomo per le case popolari di Bari è stato interessato da

questo Ministero al fine di esaminare la possibilità di contenere il più possibile la quota parte relativa alle spese generali di amministrazione e di manutenzione degli alloggi per i profughi, colà costruiti in applicazione dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

Senonché detto istituto ha chiarito che i canoni di affitto di che trattasi sono stati determinati in base al disposto dell'articolo 24 della citata legge n. 137, precisando, altresì, per quanto concerne la quota per spese generali di amministrazione e gestione, che è stata applicata l'1,40 per cento al posto dell'1,50 per cento praticato per le case popolari.

D'altra parte va osservato che, pur trattandosi di nuove costruzioni per le quali non si presenta almeno per ora l'onere della manutenzione, l'Istituto case popolari ha necessità di accantonare fin dall'inizio, tra le spese generali, anche quelle di manutenzione degli alloggi al fine di costituire un fondo che nel prossimo futuro, per effetto del naturale deterioramento degli stabili, dovrà soddisfare le relative esigenze.

A ciò aggiungasi che la diffusa e protratta morosità da parte degli assegnatari delle case ha in effetti limitato a somme esigue le quote per le spese generali percepite dall'istituto, il quale, oltre tutto, è tenuto a versare al tesoro dello Stato, entro il 15 di ogni mese, la quota del 2 per cento annuo del costo di tutti gli alloggi, ivi compresi quelli assegnati a profughi inadempienti.

Si fa presente infine che è in corso di studio uno schema di disegno di legge, che, modificando il disposto degli articoli 24 e 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ridurrà dal 2 per cento allo 0,50 per cento la quota annua dovuta allo Stato per l'ammortamento delle spese di costruzione. Ciò appunto allo scopo di rendere, per l'avvenire, meno onerosi i canoni di locazione a carico degli assegnatari degli alloggi.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

DE VITA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia secondo la quale il provveditore agli studi di Trapani avrebbe soppresso nel marzo 1957 la scuola elementare statale di Torregiano (Marsala) per favorire una scuola sussidiaria del luogo. (26093).

RISPOSTA. — Premetto che la competenza in materia di istruzione elementare in Sicilia è devoluta, per legge, esclusivamente al Governo regionale.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1957

Questo, esaminati gli atti relativi ad una ispezione appositamente disposta, ha rilevato che in contrada Torregiano mancavano le condizioni che potevano giustificare la creazione di una scuola statale. Gli alunni frequentati erano, infatti, appena 14.

In considerazione di ciò, il Governo regionale è venuto nella determinazione di non sopprimere la scuola sussidiaria già istituita, ed ha pertanto invitato il provveditore agli studi di Trapani a volere spostare la scuola d' Stato in altra località idonea, lasciando funzionare nella contrada Torregiano la sola scuola sussidiaria.

Il Ministro: MORO.

DI GIACOMO. — *Al Ministro degli affari esteri* — Per conoscere:

1°) se è vero che ad alcuni ufficiali già in servizio permanente effettivo ed appartenenti al corpo di sicurezza della Somalia, i quali contrassero malattie riconosciute dipendenti da cause di servizio prestato in quel territorio, non sia stata ancora corrisposta la speciale indennità Somalia per il periodo di ricovero in luogo di cura e quello successivo di licenze ordinarie e di convalida, beneficio che precede l'aspettativa a norma dell'articolo 21 della legge sullo stato degli ufficiali e delle disposizioni contenute nella circolare numero 100001/1/1-B-110-1-1 del 1° gennaio 1950 del segretariato generale presso il Ministero della difesa (esercito) tuttora in vigore;

2°) se è vero che agli stessi ufficiali, per il preciso disposto dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2359, è stata corrisposta detta indennità per il periodo di aspettativa, onde deve ritenersi quesito ed impregiudicato, il periodo precedentemente trascorso in licenza ordinaria e di convalida che costituisce parte integrante ed inscindibile del medesimo stato sanitario derivante dalla infermità contratta in servizio ed in Somalia e che diede luogo al provvedimento di temporanea inabilità, e per taluno di essi, ancora in giovane età, alla susseguente cessazione dal servizio permanente effettivo;

3°) se è vero che, per effetto del testo unico sugli assegni degli ufficiali dell'esercito e delle norme contenute nella ministeriale n. 180/A.I.E. del 1° maggio 1955 del Ministero della difesa (esercito) — direzione generale dei servizi di commissariato ed amministrativi — agli ufficiali in licenza di convalida per infermità contratte per cause di servizio competono gli assegni del servizio attivo e, pertanto, nel caso in esame, trattandosi di uffi-

ciali che all'atto del ricovero in luogo di cura erano in forza al deposito misto della Somalia, quegli assegni corrisposti ai pari grado in Somalia;

4°) se è ammissibile in punto di fatto e di diritto che il personale di cui sopra, per effetto della stessa posizione di inabilità temporanea ed a causa della medesima infermità contratta nelle cennate condizioni di tempo, di luogo e di servizio, venga a godere di un trattamento difforme, in quanto in primo tempo parziale (assegni metropolitani) e successivamente intero (assegni somali);

5°) se è vero che ad altri ufficiali tuttora in servizio permanente effettivo, venuti a trovarsi dopo il 1° gennaio 1953 nella medesima posizione di stato, e cioè ricoverati in luoghi di cura metropolitani e successivamente inviati in licenza di convalida per infermità contratte e riconosciute dipendenti da cause di servizio prestato in Somalia, l'A.F.I.S., con disposizione n. 115555/A.A.M. del 29 marzo 1956 abbia corrisposto integralmente gli assegni già goduti in Somalia, mentre si ostina a negarli a coloro che, come sopra, furono collocati in aspettativa e successivamente esonerati dal servizio attivo per gli stessi motivi di salute;

6°) se è vero che l'Avvocatura generale dello Stato, all'uopo interessata dalla direzione generale Somalia, ebbe ad emettere sin dal dicembre 1956 chiaro e preciso parere conforme alla tesi dell'uniformità di tale trattamento, e la direzione generale Somalia non ha a tutt'oggi praticamente seguito il competente parere da essa provocato;

7°) per quali motivi, infine, l'A.F.I.S. non ha creduto di dovere ottemperare a chiare norme di legge e di disposizioni che non lasciano alcun dubbio circa la loro interpretazione ed applicazione, e per quali motivi la direzione generale Somalia, interessata sin dal 1° luglio 1955 a spiegare il suo intervento nella vertenza amministrativa, si è sempre limitata a fare da passacarte tra i singoli interessati e l'A.F.I.S., declinando la responsabilità del suo autorevole giudizio, fino a lasciare inavaso a tutt'oggi un atto di diffida giudiziale ad essa notificato dagli interessati il 21 settembre 1956. (26868).

RISPOSTA. — Gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed appartenenti al corpo di sicurezza della Somalia, sia che abbiano contratto malattie sia che non le abbiano contratte, sono stati sempre regolarmente liquidati da parte dei competenti organi dell'amministrazione fiduciaria italiana della Soma-

lia, ai termini delle particolari disposizioni vigenti in materia per quel territorio ed entro i limiti da esse posti; non escluso quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2359.

Del pari, nel liquidare al predetto personale quanto di sua competenza, l'A.F.I.S. ha tenuto anche presenti, in quanto applicabili, le norme emanate in materia dal Ministero della difesa.

In particolare, agli ufficiali posti in licenza di convalescenza e successivamente in aspettativa per malattia dipendente da causa di servizio, contratta in quel territorio l'A.F.I.S. ha corrisposto — in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359, e tenendo conto della facoltà concessa all'amministrazione dall'articolo 5 del suddetto decreto — il trattamento « Somalia » durante la licenza di convalescenza, limitatamente però ad un periodo massimo di giorni 15 per ogni anno di effettivo servizio ivi prestato dagli interessati.

Allo scadere di tale periodo il trattamento « Somalia » è stato in tutti i casi sospeso, pur eventualmente perdurando la licenza di convalescenza; esso è stato poi nuovamente corrisposto se e in quanto il personale interessato sia stato collocato in aspettativa, sempre per malattia dipendente da causa di servizio contratta in quel territorio.

Non risulta che da parte della predetta amministrazione siano state adottate ingiustificate difformità di trattamento verso taluni ufficiali rispetto ad altri.

Se nei confronti di qualche caso potevano risultare meno chiare l'interpretazione e l'applicazione delle norme di legge, tanto l'A.F.I.S. che gli uffici del Ministero degli affari esteri non hanno mancato di interpellare, rispettivamente l'Avvocatura erariale della Somalia e l'Avvocatura generale dello Stato, attenendosi costantemente ai loro pareri.

È ovvio d'altra parte che, qualora esistano casi concreti in cui possa sembrare ad eventuali interessati che non siano state rispettate nei loro confronti le norme di legge, è ad essi data la possibilità di ricorrere alle normali vie della giustizia amministrativa.

Il Sottosegretario di Stato. FOLCHI.

DI MAURO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali misure intende prendere per fare dare quanto dovuto dall'ispettorato foreste di Caltanissetta ai braccianti agricoli, che hanno lavorato alle

sue dipendenze dal dicembre 1954 al dicembre 1956.

In questo periodo, i braccianti agricoli alle dipendenze dell'ispettorato foreste o delle ditte che effettuavano i lavori per conto di esso, sono stati retribuiti con un salario giornaliero di lire 760, mentre il contratto provinciale prevede un salario di lire 865.

La vertenza iniziata dai lavoratori interessati per avere la differenza paga non si è potuta ancora definire per l'atteggiamento negativo assunto dall'ispettorato. (27274).

RISPOSTA. — L'ispettorato ripartimentale delle foreste di Caltanissetta ha in corso la revisione dei listini paga dei braccianti agricoli che hanno prestato servizio alle sue dipendenze dal dicembre 1954 al dicembre 1956, allo scopo di provvedere al pagamento della integrazione del salario ad essi corrisposto.

Tale revisione, però, incontra non lievi difficoltà specialmente per l'elevato numero dei lavoratori interessati.

Non va taciuto, poi, che il proposto conguaglio dovrà riportare l'approvazione dal competente ufficio provinciale del lavoro.

Il Ministro. COLOMBO.

FAILLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, valutata la estrema urgenza dell'opera ed anche allo scopo di contribuire ad alleviare la grave disoccupazione operaia esistente nella zona, abbia disposto od intenda comunque disporre l'accoglimento dell'istanza avanzata il 25 settembre 1956 dal comune di Scicli (Ragusa) ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, e relativa al finanziamento di un progetto comportante la spesa di lire 92 milioni per la demolizione, la ricostruzione e l'ampliamento della locale scuola di avviamento professionale. (27759).

RISPOSTA. — La domanda del comune in parola sarà esaminata, con la dovuta attenzione, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, in sede di elaborazione dei programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici previsti dalla legge citata.

Desidero, per altro, precisare che si tratta, nella specie, di una richiesta di contributo integrativo, avendo già il comune in parola ottenuto un primo contributo nella spesa di lire 25 milioni allora ritenuta necessaria alla costruzione dell'edificio scolastico.

Il Ministro. MORO.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1957

FAILLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, in considerazione del deplorabile stato in cui trovasi buona parte dell'arredamento delle scuole elementari in Scicli (Ragusa), abbia disposto o intenda sollecitamente disporre il finanziamento del progetto di lire 11 milioni trasmesso nel 1956 dal comune in parola per il tramite del provveditorato agli studi ed ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645. (27760).

RISPOSTA. — La domanda del comune in parola sarà esaminata, con la dovuta attenzione, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, in sede di elaborazione dei programmi da ammettere ai benefici previsti dalla legge citata.

Il Ministro: MORO.

FAILLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se gli organi competenti del suo dicastero abbiano preso in adeguata considerazione lo stato di estrema carenza degli edifici scolastici destinati alla istruzione elementare nel comune di Scicli (Ragusa), popoloso centro di oltre 25 mila abitanti. E per sapere se, di conseguenza, siano stati decisi o si intenda sollecitamente decidere i seguenti finanziamenti, a norma della legge 9 agosto 1954, n. 645:

a) costruzione scuole elementari nelle contrade Milizie (lire 6 milioni), Giarrantini (lire 11 milioni e 500 mila), Lincino (lire 6 milioni), Fiumelato (lire 11 milioni e 500 mila), Fumarie (lire 11 milioni e 500 mila), Cozzo Chiesa (lire 11 milioni e 500 mila);

b) costruzione scuole elementari nella frazione Cava d'Aliga (lire 11 milioni e 500 mila);

c) costruzione scuole elementari nella frazione di Donnalucata (lire 16 milioni e 200 mila). (28174).

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione precedente).

FIorentino. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla interrogazione (n. 22925) rivolta sull'opera di devastazione compiuta contro il tipico complesso architettonico barocco di Palma di Montechiaro (Agrigento), costituito dalla chiesa madre dell'architetto Angelo Italia e da due oratori laterali.

Premettendo di non avere avuto « praticamente modo di venire a conoscenza dei fatti in tempo utile, onde poter intervenire con le azioni cautelative del caso » la riposta n. 5004 del 12 febbraio 1957 alla citata interrogazione

informava l'interrogante che era stato già invitato l'arciprete della chiesa in oggetto con nota inviata per conoscenza anche al vescovo di Agrigento, a restituire alla primitiva destinazione gli arredi rimossi abusivamente, e al tempo stesso a riferire dettagliatamente sui lavori effettuati e da effettuare; che, finanziate per l'importo di lire 4 milioni 855.500, erano state autorizzate verbalmente e senza alcun progetto opere di riparazione di alcuni danni alle coperture » allo scopo di salvaguardare gli affreschi sottostanti; che, comunque, si sarebbe avuto cura di « seguire la questione per ogni ulteriore azione da svolgersi per la tutela del monumento ».

Risulta intanto che non sono stati restituiti: due armadi originali del 700 artisticamente decorati, né i quadri — oltre dieci — del pittore Domenico Provenzani della scuola siciliana del 700; che niente è stato fatto per porre rimedio alle deturpazioni del prospetto della chiesa e per ricostruire la torre campanaria, ingiustificatamente demolita, come la volta affrescata dallo stesso Domenico Provenzani, purtroppo irrimediabilmente perduta.

Sicché l'interrogante chiede di conoscere soprattutto se il ministro non ritenga adottare concreti ed urgenti provvedimenti:

1°) per tutelare la integrità del monumento con opportune opere di rimozione e di ricostruzione;

2°) per recuperare gli arredi e i dipinti sottratti;

3°) per perseguire con rigore legale i responsabili delle sottrazioni, delle demolizioni e degli altri danni apportati; coloro che il denaro pubblico, concesso dallo Stato per la conservazione del patrimonio architettonico ed artistico del paese, hanno impiegato invece per danneggiarlo e distruggerlo. (25720).

RISPOSTA. — A seguito della risposta data alla interrogazione con nota soprariportata e sciogliendo la riserva ivi formulata, comunico che, in base agli accertamenti compiuti dalla soprintendenza ai monumenti di Palermo, risulta che le quattordici tele ed il quadro detto della Madonna della Abbondanza (opera di Domenico Provenzani) che decoravano le pareti dell'oratorio del rosario annesso alla chiesa madre, furono effettivamente rimosse per essere esposte alla mostra d'arte sacra ad Agrigento. Esse, però, in tale occasione furono restaurate dal locale museo civico ed ora sono state riconsegnate alla chiesa madre in attesa di essere ricollocate al loro posto, non appena saranno eseguite le più urgenti opere di restauro delle pareti dell'oratorio.

Per quanto concerne la porta di accesso alla sagrestia in stile del 700 veneziano, essa risulta al suo posto, mentre, circa i due armadi angolari della stessa epoca, risultano notizie contrastanti relative ad una loro distruzione in epoca lontana o ad avvenute alienazioni.

Per quanto riguarda, poi, i vari lavori eseguiti sopra l'oratorio del rosario al campanile di destra della chiesa, al sagrato e alle scalinate in modo effettivamente non molto aderenti ai caratteri dell'immobile, l'onere è stato sostenuto dalla regione siciliana e le opere sono state dirette dall'ufficio del genio civile, mentre la soprintendenza ai monumenti di Palermo, non ricevendo in tempo utile dagli anzidetti enti il preannuncio della esecuzione dei lavori, non ha potuto fornire, come sarebbe stato certamente opportuno, i suggerimenti necessari per la migliore attuazione dei progetti nell'interesse della tutela artistica della chiesa.

Per altro, mentre l'arciprete di Palma Montechiaro e l'ufficio del genio civile, diffidati dall'eseguire opere di qualsiasi genere nell'ambito del complesso monumentale, hanno assicurato di attenersi scrupolosamente alle direttive della soprintendenza, nessun'altra opera risulta in progetto.

Circa la ricostruzione del piccolo campanile posto sull'oratorio del Santissimo Sacramento e le altre opere necessarie per la conservazione degli oratori che consentano la ricollocazione delle tele del Provenzani, assicuro l'interrogante che il problema sarà senz'altro esaminato non appena lo consentiranno le condizioni di bilancio, i cui scarsi fondi attuali sono impegnati per opere indilazionabili da tempo in programma.

Il Ministro. MORO.

FRANCESCHINI GIORGIO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se non ritenga opportuno proporre provvedimenti legislativi a favore dei farmacisti deportati in Germania, in occasione della seconda guerra mondiale.

Osserva l'interrogante che tale categoria di perseguitati politici venne esclusa dai benefici della legge 21 marzo 1953, n. 168, con la quale si bandì un concorso per il conferimento di farmacie a perseguitati politici.

Un provvedimento del tipo di quello suggerito dall'interrogante potrebbe essere facilitato dal fatto che una quarantina circa di farmacie, riservate ai sensi della citata legge a farmacisti perseguitati politici, non è stata assegnata e che, d'altra parte, è attualmente all'esame della Camera dei deputati il pro-

getto di legge n. 2833 (già approvato dal Senato) riguardante l'estensione dei benefici della legge 21 marzo 1953, n. 168, ad altre categorie di perseguitati politici. (26988).

RISPOSTA. — L'articolo 1 della legge 11 maggio 1951, n. 367, autorizzava, come è noto, il bando di un concorso nazionale per il conferimento di farmacie, riservato ai diplomati o laureati in farmacia od in chimica farmacia condannati dal tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008, o assegnati al confino di polizia o che avessero subito carcerazione per attività antifascista.

Con successiva legge 21 marzo 1953, n. 168, furono approvate le norme di attuazione per l'espletamento del suddetto concorso, dal quale, per altro, rimasero esclusi alcuni farmacisti che avevano riportato la condanna penale per motivi politici o avevano subito il confino di polizia o la carcerazione per attività antifascista prima di conseguire il diploma o la laurea. In conseguenza, è stata presentata al Senato della Repubblica la proposta di legge n. 2833, per la estensione dei benefici di cui alla legge 1951 n. 367 a tutti i diplomati e laureati in farmacia o in chimica farmacia condannati dal tribunale speciale o assegnati al confino di polizia o carcerati per attività antifascista, qualunque sia stata l'epoca del provvedimento, purché non iscritti nell'albo professionale prima del 25 luglio 1943 per effetto del provvedimento stesso.

Ciò premesso, è da ricordare che la legge predetta riveste carattere di eccezionalità, i benefici previsti dalla norma non possono, pertanto — senza violare la volontà del legislatore — essere estesi ad altre categorie di farmacisti (oltre quelle espressamente previste dalla legge stessa), come quella dei deportati in Germania durante l'ultimo conflitto mondiale.

A ciò aggiungasi che il problema, specificamente considerato dal legislatore del tempo, è stato risolto in senso negativo in virtù dell'articolo 7 della legge 11 maggio 1951, n. 367, il quale ha escluso dal concorso nazionale riservato a « coloro che abbiano beneficiato o comunque possano beneficiare di precedenti disposizioni legislative dirette a favorire la loro partecipazione ai concorsi per il conferimento di farmacie ». Tale è il caso dei reduci dalla deportazione, ai quali, in virtù del decreto-legge 4 agosto 1945, n. 467, sono state estese le norme di favore previste dal decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per la partecipazione ai pubblici concorsi.

L'Alto Commissario. MOTT.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1957

GALLICO SPANO NADIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere per quali motivi la provincia di Cagliari è stata esclusa dalle provvidenze accordate alle province colpite dalle brinate e dalle gelate dell'aprile 1957, sebbene in numerosi centri (Serramanna, Villasor, Samassi, Sanluri, Decimomannu, San Sperate, Assemmini, San Gavino, Villacidro) vigneti, orti, carciofaie, ecc., siano stati distrutti talvolta in misura superiore al 50 per cento. (27948).

RISPOSTA. — In merito alla mancata inclusione della provincia di Cagliari nel novero di quelle ammesse a fruire delle agevolazioni fiscali adottate per le zone del territorio nazionale danneggiate dalle brinate verificatesi nello scorso aprile 1957, si precisa che l'elenco di dette province è stato redatto, nell'ambito della sua competenza e dopo i necessari accertamenti, dal Ministero delle finanze.

Per quanto di competenza di questo Ministero, si fa presente che, a seguito delle gelate tardive della scorsa primavera, questo Ministero ha assegnato all'ispettorato agrario di Cagliari la somma di 2 milioni di lire per la concessione, a norma della legge 16 ottobre 1954, n. 989, di contributi per l'acquisto di sementi occorrenti per la risemina delle colture distrutte o per le semine di secondo raccolto.

Inoltre, con decreto interministeriale 21 giugno 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dello stesso mese, gli istituti esercenti il credito agrario sono stati autorizzati a prorogare fino a 24 mesi la scadenza delle operazioni di credito agrario e di esercizio effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita dc' 40 per cento del prodotto lordo vendibile per effetto delle avversità meteoriche verificatesi durante la scorsa primavera.

Infine, come è noto all'interrogante, questo Ministero ha promosso l'emanazione della legge 25 luglio 1957, n. 595, che al titolo III prevede la concessione di prestiti di conduzione, in denaro o in natura, al tasso del 3 per cento a scalare, e con ammortamento in cinque anni a rata costante, a favore delle piccole aziende agricole che a causa delle avversità atmosferiche dei mesi di maggio e giugno 1957 abbiano subito una riduzione nella produzione lorda vendibile non inferiore al 40 per cento.

Di tali provvidenze potranno beneficiare anche i produttori agricoli della Sardegna che si trovano nelle condizioni previste dai suddetti provvedimenti.

Il Ministro: COLOMBO.

GASPARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia:

a) che nessun provvedimento disciplinare sia stato adottato nei confronti dell'insegnante elementare Francesco Scotti, titolare della frazione Acquaviva del comune di Roccaspinalveti (Chieti), nonostante che lo stesso si fosse reso responsabile di fatti assai gravi, quali l'aver omesso di impartire, per circa sei mesi, l'insegnamento ai propri alunni come sarebbe stato accertato, per concorde dichiarazione degli alunni e dei genitori, dall'esame dei documenti scolastici e dalla assoluta sconoscenza da parte degli alunni delle cognizioni più elementari che avrebbero dovuto apprendere;

b) che lo Scotti, pur di fronte alle irrefutabili prove che documentano la gravità dei fatti commessi, invece di fornire o tentare di fornire delle giustificazioni, ricorreva al comodo ripiego di farsi passare molto comodamente per vittima di non si sa quali oscure macchinazioni di natura politica, ed in tale veste richiedeva l'ausilio di un partito politico per sfuggire a quelle che erano le proprie precise responsabilità;

c) che dirigenti e personalità politiche qualificate siano intervenute presso le competenti autorità scolastiche (direzione didattica, ispettorato, provveditorato) per ottenere, con mezzi non ortodossi e con il comodo pretesto di un fantasioso vittimismo politico, che nessun provvedimento disciplinare venisse adottato nei confronti dell'insegnante Francesco Scotti.

Se, a seguito di tale situazione che ha giustamente scandalizzato tutti gli insegnanti abituati a fare, con onestà e abnegazione, il proprio dovere, non si ritenga necessario inviare un ispettore ministeriale il quale:

1°) accerti la sussistenza o meno dei fatti attribuiti all'insegnante elementare Francesco Scotti e le pretese pressioni di natura politica contro di lui;

2°) accerti se, a richiesta del suddetto insegnante, vi siano state o meno delle intollerabili ed inammissibili pressioni politiche che con il pretesto di garantire lo Scotti da interventi di natura politica, miravano ad impedire il regolare svolgersi di una vicenda di chiaro carattere disciplinare;

3°) accerti se vi siano stati o meno funzionari i quali si siano prestati a subire le suddette indebite pressioni pro o contro lo Scotti, e nel caso deprecato di esito positivo degli accertamenti stessi, proponga quei rigorosi esemplari provvedimenti disciplinari che sa-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1957

ranno ritenuti di giustizia, al fine di evitare che comodi pretesti politici possano servire da scudo a chi omette di adempiere a quelli che sono i suoi più elementari doveri di istituto. (26470).

RISPOSTA. — Informo l'interrogante di aver disposto affinché un ispettore del Ministero si rechi a Chieti per svolgervi una inchiesta in merito a quanto viene segnalato nella interrogazione.

Mi riservo quindi di far seguito alla presente non appena possibile.

Il Ministro: MORO.

GASPARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Allo scopo di conoscere se non ritengano opportuno considerare la possibilità della costruzione di un lago artificiale, mediante lo sbarramento del corso del torrente Verde in agro di Roio del Sangro e di Borrelli (Chieti), che permetterebbe, secondo la più progredita tecnica della irrigazione artificiale nelle zone collinari mediante laghetti artificiali, di assicurare la irrigazione di una vasta zona con una spesa modestissima.

Detta opera, che, a parere dei tecnici locali, sarebbe di facile realizzazione, contribuirebbe in maniera decisiva a risolvere il problema della gravissima depressione economica in una vasta zona della media valle del Sangro, portando ad una altissima produzione terreni che ora hanno solo potenzialmente tale possibilità perché pressoché abbandonati per mancanza di irrigazione. (26650).

RISPOSTA. — Il torrente Verde è un piccolo corso d'acqua che ha origine in comune di Rosello, sulle pendici occidentali del colle Montagnola a 1.050 metri sul livello del mare e, dopo aver attraversato per breve tratto il territorio dei comuni di Rosello e Borrello, sfocia nel fiume Sangro.

In considerazione del suo breve percorso, detto torrente ha una bacino imbrifero molto modesto, e pertanto non offre la possibilità di alimentare laghi artificiali di grande invaso.

Più agevole, invece, risulterebbe la costruzione di serbatoi aziendali ed interpoderali che, quali opere di miglioramento fondiario potrebbero fruire, oltre che dei normali contributi a norma delle leggi vigenti, anche di un premio del 25 per cento previsto dalla Cassa per il Mezzogiorno per questo particolare tipo di opere.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

GASPARI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Allo scopo di conoscere quali provvedimenti ritengano di adottare a favore dei contadini del comune di Tornareccio (Chieti) i quali, a seguito di un violento nubifragio, hanno avuto distrutto oltre il 90 per cento del raccolto dell'annata in corso. (28250).

RISPOSTA. — Questo Ministero, non appena avuta notizia dal prefetto di Chieti dei gravi danni arrecati all'agricoltura di quella provincia dalla violenta grandinata abbattutasi nel luglio 1957, ha tempestivamente interessato il Ministero dell'agricoltura e delle foreste perché, nel quadro delle provvidenze assistenziali concordate con questa amministrazione, esaminasse benevolmente la possibilità di comprendere la provincia di Chieti nel piano delle assegnazioni di grano delle scorte statali, per la distribuzione a titolo gratuito agli agricoltori bisognosi.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha quindi impartito disposizioni all'ispettore provinciale agrario di Chieti di prestare una più assidua assistenza tecnica ai coltivatori, nell'opera di ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dalla predetta grandinata.

Istruzioni sono pure state impartite perché, nei casi di aziende a coltura promiscua, venga accordata ai coltivatori la priorità nel conferimento del grano all'ammasso, nonché nella concessione di contributi per l'acquisto di sementi selezionate, a norma della legge 16 ottobre 1954, n. 989.

I coltivatori del comune di Tornareccio possono poi avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario. Infatti, l'articolo 2 di detta legge offre la possibilità di contrarre con gli istituti di credito agrario prestati di esercizio per le necessità di conduzione aziendale, e l'articolo 8, secondo comma, della stessa legge prevede la concessione di dilazioni fino ad un anno della scadenza delle cambiali agrarie, nel caso di mancato o insufficiente raccolto.

Si aggiunge, infine, che la situazione delle aziende agricole danneggiate da avversità meteoriche verificatesi successivamente ai periodi di tempo previsti dalla recente legge 25 luglio 1957, n. 595, sarà tenuta in particolare considerazione in sede di applicazione della legge stessa.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SALIZZONI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1957

GASPARI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Commissario per il turismo.* — Allo scopo di conoscere se non ritengano di provvedere, con i fondi che saranno disponibili per il prossimo esercizio e quelli successivi, la costruzione di una strada di accesso alla spiaggia delle « Morgie » in territorio di Torino di Sangro (Chieti), bellissima località suscettibile di grande sviluppo turistico, ed a cui già fanno capo le popolazioni dei numerosi comuni della zona (Atessa, Archi, Torino di Sangro, Perano, Bomba, Mozzagrossa, Villa Santa Maria).

Il gran numero di comuni interessati alla valorizzazione della suddetta località aspira ad ottenere che gli organi della Cassa prendano contatto con le autorità amministrative dei comuni stessi in quanto hanno il non infondato timore che, come per il passato, anche per l'avvenire i fondi disponibili per il turismo vengano ad essere destinati alle zone immediatamente vicine al capoluogo provinciale anziché a quelle suscettibili di autentico sviluppo turistico per il vecchio, ma non superato indirizzo degli organi provinciali di vedere solo i problemi del capoluogo o di qualcuno dei maggiori centri provinciali, completamente dimenticando le pur giuste esigenze dei centri minori. (28272).

RISPOSTA. — Premesso che i fondi a suo tempo destinati al settore del turismo sono stati tutti impegnati in base ai programmi già approvati, si informa l'interrogante che presso la Cassa per il Mezzogiorno non esiste alcun precedente riguardante la costruzione della strada di accesso alla spiaggia di Torino di Sangro.

La possibilità di un eventuale intervento potrà essere esaminata, al momento opportuno, in relazione alle disponibilità destinabili alla realizzazione di altre opere di interesse turistico.

Il Commissariato per il turismo ha fatto presente che non dispone di fondi adeguati per un proprio intervento finanziario per la esecuzione dell'opera la cui realizzazione, per altro, non rientra nella sua competenza.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: CAMPILLI.

GIACONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga incompatibile l'incarico dato al collocatore comunale di Calamonaci (Agrigento), di gestire la colonia elioterapica di quel centro.

Inoltre, se sia consentito al collocatore, e per la carica che ricopre, e per l'incarico ricevuto, di pretendere l'iscrizione, dei familiari dei bambini partecipanti alla colonia, alla organizzazione sindacale e al partito politico ai quali esso appartiene. Chiede infine di conoscere i provvedimenti che intende adottare. (28079).

RISPOSTA. — L'ente gestore della colonia elioterapica di Calamonaci, cui fa riferimento l'interrogante, è il centro italiano di solidarietà sociale il quale ha dato incarico al signor De Miceli Lorenzo di curare le iscrizioni alla colonia.

In linea di principio, non si rileva alcuna incompatibilità tra l'impiego di collocatore e l'eccezionale incarico conferito al signor De Miceli dall'ente gestore della colonia suddetta.

Non risulta, per altro, che il De Miceli abbia esercitato pressione nei confronti dei capi famiglia cui appartenevano le bambine aspiranti all'ammissione alla colonia per ottenere la iscrizione dei medesimi alla locale sezione dell'U.I.L.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

GRASSO NICOLOSI ANNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare nei riguardi del questore della provincia di Palermo, il quale ha notificato, in data 25 luglio 1957, al signor Nascè Giuseppe di Vincenzo, nativo di Cammarata e residente a Castronovo, la seguente diffida, pur trattandosi di cittadino incensurato:

« Il questore della provincia di Palermo; letto il rapporto del comando compagnia carabinieri di Termini Imerese n. 501/2 del 22 febbraio e del 22 giugno 1957, a carico di Nascè Giuseppe di Vincenzo nato a Cammarata il 1° febbraio 1925, domiciliato in Castronovo di Sicilia, dal quale risulta che il medesimo pregiudicato per maltrattamenti ed altro, poco amante del lavoro, in rapporto con altri pregiudicati del luogo, per la condotta e il tenore di vita, è da ritenere che vive abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti; visto l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; diffida Nascè Giuseppe a cambiare condotta e in particolare: 1°) a vivere onestamente; 2°) a rispettare la persona e la proprietà; 3°) ad osservare le leggi e i regolamenti; 4°) a non dar luogo a sospetti con la sua condotta in genere; 5°) a darsi stabile lavoro nel termine di 15 giorni; 6°) a fissare stabilmente la propria dimora, qualora non vi abbia ancora provveduto; 7°) a non asso-

ciarsi a persone pregiudicate, a non favorire ricercati per reato e a non prestarsi ad occultare cose provenienti da reato; 8°) a non trattarsi abitualmente nelle osterie, bettole e in case di prostituzione. Il Nascè viene avvertito che in caso di trasgressione alle prescrizioni suddette verrà denunciato al signor presidente del tribunale per l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge summenzionata... ».

Gli interroganti fanno presente che dal certificato generale rilasciato dalla procura della Repubblica al Nascè, nulla esiste a suo carico nel casellario giudiziale e che dai certificati rilasciati dalla pretura di Cammarata e dalla procura della Repubblica di Agrigento non risulta che egli abbia carichi pendenti o pene da espiare.

Il Nascè ha sempre vissuto onestamente del suo lavoro di muratore, come risulta dallo stato di servizio rilasciato dall'ufficio di collocamento di Castronovo.

Gli interroganti chiedono che venga immediatamente ritirata la diffida contro il Nascè e che in pari tempo vengano presi seri provvedimenti contro una sì grave violazione della libertà di un cittadino operata dal questore di Palermo. (28520).

RISPOSTA. — Il provvedimento di diffida adottato dal questore di Palermo, in data 25 luglio 1957, nei confronti del signor Nascè Giuseppe, trae fondamento nei precedenti e nella reputazione del Nascè. Questi, infatti, risulta elemento socialmente pericoloso, poco amante del lavoro.

Inoltre a carico del predetto risultano i seguenti precedenti penali:

4 marzo 1949 — tribunale Termini Imerese — reclusione mesi otto, per maltrattamenti in famiglia. Pena sospesa per anni cinque;

26 febbraio 1954 — tribunale Termini Imerese — N.D.P. per amnistia, per oltraggio a pubblico ufficiale.

Anche per quanto riguarda l'attività lavorativa saltuariamente prestata dal Nascè alle dipendenze delle imprese I.C.O.R.I. e S.O. S.I.M., viene riferito che tale attività è stata caratterizzata da atteggiamenti spavaldi e provocatori, che hanno ripetutamente reso necessario l'intervento dell'arma dei carabinieri.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

GRAZIOSI E MENOTTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda prendere per venire incontro agli agricoltori della provincia di Novara gravemente colpiti

da un danno che sale a 3 miliardi, in seguito alla gelata di maggio e alle piogge torrenziali che hanno compromesso i raccolti cerealicoli, viticoli, foraggeri, nonché le operazioni di semina e di trapianto del riso.

Gli interroganti chiedono se non ritenga opportuno agevolare i produttori agricoli con i seguenti provvedimenti:

1°) modifica con procedura di urgenza della legge attuale, che prevede l'intervento dello Stato solo nei casi che l'entità dei danni raggiunga i due terzi della produzione;

2°) assegnazione straordinaria di cereali scondizionati per uso zootecnico onde supplire alla carenza di foraggi;

3°) dilazione nel pagamento e rateizzazione dei debiti derivanti da operazioni di credito agrario;

4°) esenzione dal pagamento di almeno una rata dei contributi agricoli unificati.

Gli interroganti fanno rilevare l'urgenza dei provvedimenti che dovrebbero lenire la gravità dell'attuale crisi agricola. (27169).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mancato di intervenire a favore dei produttori agricoli danneggiati dalle avversità meteoriche e dalle calamità naturali che in questi ultimi tempi hanno colpito varie zone del territorio nazionale.

Infatti, in occasione delle gelate tardive della scorsa primavera sono state disposte assegnazioni straordinarie di fondi agli ispettori agrari per la concessione di contributi, a norma della legge 16 ottobre 1954, n. 989, per l'acquisto di sementi occorrenti per la risemina delle colture distrutte o per le semine di secondo raccolto.

A tal fine, la provincia di Novara ha beneficiato di un'assegnazione di 1.500.000 lire.

Inoltre, con decreto interministeriale 21 giugno 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 25 dello stesso mese, gli istituti esercenti il credito agrario sono stati autorizzati a prorogare, fino a 24 mesi, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche della primavera scorsa.

Con uguale tempestività, questo Ministero è intervenuto quando si sono verificati i nubifragi e i conseguenti straripamenti di vari corsi d'acqua nel territorio di alcune province del Piemonte, il ciclone nella provincia di Pavia e l'alluvione nel Polesine.

In particolare, all'ispettorato compartimentale agrario di Torino è stata assegnata la somma di 200 milioni di lire per la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o il riattamento di fabbricati rurali distrutti o danneggiati dalle suddette avversità.

Questo Ministero medesimo si è poi reso promotore della legge 25 luglio 1957, n. 595, che, al titolo III, prevede la concessione di prestiti di conduzione, in denaro o in natura, al tasso del tre per cento a scalare, e con ammortamento in cinque anni a rata costante, a favore delle piccole aziende agricole che, per effetto delle eccezionali calamità naturali o delle avversità meteoriche verificatesi nei mesi di maggio e giugno abbiano sofferto un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento della produzione vendibile.

A norma delle disposizioni contenute nel titolo IV della stessa legge, sono state effettuate distribuzioni gratuite di grano, prelevato dagli ammassi di Stato, tra le popolazioni bisognose e, in particolare, ai contadini che abbiano avuto gravemente compromessi i risultati della campagna di produzione.

Al riguardo s'informa che alla provincia di Novara sono stati assegnati 17 mila quintali di grano, di cui 3.500 quintali permutabili in mangimi e foraggi per il bestiame.

Il Ministero delle finanze, nel settore di sua competenza, ha disposto, in via amministrativa, la sospensione della riscossione delle rate dei mesi di giugno e di agosto della imposta e delle sovraimposte fondiari, nonché della imposta sui redditi agrari e addizionali gravanti sugli stessi redditi, a favore della generalità dei possessori dei fondi rustici dei comuni nei quali gli infortuni in questione hanno provocato la perdita del 50 per cento, almeno, dei prodotti agricoli, con particolare riguardo al grano, alla vite e ai frutteti. Il relativo carico sarà ripartito in dodici bimestralità a decorrere dalla rata di ottobre.

Lo stesso Ministero ha poi confermato la validità delle disposizioni impartite nel 1956 agli uffici provinciali dipendenti in merito alla moderazione delle imposte sui terreni e sui redditi agrari, nonché alla revisione degli estimi catastali in diminuzione come previsto, rispettivamente, dagli articoli 43 e 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

Infine, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha impartito istruzioni ai prefetti delle province danneggiate perché vengano estesi al pagamento dei contributi agricoli unificati tutti i provvedimenti adottati dall'amministrazione finanziaria per i tributi era-

riali e perché, da parte delle commissioni di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, venga deliberata la revisione della base imponibile nei casi in cui dal danno sia derivato un minore impiego di mano d'opera nelle operazioni agricole.

Il Ministro: COLOMBO.

GRIFONE. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sono a conoscenza che le popolazioni dell'Alta Irpinia sono preoccupate per il fatto che il compimento dei lavori per la costruzione dell'acquedotto dell'Alta Irpinia, avviati sul piano legislativo sin dal 1947, procedono con lentezza per impacci burocratici vari, e se non ritengano urgente un intervento che valga a fare in modo che finalmente, nel corso del 1957, dopo dieci anni di attesa, le popolazioni di una delle zone più depresse dell'Italia meridionale possano finalmente avere l'acqua tante volte promessa. (26913).

RISPOSTA. — Il progetto di massima dell'acquedotto dell'Alta Valle Ufita, destinato ad alimentare Ariano Irpino ed altri comuni dell'alta Irpinia, è stato approvato dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno nel maggio del 1955.

Nella stessa data è stato approvato anche in progetto esecutivo del primo stralcio di opere interessante la condotta adduttrice dal partitore di Piano delle Vacche in destra di Trevico all'abitato di Ariano Irpino.

Sono attualmente in istruttoria presso la Cassa i progetti esecutivi del secondo e terzo stralcio, comprendenti le opere di presa e di raccolta delle sorgenti, l'impianto elevatore e la condotta premente fino al partitore di Piano delle Vacche. Detti progetti, appena avranno ottenuto le approvazioni dei competenti consessi, saranno poste in appalto, passandosi così alla fase di costruzione.

Al completamento del complesso acquedottistico destinato ad alimentare vari comuni sarà provveduto a cura della Cassa con un ulteriore progetto esecutivo.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: CAMPILLI.

GUADALUPI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il preciso testo, in copia, del decreto ministeriale, con il quale, in accoglimento delle proposte avanzate dall'ente di riforma di Puglia e Lucania, d'accordo con il signor Cezzi Giovanni, proprietario già espropriato, si disponeva la

permuta dei terreni siti in agro di Tutturano, frazione del comune di Brindisi, contrada Torre Rossa.

Si fa presente che tale comprensorio fu a suo tempo espropriato dall'ente di riforma di Puglia e Lucania al ricordato proprietario signor Cezzi ed assegnato in quota a contadini della frazione di Tutturano e del comune di San Pietro Vernotico (Brindisi).

Per conoscere quali concreti ed urgenti provvedimenti intenda prendere per garantire agli ex assegnatari di quella zona, oggi coloni, la stabilità sul fondo ed una equa ripartizione dei prodotti della terra all'epoca del raccolto, secondo i più avanzati criteri di socialità, contenuti nella proposta di legge dell'onorevole Sampietro, attualmente in discussione avanti la Camera dei deputati. (26098).

RISPOSTA. — Questo Ministero, nel maggio del 1955, autorizzò la sezione speciale di riforma fondiaria in Puglia e Lucania a stipulare una permuta con la ditta Cezzi Giovanni. Con tale permuta, stipulata nel settembre dello stesso anno, la sezione restituì alla ditta Cezzi alcuni terreni in agro di Brindisi, località Torre Rossa, dell'estensione di ettari 26.05.17, in cambio di altri terreni ricadenti nello stesso comune di Brindisi ed in quelli di Torchiarolo e San Cesarea, per una estensione di ettari 26.30.55.

I motivi che indussero la sezione a chiedere a questo Ministero ad autorizzare detta permuta — a sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 — sono da ricercarsi nella maggiore idoneità dei terreni offerti dalla ditta alla formazione della piccola proprietà contadina.

Infatti, i terreni ceduti dalla sezione erano solo in parte investiti a vigneto catastalmente considerato di quarta classe, mentre per il rimanente erano costituiti da seminativi. Da considerare, inoltre, che i terreni stessi erano occupati da 16 coloni miglioratori. I terreni acquisiti dalla sezione erano invece già quasi totalmente trasformati a vigneto e considerati catastalmente di seconda classe.

A parità di superficie, i terreni acquisiti non solo presentano migliori caratteristiche agronomiche, di produttività e di accorpamento e richiedono minori costi di trasformazione, ma data la loro piena disponibilità, hanno consentito una maggiore possibilità di insediamento.

I diritti dei coloni miglioratori dei terreni ceduti dalla sezione sono garantiti dalle vigenti norme in materia di contratti agrari.

Il Ministro: COLOMBO.

INVERNIZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a sua conoscenza che il titolare della riserva di caccia denominata Brenna, signor Umberto Viganò, ha avanzato richiesta di ampliamento della riserva spingendone i limiti verso il centro di Cantù.

Se sono a conoscenza i competenti uffici ministeriali che detta riserva viene a trovarsi a meno di 15 chilometri da Como, capoluogo di provincia. Se sono informati che parecchi proprietari di fondi non hanno dato il loro consenso, e se infine conoscono lo stato di disagio che si crea fra i liberi cacciatori, sempre più respinti in troppe strette strisce di territori a loro disposizione.

Se il ministro non può dare assicurazione che sono destituite di fondamento le insistenti voci, secondo le quali il signor Viganò, esautorando gli organismi provinciali, avrebbe chiesto diretta autorizzazione al ministro!

Se, infine, crede il ministro di dover intervenire per negare l'autorizzazione alla richiesta contraria all'interesse della maggioranza. (26859).

RISPOSTA. — Si premette che, nel territorio della provincia di Como, l'unica riserva di caccia disposta al nome del signor Umberto Viganò è quella denominata Terrò e non già Brenna.

Ciò posto, s'informa che, a tutt'oggi, nessuna domanda di ampliamento di perimetro di detta riserva è pervenuta a questo Ministero.

Si assicura comunque che, ove in prosieguo di tempo dovesse essere presentata una domanda del genere, questo Ministero non mancherebbe di svolgere la più esauriente ed obiettiva istruttoria e di chiedere il parere del competente organo venatorio provinciale, prima di adottare una qualsiasi decisione in merito.

Il Ministro: COLOMBO.

LENZA. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per evitare che nella città di Firenze venga realizzato il tentativo di impiantare nuove farmacie comunali in dispregio ad ogni disposizione di legge e quindi ad ogni buon diritto dei farmacisti locali, i quali già trovansi in precaria situazione sia per il notevole numero di farmacie in eccesso in rapporto alla popolazione sia per l'esistenza di sei farmacie comunali.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1957

L'interrogante, nel far presente che l'iniziativa è stata già deliberata dal consiglio comunale nella seduta del 21 dicembre 1956, ritiene opportuno richiamare l'attenzione dell'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica sulle notevoli disfunzioni del servizio di queste farmacie (sconti illeciti, vendita di specialità in confezioni ospedaliere e quindi sfuse, ecc.) e sulla opportunità di disporre indagini accurate per accertare ogni inadempienza. (24628).

RISPOSTA. — La deliberazione 21 dicembre 1956 del consiglio comunale di Firenze, relativa alla istituzione di cinque farmacie comunali in sedi già previste nella pianta organica, è attualmente all'esame della prefettura, la quale ha rilevato, in linea pregiudiziale, che due delle predette sedi dovranno essere conferite per concorso interno fra i titolari di farmacie esistenti nel comune a norma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi sanitarie. Ulteriori elementi istruttori sono stati, invece, richiesti all'amministrazione per l'esame della proposta relativa alla istituzione delle rimanenti tre farmacie, sulla quale dovrà pronunziarsi, a suo tempo, il consiglio provinciale di sanità e la giunta provinciale amministrativa.

Per quanto riflette il funzionamento delle farmacie comunali già esistenti a Firenze, si fa presente che la questione è stata deferita alla procura della Repubblica per il seguito di competenza.

L'Alto Commissario: MOTT.

MALAGODI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali, nonostante le istanze rivolte in debite sedi dai rappresentanti di quasi tutti i partiti politici localmente rappresentati, da circa un anno perdura l'amministrazione straordinaria del comune di Canosa di Puglia (Bari) mentre, per le norme di cui all'articolo 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, le nuove elezioni di quel consiglio comunale avrebbero dovuto aver luogo, pur con proroga eccezionale, entro il termine massimo del maggio 1957.

Per conoscere, comunque, se intenda intervenire perché dette nuove elezioni abbiano luogo al più presto, e non oltre l'autunno prossimo. (28236).

RISPOSTA. — Le elezioni per la rinnovazione del consiglio comunale di Canosa di Puglia sono state indette per domenica 27 ottobre 1957.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

MARZANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritengano opportuno disporre con provvedimento, il più idoneo, avente carattere di urgenza, si che sia evitato o, quanto meno, mitigato il preoccupante perdurare delle frodi, che ancor più aggravano la già di per sé pesante crisi olearia:

a) che la denominazione di « olio » sia limitata unicamente all'olio di oliva ed all'olio di sansa, indicante inequivocabilmente il frutto di origine (l'oliva);

b) che il derivato dai semi sia denominato « grasso vegetale » e non olio vegetale od olio di semi, in quanto tale deve intendere quel prodotto, che, impropriamente, viene indicato olio, in frode al genuino olio derivato dalle olive;

c) che gli olii animali siano denominati « grassi liquidi animali » commercializzati attualmente con la indicazione di rettificato B di oliva, considerato che il risultato di analisi risponde alle caratteristiche dell'olio di oliva. (27378).

RISPOSTA. — Proprio in questi giorni si è tenuta, presso questo Ministero, una serie di riunioni per lo studio dei vari problemi relativi all'attuale situazione del mercato oleario.

A tali riunioni hanno partecipato le amministrazioni e le organizzazioni di categorie interessate e, nel corso dei lavori, è stata esaminata l'adozione dei provvedimenti idonei a normalizzare, sia nella fase produttiva che in quella del consumo, il mercato dell'olio alimentare in genere e di quello di oliva in particolare.

Per quanto riguarda i singoli punti della interrogazione, si fa presente.

a) che la classifica ufficiale degli olii di oliva sarà, in un prossimo futuro, revisionata;

b) che il nome di « olio » viene attribuito indistintamente a tutti i grassi che, a temperatura ordinaria (15°-16°c), sono allo stato liquido.

Vengono, invece, denominati « grassi concreti » tutti quei grassi che, alla suddetta temperatura ordinaria, si presentano allo stato solido, come ad esempio il burro, lo strutto, il grasso di cocco e il grasso di palma.

Non si può, quindi, impedire che le materie grasse estratte dai semi vengano denominate, genericamente « olii di semi ». E, invece, colpito come frode in commercio lo spaccio di olio di semi per olio di oliva;

c) che i grassi liquidi animali, dopo aver subito la scissione e la successiva distillazione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1957

frazionata, possono essere sottoposti alla esterificazione con formazione di un olio che ha caratteristiche molto simili a quelle del rettificato *B* di oliva. Per evitare, però, tale sofisticazione e renderla antieconomica, con decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, è stata istituita una speciale imposta di fabbricazione che colpisce tutti gli acidi grassi, di origine animale e vegetale, destinati alla esterificazione per la preparazione di prodotti alimentari.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

MASSOLA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quale seguito intende dare alla richiesta dei rappresentanti delle amministrazioni comunali di Cagli, Cantiano, Fossombrone, Frontone, Pergola, Sassoferrato, Urbania, Urbino e dell'amministrazione provinciale di Pesaro, di includere nel bilancio di previsione lo stanziamento necessario alla ricostruzione della ferrovia Pergola-Urbino-Fermignano distrutta a seguito di eventi bellici. (27155).

RISPOSTA. — Per riattivare il tronco Pergola-Fermignano della linea Fabriano-Fermignano occorrerebbe provvedere alla ricostruzione pressoché totale dei numerosi e grandi viadotti e di quasi tutti i fabbricati andati distrutti a seguito degli eventi bellici, nonché al ripristino delle gallerie e dell'armamento con una prevista spesa complessiva di oltre 2 miliardi di lire, di cui attualmente non vi è la disponibilità.

Non è possibile, pertanto, fare previsioni al riguardo anche perché nell'impiego dei fondi che potranno essere in futuro disponibili occorre tenere presente le necessità che si presentano con maggiore urgenza, dovendosi seguire nella pubblica spesa un criterio di gradualità.

Il Ministro: ANGELINI.

MESSINETTI e GREZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere quanto vi sia di vero sul grave scandalo dei prezzi dei medicinali denunciato ultimamente da uno dei più diffusi settimanali del nostro paese; per conoscere se è vero il fatto, effettivamente incredibile, che la commissione prezzi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica tollera che preparati farmaceutici esteri come l'« Anatola » ed il « Denol », che costano rispettivamente lire 432 e 216, vengano posti in vendita al

prezzo enorme di lire 14.193 e 19 mila lire; che specialità nazionali come il « Cortivis » della Vister di Como ed il « Neccortin » dell'istituto terapeutico romano, che hanno un prezzo di fabbricazione ammontante a poche decine di lire, vengano vendute al pubblico rispettivamente a lire 1.200 e 1.320 la scatola; per conoscere inoltre quali provvedimenti l'alto commissario intende adottare perché la registrazione delle specialità medicinali, che ormai raggiungono la iperbolica cifra di oltre 13 mila, venga eseguita con maggiore rigore di quanto fino ad oggi non sia stato fatto; perché la commissione prezzi espliciti il suo delicato incarico con maggiore serietà e con non minore serenità, e perché sia posto un limite all'avidità, per davvero detestabile, di coloro che giustamente il suddetto settimanale ha definito « i pirati della salute ». (25676).

RISPOSTA. — La produzione e la vendita di specialità medicinali furono sottoposte — per la prima volta — alla vigilanza ed al controllo dello Stato per effetto del regio decreto 7 agosto 1925, n. 1732, il quale, all'articolo 14, prevedeva, altresì, la regolarizzazione dei prodotti già in commercio alla data di entrata in vigore della legge.

In effetti, la registrazione delle nuove specialità medicinali fu iniziata dal Ministero dell'interno solo nel 1943 e dovè essere subito dopo interrotta a causa dei noti eventi bellici. Del pari, non potè essere attuata la regolarizzazione dei prodotti fabbricati prima del 1943 che, pertanto, continuarono a rimanere in commercio senza essere registrati.

Questa la situazione allorché l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, istituito con decreto legge luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, assumeva nella propria competenza il controllo e la vigilanza sulla produzione e il commercio dei medicinali, trovandosi, tra mille difficoltà, a dover attuare per la prima volta precetti legislativi vecchi di venti anni.

Disposto un censimento delle officine di produzione e delle specialità medicinali, esso fu attuato fra un ginepraio di ostacoli e di comprensibili diffidenze; ma si è così, infine, potuto affrontare il problema alle origini e con criteri di organicità.

È stato in tal guisa possibile stabilire:

A) Il numero delle officine di produzione, così ripartite:

1°) officine per la produzione di soli galenici, n. 88;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1957

2°) officine per la produzione di sole specialità, n. 504;

3°) officine per la produzione di galenici e specialità 409;

totale n. 1.001 officine, delle quali:

745, previa accertamenti tecnici, sono state autorizzate alla produzione in via definitiva;

256 sono state autorizzate in via provvisoria, essendo tuttora in corso i necessari accertamenti tecnici ed i conseguenti adempimenti amministrativi.

L'autorizzazione è stata, invece, revocata nei confronti di 138 officine.

Gli accertamenti, sinora eseguiti su un piano statistico generale, proseguono periodicamente e sistematicamente, al fine di controllare l'efficienza delle attrezzature tecnica e scientifica delle officine stesse, anche in relazione ai nuovi mezzi di produzione ed alle indicazioni della terapia ufficiale. Nei casi in cui l'officina non risulti idonea e non sia in possesso dei mezzi necessari di controllo, viene provveduto, previa diffida, alla revoca dell'autorizzazione dell'officina stessa e della registrazione delle specialità in essa prodotte.

La dinamica del mercato, più ancora di qualsiasi provvedimento governativo, del resto inattuabile alla stregua delle vigenti disposizioni legislative (articolo 161 del testo unico delle leggi sanitarie e articolo 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478), comporta di necessità un progressivo adeguamento delle officine farmaceutiche, nel numero e nella struttura, alle esigenze sempre più selezionate della produzione. D'altro canto, ove si considerino le nuove autorizzazioni e le revoche già disposte o in corso, si vedrà chiaramente come il numero delle officine farmaceutiche tenda a stabilizzarsi su posizioni che si ritengono adeguate alle esigenze del mercato nazionale.

B) Il numero delle specialità esistenti in commercio, registrato e non, distintamente per i prodotti chimici e per i prodotti biologici, nonché per quelli di produzione nazionale o fabbricati all'estero ed importati in Italia, è così ripartito: specialità « registrate » n. 12 mila circa di cui estere circa 800 « non registrate » 5.500, delle quali, alcune sono state oggetto di rinuncia per dichiarazione delle ditte, altre sono state ritirate dal commercio ed altre, infine (circa 1.000) potranno essere ammesse a registrazione, previa istruttoria, comprendente, come è noto, il controllo del prodotto, la determinazione del prezzo di vendita al pubblico secondo l'analisi dei costi ed

il pagamento delle tasse di concessione governativa.

In occasione del censimento non sono state denunciate dagli interessati n. 1.468 specialità che, pur essendo regolarmente registrate, devono nella massima parte essere considerate non più in commercio, e la registrazione sarà revocata.

Non risulta che vi siano in vendita specialità medicinali non registrate o non denunciate, a meno che sotto tale nome non si comprendano i numerosi galenici preconfezionati, preparati per conto dei farmacisti dalle officine di cui all'articolo 144 del testo unico delle leggi sanitarie, e come tali non soggetti a registrazione.

Le specialità medicinali attualmente in commercio in Italia sono, pertanto, circa 12 mila, numero suscettibile di oscillazioni in più o in meno, secondo le esigenze della terapeutica e la dinamica del mercato.

Anche in questo campo il rilievo delle cifre non può indurre ad affermazioni di carattere assoluto, soprattutto se si considera il numero annuale delle specialità ammesse a registrazione in questi ultimi anni, quali risultano dal seguente prospetto:

1951	N. 1.377
1952	» 1.635
1953	» 1.136
1954	» 1.127
1955	» 803
1956	» 615

Le cifre ufficiali indicano, pertanto, una costante diminuzione del numero delle specialità registrate annualmente, e ciò in conseguenza di una valutazione fattasi sempre più rigorosa. Comunque, è da ricordare che la registrazione di nuove specialità è in funzione:

1°) del progresso scientifico e tecnico in relazione alle nuove acquisizioni delle discipline mediche, chimiche e farmaceutiche;

2°) dei requisiti fissati dal legislatore per la classificazione delle specialità; requisiti che attengono più al tipo di confezione ed al nome dei prodotti stessi (articolo 9 del regio decreto 3 marzo 1927) che non alla qualità ed alle proprietà terapeutiche dei prodotti;

3°) della necessità di motivare il diniego di registrazione sulla base dei precisi dati, richiesti tassativamente dagli articoli 162 e 163 del testo unico delle leggi sanitarie, nonché dall'articolo 17 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 e dall'articolo 4 della legge 1°

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1957

maggio 1941, n. 422, i quali subordinano il diniego di registrazione al fatto che:

a) le indicazioni terapeutiche non corrispondano alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto (qualità terapeutiche non giustificate);

b) la composizione qualitativa e quantitativa del prodotto non corrisponda a quella dichiarata;

c) i prodotti già in commercio risultino di analoga composizione, azione ed efficacia terapeutica, e siano in numero tale da consentire larga e sicura scelta della terapia indicata nel caso specifico.

In applicazione dei cennati criteri sono state respinte, nel triennio 1954-1956, n. 1.104 domande di registrazione.

Il controllo sulle specialità, pregiudiziale ai fini della registrazione, si effettua, per iniziativa dell'amministrazione e con la collaborazione dell'istituto superiore di sanità.

L'amministrazione sanitaria esercita, per altro, un rigoroso controllo anche sui prodotti già in commercio — nonostante le disposizioni in vigore non impongano alcun obbligo in tal senso agli uffici governativi — al fine di assicurarne la purezza e la rispondenza alla formula originaria. A seguito di tale azione sono state revocate, nel biennio 1955-1956, n. 945 registrazioni di specialità medicinali.

Si soggiunge, per opportuna notizia, che il disegno di legge predisposto da questo Alto Commissariato, attualmente all'esame del Senato, allo scopo di legittimare questa prassi, prevede l'obbligo del controllo continuativo sulle specialità in commercio, da effettuarsi, di norma, presso i laboratori provinciali d'igiene, con onere di spesa a carico delle officine di produzione, sia per quanto riguarda l'attrezzatura tecnica e scientifica dei laboratori stessi, sia per l'esecuzione materiale dei controlli.

Il problema del prezzo dei medicinali ha formato oggetto, in questi ultimi tempi, di critiche e di gratuite affermazioni da parte di organi di stampa, i quali hanno tra l'altro sostenuto che l'elevato costo dei medicinali sarebbe determinato dalla speculazione delle ditte produttrici, agevolata dalla inefficienza degli uffici statali preposti al servizio.

Premesso, al riguardo, che i prezzi di vendita al pubblico dei medicinali in Italia non sono superiori, nella media, a 35 volte quelli dell'anteguerra, si riportano qui di seguito i dati statistici relativi al periodo 1953-1954, raccolti dalla *Rassegna chimica* — ed oggettivamente accettabili — per le singole categorie di prodotti.

Antibiotici:

Inghilterra	82
Italia	100
Belgio	103
Francia	108
Spagna	114
Svizzera	117
Germania occidentale	181

Antireumatici, Antipiretici, Antiartrici:

Italia	100
Francia	104
Germania occidentale	115
Spagna	124
Svizzera	144
Inghilterra	170
Belgio	177

Ormonici:

Francia	63
Germania occidentale	93
Inghilterra	96
Italia	100
Svizzera	105
Spagna	110
Belgio	122

Sulfamidici:

Inghilterra	78
Italia	100
Germania occidentale	100
Francia	104
Spagna	107
Belgio	125
Svizzera	127

Vitamici:

Svizzera	99
Italia	100
Francia	102
Inghilterra	104
Spagna	105
Belgio	122
Germania occidentale	123

Antitubercolari:

Svizzera	86
Inghilterra	88
Italia	100
Francia	103
Belgio	103
Germania occidentale	110
Spagna	130

Specialità diverse.

Francia	89
Italia	100
Inghilterra	107
Spagna	109
Germania occidentale	110
Svizzera	134
Belgio	146

Si noti che i totali, rapportati al dato italiano fatto 100, sono stati determinati senza tenere conto delle riduzioni imposte — nell'anno 1955 — nella misura del 30 per cento per i prodotti vitaminici e nella misura del 13 per cento per gli antibiotici, i quali ultimi, dal 1947 e per effetto di fattori economici e commerciali, avevano subito una riduzione percentuale pari al 75 per cento circa del prezzo originario.

Si può, pertanto, concludere che il costo dei medicinali non è in Italia superiore a quello di altri Stati europei, specialmente se si tiene conto che il produttore italiano importa grande quantità di materie prime, sopportando, quindi, gravosi oneri per le spese di trasporto e di dogana. A ciò aggiungasi che la produzione non è, come in altre nazioni, incoraggiata e aiutata dallo Stato; mentre le esportazioni, pur avendo subito un notevole incremento in questi ultimi anni, sono, in proporzione, notevolmente inferiori a quelle dell'Inghilterra, Germania, Francia e Svizzera, che ne traggono un reddito supplementare.

Il problema, anche nei riflessi della mutualità, non si presenta in termini sostanzialmente diversi. È noto, infatti, che gli istituti mutualistici, per effetto della legge 4 agosto 1955, godono di uno sconto del 17 per cento sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali e del 40 per cento su quello delle preparazioni galeniche, per cui può fondatamente sostenersi che il costo delle prescrizioni farmaceutiche è, in Italia, uno dei più bassi. La possibilità di queste riduzioni dipende in buona parte dall'eliminazione in questo caso di oneri di distribuzione.

Per quanto attiene alla questione di massima, si osserva che la necessità dell'intervento dello Stato nella disciplina dei prezzi dei medicinali, pure in assenza di una esplicita disposizione di legge che lo prescriva (a norma delle vigenti disposizioni, infatti, il prezzo delle specialità medicinali deve essere indicato dal produttore nella domanda di registrazione — articolo 13 regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 — mentre, invece, quello dei galenici è stabilito d'ufficio dai prefetti), si de-

termina in funzione della tutela dei generali interessi della collettività.

Il problema, oggetto di studi e di appassionati dibattiti in Parlamento e nell'opinione pubblica, non è stato sinora definitivo, sia per quanto si riferisce alla disciplina in sé che alle modalità di attuazione della disciplina stessa.

In effetti, se si potesse affermare che in materia di medicinali esiste uno stato di concorrenza perfetta, l'intervento dello Stato potrebbe apparire discutibile, ma ciò non si verifica; e non perché esistano posizioni aziendali di monopolio (1.000 aziende in concorrenza fra di loro e la liberalizzazione del mercato interno non lo consentirebbero), ma in quanto ogni medicinale industriale, per la sua denominazione o per il nome del fabbricante o per il suo confezionamento caratteristico, ha un suo proprio mercato. A parità di formula, i prodotti, nella convinzione del medico e del compratore, si differenziano e la scelta non si effettua quasi mai a caso. La differenziazione dei prodotti è, pertanto, una necessità vitale per la produzione farmaceutica, la quale — in regime di libertà assoluta — potrebbe essere indotta a sostenere il prodotto con la propaganda anziché battere la concorrenza, praticando un prezzo più basso.

In mancanza di una spinta al contenimento spontaneo dei prezzi ed al fine di assicurare una efficace tutela della collettività, il Ministero dell'interno (anno 1943) e, successivamente, l'A.C.I.S., hanno ravvisato la necessità di intervenire nella disciplina dei prezzi indicati dalle ditte produttrici in sede di registrazione delle specialità.

Il controllo dei prezzi, sulla base delle analisi dei costi, presentate dalle ditte a corredo delle domande di registrazione, viene effettuato dal personale tecnico della direzione dei servizi di vigilanza sulla produzione e sul commercio dei medicinali, tenuto conto.

a) del costo della materia prima, spese di fabbricazione e di confezionamento, sfrasi e perdite di lavorazione, calcolati questi ultimi nella misura del 10 e del 4 per cento sul costo della materia prima e del materiale di confezionamento, rispettivamente per le fiale e per gli altri tipi di confezione;

b) oneri particolari inerenti ai singoli prodotti quali:

1°) spese per il controllo di prodotti biologici, antibiotici e vitaminici;

2°) speciale lavorazione, liofilizzazione, maggiore purificazione delle sostanze, processi di sintesi e di stabilizzazione;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1957

3°) oneri per prodotti soggetti a scadenza;

4°) royalties, solo nel caso di prodotti costituenti novità terapeutiche, fabbricati per la prima volta in Italia;

5°) spese per studi e ricerche, valutate solo nel caso di novità terapeutiche, per la prima volta sottoposte a registrazione. Per le ditte che hanno un laboratorio di ricerca riconosciuto, si applica un aumento dello 0,50 per cento sul costo industriale di cui alle lettere A e B.

6°) spese eventuali da dimostrarsi e valutarsi di volta in volta.

c) Spese generali e di amministrazione, spese commerciali (depositi e rappresentanti), spese di propaganda orale e scritta, spese per resi e cambi, campioni gratuiti ai medici, utili al produttore, sconti al grossista ed al farmacista.

Non potendosi procedere, per ovvie considerazioni di metodo, ad una valutazione, caso per caso, dei singoli elementi compresi nella lettera c, questi ultimi, sul dato di una larga esperienza, vengono calcolati dall'ufficio in misura percentuale sul totale del costo industriale (lettera a) e delle spese particolari inerenti al prodotto (lettera b), come segue.

a) spese di amministrazione: 20 per cento;

b) spese generali: 5 per cento;

c) spese di propaganda orale e scritta: 10 per cento;

d) spese commerciali (deposito e rappresentanti): 10 per cento;

e) spese per resi e cambi: 5 per cento;

f) spese per campioni ai medici ed utile per il produttore, in ragione, rispettivamente, del 15 e dell'11 per cento del totale della spesa presunta sostenuta dal produttore per ciascun prodotto come sopra determinata;

g) sconti al grossista ed al farmacista, in ragione, rispettivamente, del 10,90 e 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico delle specialità determinato come sopra.

Come è noto, lo sconto a favore del farmacista è stabilito per legge.

Nell'applicazione di tale metodo l'amministrazione sanitaria si è sempre ispirata a criteri di assoluta obiettività e rigore, come può rilevarsi dai seguenti dati desunti dagli atti della commissione consultiva, costituita presso l'A.C.I.S. per il controllo dei prezzi delle specialità medicinali;

1°) anno 1955: prezzi controllati n. 2.214; prezzi accettati n. 450; prezzi modificati n. 1.764 (ammontare delle riduzioni effettuate:

lire 406.031), pari al 20 per cento dei prezzi richiesti su 615 specialità registrate;

2°) anno 1956; prezzi controllati n. 3.013; prezzi accettati n. 460, prezzi modificati n. 2.553 (ammontare delle riduzioni effettuate: lire 846.217), pari al 25 per cento dei prezzi richiesti su 615 specialità registrate.

Per quanto attiene alla revisione dei prezzi dei prodotti già in commercio, attribuita alla competenza del Comitato interministeriale prezzi ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge presidenziale 15 novembre 1947, n. 896, questo Alto Commissariato ha da tempo convenuto, in linea di massima, sull'opportunità di farvi luogo nei limiti della diminuzione dei costi, conseguente alla industrializzazione della produzione ed ai processi di sintesi, sostitutivi di processi estrattivi.

L'azione in tal senso svolta dal Comitato internazionale prezzi, in base alle proposte di questo A.C.I.S., si rileva dal seguente prospetto:

Anni 1953-1954 - riduzioni effettuate per:

prodotti vitaminici . . .	N.	93
prodotti antibiotici . . .	"	284
prodotti ormonici . . .	"	207
prodotti antitubercolari . . .	"	6
prodotti vari . . .	"	142

Totale . . . N. 732

Anni 1955-1956 - riduzioni effettuate per:

prodotti antibiotici . . .	N.	333
prodotti vitaminici . . .	"	1.289
prodotti ormonici . . .	"	32
prodotti vari . . .	"	52

Totale . . . N. 1.706

Totale riduzioni effettuate n. 2.438.

Nell'anno 1957 sono state proposte le riduzioni per n. 87 confezioni relative ai prodotti a base di cloroanfenicolo ed è in corso la revisione, sempre in diminuzione, dei prezzi per i prodotti opoterapici, comprendenti circa 1.500 confezioni.

Compatibilmente con le esigenze dei servizi, il lavoro di revisione dei prezzi sarà condotto, per gruppi di prodotti similari, nei confronti di tutte le specialità già in commercio, al fine di stabilire se i prezzi di ciascuna corrispondano alle risultanze delle analisi dei costi attuali.

Le difficoltà di tale revisione, ove si vogliono equamente contemperare gli interessi

dei consumatori con le esigenze della produzione, sono evidenti e si determinano soprattutto in funzione dello sviluppo della tecnica e della tecnologia della produzione chimica e della produzione farmaceutica.

A parte, infatti, le condizioni particolari di ciascuna azienda, è certo che il superamento terapeutico delle specialità, caratteristico dell'epoca presente, implica il superamento dei mezzi di produzione, cui devono aggiungersi i vari oneri organizzativi sostenuti dall'industria per attrezzarsi alla produzione ed alla vendita. Né può ignorarsi in questa sede che se la materia prima ha in molti casi subito notevoli riduzioni per effetto dell'industrializzazione della produzione e dei processi di sintesi, non altrettanto, anzi spesso il contrario, è avvenuto per le altre voci che compongono il costo di produzione dei medicinali, quali le retribuzioni al personale, gli oneri sociali, le tariffe dei trasporti e quelle di altri servizi pubblici, le tasse di concessione governativa, nonché gli sconti a favore degli istituti assicurativi introdotti con la legge 4 agosto 1955, n. 692.

Dai dati esposti si rileva, pertanto, che l'amministrazione sanitaria non ha sottovalutato il problema della revisione dei prezzi ed ha proceduto alla revisione degli stessi gradualmente per gruppi di prodotti. Poiché tale revisione non può, ovviamente, essere effettuata nello stesso tempo per tutti i prodotti, si verifica il caso che siano ancora in commercio medicinali i cui prezzi, fissati negli anni decorsi in base a costi maggiori della materia prima e di lavorazione, non siano ancora stati revisionati. Si soggiunge — in merito ai prodotti « Cortivis » e « Neocortin » ricordati dall'interrogante — che è in corso l'esame preliminare per la presentazione al Comitato interministeriale prezzi di una proposta per la riduzione del prezzo.

Per quanto concerne, in particolare, i prodotti di fabbricazione estera, indicati dall'interrogante, si fa presente che:

la specialità « Denol », prodotta dalla « Denol Laboratories di Johannesburg » (Sud Africa), è importata in Italia dalla ditta Pharmaroma in due confezioni: tipo semplice e tipo con vitamina B₁. Il prezzo di vendita al pubblico di ciascuna confezione è stato determinato, con decreto di questo Alto commissariato 11 settembre 1952, nella misura di lire 9.500 (non già 19 mila come erroneamente indicato nel testo dell'interrogazione), sulla base del costo d'importazione, pari a lire 4.041,40 (lire 3.062, prezzo d'importazione più le spese di dogana e imposta generale sull'entrata di

lire 979,40) e del costo commerciale, calcolato secondo le percentuali stabilite in linea generale per tutte le specialità medicinali (pagina 15 — lettera c — della presente interrogazione);

la specialità Anatola è importata dall'America in confezioni da 25 fiale. Il prezzo di vendita al pubblico della confezione è stato determinato con decreto di questo Alto Commissariato del 14 gennaio 1956 in lire 14.139, sulla base del costo d'importazione, pari a lire 6.187 (lire 4.688, prezzo d'importazione più le spese di dogana e imposta generale sull'entrata di lire 1.499) e del costo commerciale, calcolato secondo le suddette percentuali.

Si soggiunge, per opportuna notizia, che è attualmente all'esame del Comitato interministeriale prezzi un nuovo metodo per la determinazione dei prezzi dei medicinali.

Al riguardo è opportuno ricordare che lo studio di tale metodo, atto a sostituire efficacemente le regole sinora applicate, fu iniziato in sede di commissione centrale. Questo consesso ravvisò l'opportunità della nomina di apposita commissione ristretta che, con la collaborazione dell'A.C.I.S. e degli enti e associazioni interessati al settore, procedette alle necessarie elaborazioni.

Dopo numerose riunioni, tenute per coordinare e appianare le divergenze correnti sulle singole valutazioni, si è giunti recentemente alla formulazione di uno schema che rappresenta una soluzione equa e quasi intermedia rispetto alle richieste iniziali delle parti, e che si confida di poter applicare anche da parte di questi uffici in un prossimo futuro.

Il censimento ed il successivo, sistematico controllo sulle officine di produzione e sulle specialità medicinali, attuato dai dipendenti uffici di questo Alto Commissariato con criteri di indiscutibile obiettività, consente oggi di considerare il problema con senso di consapevole fiducia.

Ciò nonostante, la necessità di un pronto adeguamento della legislazione vigente alle mutate necessità dei tempi è incontestabile.

Il Governo, consapevole di tale esigenza, predispose sin dal 1951 un disegno di legge, contenente nuove disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico chirurgici che, presentato al Senato della Repubblica il 9 gennaio 1952, non poté essere discusso a causa dello scioglimento anticipato dell'Alto Consesso.

Il 5 gennaio 1954 è stato, pertanto, comunicato alla presidenza del Senato un nuovo disegno di legge per la disciplina della soggetta materia che, salvo qualche lieve modifica, riproduce il precedente provvedimento.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1957

Come è noto all'interrogante l'XI Commissione, nell'esame del disegno di legge, ha profondamente innovato al testo governativo. la relazione e il nuovo testo legislativo sono iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea, in attesa che giunga il turno per la discussione.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica MOTT.

MUSOLINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per cui non vengono indette le elezioni del consiglio di amministrazione del consorzio di irrigazione del torrente Torbido, avente sede in Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), allo scopo di dare a quel consorzio l'amministrazione ordinaria, com'era già stabilito con decreto prefettizio fin dal 1953, e per sapere se non ritenga pregiudizievole alla vita economica del consorzio stesso la presenza di un commissario prefettizio, il quale oltre a gravare sul già esausto bilancio, impedisce un'attivazione dell'ente, ché soltanto la democratizzazione amministrativa potrà meglio esprimere i bisogni e gli interessi dei consortisti di tutta la zona. (27427).

RISPOSTA. — Con decreto 11 novembre 1927, il consorzio d'irrigazione del torrente « Torbido » con sede in Gioiosa Jonica, fu riconosciuto come consorzio di miglioramento fondiario.

Poiché il relativo territorio, in base al combinato disposto dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1952 n. 32, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 68, è stato classificato tra i comprensori di bonifica di prima categoria, con deliberazione commissariale in data 18 luglio 1956 è stato chiesto al Ministero che sia riconosciuta all'ente la natura giuridica di consorzio di bonifica.

Pertanto, fino a che non verrà emanato il decreto che dispone tale riconoscimento, questo Ministero ritiene opportuno mantenere la gestione commissariale, anche perché sono in corso nel comprensorio lavori di particolare importanza.

Subito dopo, potrà farsi luogo alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'ente.

Il Ministro: COLOMBO.

NICOLETTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per le quali il contributo annuo di 500 mila lire, stabilito per la scuola di applicazione per il

commercio estero « Università Milziade Tirandi » di Brescia, non sia ancora stato erogato per gli anni 1955-56 e 1956-57, creando difficoltà a un istituto tanto benemerito frequentato da oltre 150 alunni della provincia di Brescia e delle province limitrofe. (28220).

RISPOSTA. — L'entrata in vigore della legge 31 luglio 1955 n. 609, relativa all'istituzione delle sezioni di commercio con l'estero presso gli istituti tecnici commerciali, rende precaria l'ulteriore esistenza della scuola di applicazione per il commercio estero « M. Tirandi » di Brescia.

Ne segue che, fino a quando l'ente predetto, eventualmente modificando lo statuto, non si adegnerà alla nuova situazione venutasi a creare, nessuna sovvenzione può essere accordata a carico del bilancio dello Stato.

Il Ministro: MORO.

PERLINGIERI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se intendano modificare il regime fiscale dell'olio combustibile allo scopo di sollevare il Mezzogiorno dalla condizione di inferiorità in cui trovasi rispetto al nord per quanto riguarda le fonti di energia, data la mancanza di metano.

L'olio combustibile è attualmente soggetto alla imposta di fabbricazione di lire 3.800 per tonnellata, oltre l'imposta generale sull'entrata, nella misura del 4 per cento, ed è, quindi, la fonte di energia maggiormente tassata (lire 0,55 per 1.000 calorie utili, di fronte a lire 0,33 per il metano e a lire 0,20 per il carbone d'importazione) e, conseguentemente, in vendita a livello di prezzo più elevato (lire 2,75 per 1.000 calorie utili, rispetto a lire 2,30 per il metano), con evidente svantaggio per le industrie meridionali che non possono far ricorso, come le industrie del nord, a fonti di energia più convenienti, quale è il metano. (25782).

RISPOSTA. — Non è esatto che attualmente l'olio combustibile sia soggetto alla imposta di fabbricazione di lire 3.800 per tonnellata, oltre all'I.G.E. del 4 per cento.

L'imposta di fabbricazione è di lire 3.100 per tonnellata, come è stabilito alla lettera F della tabella B, allegata al decreto legge 3 dicembre 1953, n. 878.

È esatto, invece, che a lire 3.820 ammonta la somma dell'imposta di fabbricazione e dell'I.G.E. (lire 3.100 + 720 alla tonnellata) con un gravame di circa lire 0,42 per ogni 1.000 calorie (lire 3,10 + 0,72: 9).

Il gravame fiscale è, certamente, notevole per una fonte di energia essenziale per l'industria, quale è l'olio combustibile, ed è verosimile che sia quella maggiormente tassata tra le varie fonti di energia.

Ritiene, per altro, questo Ministero che le condizioni del bilancio dello Stato, non consentono alcuna ulteriore riduzione dell'aliquota, già ridotta, di imposta di fabbricazione per l'olio combustibile nelle caldaie e nei forni.

Per quanto riguarda, in particolare, le industrie meridionali e insulari non è fuori luogo fare rilevare che esse trovano per intanto una qualche compensazione all'aggravio di imposizione sull'olio combustibile nella riduzione del 50 per cento dell'aliquota dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica a qualsiasi uso destinata in virtù della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive estensioni delle agevolazioni arretrate dalla legge stessa.

Per quanto concerne il problema dell'incidenza fiscale (riferita a caloria utile) dei combustibili intersostituibili, l'interrogante afferma che tra il metano e l'olio combustibile esiste una apprezzabile differenza di carico fiscale che si tradurrebbe in danno di questo ultimo prodotto.

Al riguardo si osserva che in base a calcoli eseguiti — su dati rilevati dalle prove effettuate dalla A.N.C.C. — l'onere fiscale (I.F. e I.G.E.) per caloria utile sull'olio combustibile è risultato in effetti più elevato di quello gravante sul metano (come dimostrato nell'unito allegato).

A questo punto però deve farsi presente che, potendosi sostituire un metro cubo di metano con circa 1 chilogrammo di olio combustibile, ed essendo, d'altra parte, i prezzi unitari comprensivi degli oneri fiscali pressoché uguali per entrambi i combustibili, è irrilevante l'osservazione fatta dall'interrogante circa la lamentata sperequazione dell'incidenza fiscale sull'olio combustibile quale elemento perturbatore del mercato a sfavore delle industrie del Mezzogiorno.

E ciò anche perché, ove si accedesse alla tesi dell'interrogante di alleggerire il carico fiscale per l'olio combustibile, al fine di ridurre il prezzo di vendita, tale riduzione per effetto della nota formula verrebbe automa-

ticamente a trasferirsi sul prezzo del metano, eliminando ogni convenienza per l'utente di impiegare l'uno o l'altro tipo di combustibile.

Comunque, nella specie come detto prima, non può parlarsi di alleggerimento del carico fiscale sull'olio combustibile per le imprescindibili e imperiose esigenze di bilancio.

Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.

CONFRONTO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO FRA IL METANO E L'OLIO COMBUSTIBILE

Ad illustrazione del problema attinente l'utilizzazione pratica del metano in sostituzione dell'olio combustibile nelle centrali termiche, si riportano di seguito i risultati conclusivi delle prove effettuate nello stabilimento della Bicocca della Pirelli con l'assistenza dei tecnici dell'associazione nazionale controllo combustione; prove che presentano notevole interesse tecnico e commerciale esposte dal dottor ingegner Toffano nella rivista *Calore*.

Esse furono effettuate su due generatori multitubolari tipo *B W*, gemelli ed affiancati di costruzione Tosi di Legnano.

Dette prove vennero inoltre condotte dai medesimi operatori in condizioni di funzionamento quanto più possibile uguali adottando modalità di misure precedentemente concordate rispondenti alle norme U.N.I. ufficialmente riconosciute dalla A.N.C.C.

Il metano e l'olio combustibile impiegati nelle prove furono preventivamente analizzati dal laboratorio della stazione sperimentale per i combustibili di Milano col seguente risultato:

	Metano	Olio combustibile
Potere calorifico superiore	Calorie 9570	10275
Potere calorifico inferiore	» 8615	9567

Per brevità si riportano di seguito il bilancio termico e i valori inerenti l'indice di vaporizzazione, trascurando tutti gli altri molteplici dati ricavati durante le prove in parola:

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1957

Bilancio termico.

	METANO				NAFTA			
	POTERE CALORIFICO							
	Superiore		Inferiore		Superiore		Inferiore	
	in cal.	in %	in cal.	in %	in cal.	in %	in cal.	in %
Calore disponibile in 1 mc. di gas	9570	100	8615	100	—	—	—	—
Calore disponibile in 1 kg. di nafta	—	—	—	—	10275	100	9567	100
Calore utilizzato:								
a) nel generatore	6877	74,85	6877	79,81	7273	70,70	7273	75,3
b) nell'economizzatore	371	3,88	371	4,31	511	4,97	511	5,3
c) nel surriscaldatore	463	4,84	463	5,38	560	5,45	560	5,8
Calore utilizzato in totale	7711	80,57	7711	89,50	8344	81,12	8344	66,6
Calore perduto:								
a) sotto forma di calore sensibile nei fumi scaricati al camino	559	5,84	559	6,49	779	7,58	779	8,8
b) per mancata condensazione del vapore di acqua nei fumi	955	9,99	—	—	628	6,11	—	—
c) per cause varie (incombusti gassosi nel fumo, irradiazioni, errori di osservazione, ecc.), per diff.	345	3,60	345	4,01	534	5,19	534	5,6
Calore perduto totale	1859	19,43	904	10,50	1941	10,88	1313	13,6

Indice di vaporizzazione.

	Vapore ottenuto utilizzando il metano Kg /m ³	Vapore ottenuto utilizzando l'olio combustibile Kg./Kg.
Vapore nelle condizioni di pressione e temperatura della prova.	12,14	12,79
Vapore normale (640 calorie).	12,4	13,=

In base al bilancio termico, facendo il confronto fra le due percentuali di calore per-

duto totale riferite al potere calorifico inferiore dei due combustibili, si ottiene:

Olio combustibile 13,6
Metano 10,50

= 3,1 %

che rappresenta la percentuale di calore perduta in meno durante la prova col metano. Da ciò consegue che a parità di prezzo-caloria utile con l'uso del gas naturale si avrebbe un'economia pari al 3,1 per cento rispetto all'uso dell'olio combustibile.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1957

Dal rapporto degli indici di vaporizzazione riferiti al vapore normale si ha:

$$\frac{12,4}{13} = 0,954$$

per cui tenendo conto delle condizioni di utilizzazione mantenute durante le prove si può ritenere valida la seguente equivalenza:

1 m³ di metano \equiv Kg. 0,954 di olio combustibile.

Volendo, nel caso in esame, procedere col sistema adottato dall'E.N.I., alla determinazione del prezzo P per m³ di metano sostituito, si ottiene (posto il prezzo al consumo dell'olio combustibile pari a lire 20 il chilogrammo):

$$P_1 = L. 20 \times \frac{8615}{9567} \times 1,10 = L. 19,84$$

e in base alla equivalenza sopra ricavata si ottiene:

Prezzo	} 1 m ³ di metano	L. 19,84
di		
	} Kg. 0,954 olio combustibile	L. 19,00

		differenza L. 0,84
		=====

Quindi, per effetto della determinazione del prezzo P, a mezzo della cennata formula, per ogni m³ di metano sostituito si ha una perdita di circa lire 0,84 anziché un utile come più sopra ricavato.

Questo fatto è dovuto al sistema di determinazione di P che ha prodotto una differenza di prezzo per caloria utile a favore dell'olio combustibile.

Ciò è confermato dal conteggio, di cui sotto, inerente la determinazione del prezzo al consumo e dell'incidenza fiscale riferiti al calore utile effettivamente ceduto dai due combustibili.

Basandoci sui dati riportati nella tabella del bilancio termico, già esaminata, si ha:

Metano.

Calore utilizzato in totale . .	Calorie	7711
Calore perduto in totale . .	»	904

Calorie utili per m³ di metano Calorie 6807

$$\text{prezzo consumo/caloria utile} = \\ = L. \frac{19,84}{6,807} = L. 0,00291$$

$$\text{prezzo consumo/1000 calorie utili} = L. 2,91$$

incidenza fiscale

I. F.	L. 1,50/m ³
I. G. E.	« 0,85/m ³

Totale carico fiscale . . . L. 2,35/m³

$$\text{carico fiscale/1000 calorie utili} = \\ = \frac{2,35 \times 1000}{6807} = L. 0,345$$

Olío combustibile.

Calore utilizzato in totale . .	Calorie	8344
Calore perduto in totale . .	»	1313

Calorie utili per chilogrammo
di olio combustibile . . . Calorie 7031

$$\text{prezzo consumo/caloria utile} = \\ = L. \frac{20}{7031} = L. 0,00285$$

prezzo consumo/1000 calorie utili = L. 2,85

incidenza fiscale

I. F.	L. 3,10/Kg. (denso)
I. G. E.	« 0,72/Kg.

Totale carico fiscale . . L. 3,82/Kg.

$$\text{carico fiscale/1000 calorie utili} = \\ = \frac{3,82 \times 1000}{7031} = L. 0,54$$

Riepilogando i dati di cui sopra si ha:

- 1°) 1 m³ di metano \equiv chilogrammi 0,954 di olio combustibile;
- 2°) calorie effettivamente prodotte da 1 m³ di metano = calorie 6807;
- 3°) calorie effettivamente prodotte da 1 chilogrammo di olio combustibile = calorie 7031;
- 4°) prezzo al consumo/1000 calorie utili = lire 2,91 (metano);
- 5°) prezzo al consumo/1000 calorie utili = lire 2,85 (olio combustibile);
- 6°) carico fiscale/1000 calorie utili = lire 0,345 (metano);
- 7°) carico fiscale/1000 calorie utili = lire 0,54 (olio combustibile).

POLANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se corrispondano a verità le voci correnti, secondo cui la sezione riforma agraria dell'ente Flumendosa abbia acquistato in territorio di Serramanna (Cagliari) un terreno per il prezzo di 110 milioni di lire mentre, secondo l'opinione pub-

blica, il proprietario aveva precedentemente ad altri richiesto un prezzo di molto inferiore, sui 60 milioni; e se il fatto sussiste, l'interrogante chiede di conoscere a chi risalga la responsabilità diretta di esso, e quali provvedimenti il ministro abbia preso od intende prendere per tutelare gli interessi dello Stato. (26785).

RISPOSTA. — In agro di Serramanna e dei comuni vicini non furono espropriati terreni in applicazione delle leggi di riforma fondiaria e, pertanto, la sezione speciale di riforma fondiaria dell'ente del Flumendosa non aveva possibilità di soddisfare le numerose richieste di assegnazione di terreni avanzate da contadini e braccianti della zona.

Per venire incontro ai predetti lavoratori, la sezione propose e questo Ministero autorizzò l'acquisto della tenuta agricola denominata « Pimpisu », in agro di Serramanna, dell'estensione di ettari 375.86.60, per il prezzo complessivo di 93 milioni di lire, corrispondente a 247 mila lire circa ad ettaro. Tale prezzo è stato ritenuto dai competenti organi tecnici inferiore ai prezzi medi della zona, che si aggirano intorno alle 500 mila lire ad ettaro per terreni nudi, mentre quelli acquistati dalla sezione sono largamente dotati di fabbricati rurali e di rete stradale interna, sicché sono idonei all'insediamento contadino.

Inoltre, i terreni acquistati ricadono nel comprensorio irriguo del Campidano di Cagliari, per cui il loro valore è in progressivo aumento e le aziende contadine trarranno cospicui vantaggi.

Il Ministro: COLOMBO.

POLANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intenda esaminare la situazione dell'insegnamento musicale nelle scuole e quella dei docenti ai quali è stato ridotto l'orario ad una sola ora settimanale, quando esiste, e spesso facoltativo; e se, data l'importanza educativa dell'insegnamento musicale, non intenda rivalutare tale insegnamento, ed accogliere le richieste degli insegnanti, e soprattutto, perché vengano banditi concorsi sospesi fin dal 1939, attribuite le qualifiche a parità di diritto con le altre categorie di insegnanti ed ammessi alle commissioni di esami. (27741).

RISPOSTA. — La tabella A annessa al decreto ministeriale 1° dicembre 1952 prevede nella scuola media l'insegnamento di musica e canto; l'insegnamento stesso è facoltativo ed è dato per incarico.

Ciò premesso, l'interrogante, nel chiedere se il Ministero intenda rivalutare il predetto insegnamento, propone, senza dubbio, l'istituzione dell'insegnamento obbligatorio della suindicata materia. Al riguardo devo dichiarare che il Ministero non ritiene possibile promuovere oggi un provvedimento in senso conforme ai voti dell'interrogante.

La commissione incaricata dello studio del problema della scuola per gli alunni dagli 11 ai 14 anni ha infatti concluso per l'organizzazione di una scuola unitaria, a struttura opzionale, che dovrebbe risultare dalla trasformazione della scuola media e di quella di avviamento.

In relazione a tale proposta è ora avviato un limitato esperimento inteso a fornire concreti elementi di giudizio, ai fini delle determinazioni conclusive da adottare al momento opportuno.

Così stando le cose, e a prescindere da ogni considerazione circa gli oneri che comporterebbe la trasformazione in obbligatorio dell'insegnamento di musica e canto, non sembra consigliabile modificare l'ordinamento della scuola media, il quale, in ogni caso, dovrà essere riesaminato con organica valutazione dell'attuale piano didattico della scuola stessa.

Per quanto poi riguarda il mancato bando di concorsi, è ovvio che non è possibile bandire concorsi a cattedre di musica e canto nella scuola media, dato che l'insegnamento della materia stessa è affidato per incarico; ciò non toglie però che i professori di musica e canto abbiano gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti non di ruolo.

Quanto all'insegnamento di tale disciplina nell'istituto magistrale, la tabella D annessa al decreto ministeriale 1° dicembre 1952, prevede in detto istituto l'insegnamento del canto corale; l'insegnante di tale materia, a norma della tabella I del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, è inquadrato nel ruolo C.

Ora, per quanto riguarda la situazione dei docenti della predetta materia, lo schema di disegno di legge concernente le norme sullo stato giuridico del personale direttivo ed insegnante di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, prevede l'inquadramento nel ruolo B degli insegnanti di canto corale degli istituti magistrali.

È superfluo aggiungere che i predetti insegnanti hanno gli stessi diritti e doveri degli altri e, in particolare, per quanto riguarda la loro partecipazione alle commissioni di abilitazione magistrale, il regio decreto 5 maggio 1927, n. 741, dispone che alla commissione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1957

di abilitazione magistrale è aggregato un commissario per il canto corale.

Circa il mancato bando di concorsi a cattedre bisogna fare alcune precisazioni.

A norma dell'articolo 53 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1954, l'istituto magistrale era organizzato sulla base di 7 classi, di cui le prime quattro formavano il corso inferiore e le altre tre il corso superiore. In conformità della tabella n. 11 del decreto citato, era istituita una cattedra di canto corale per ogni due corsi inferiori e due corsi superiori, ovvero per complessive 14 classi, presso lo stesso istituto. Ordinariamente, quindi, ogni istituto magistrale aveva almeno una cattedra di canto corale. Successivamente, per l'entrata in vigore della legge 1° luglio 1940, n. 899, che istituiva la scuola media, l'istituto magistrale fu organizzato sulla base di un unico corso superiore articolato su quattro classi, in quanto tre delle classi formanti il corso inferiore furono assorbite dalla nascente scuola media.

Eliminati dunque i corsi inferiori dell'istituto magistrale sarebbe stato assurdo continuare ad istituire una cattedra di canto corale per ogni due corsi, giacché le classi comprese in tali corsi sarebbero state otto, e non quattordici come previsto dal citato regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Pertanto, col decreto ministeriale 1° dicembre 1952 è stata istituita una sola cattedra di canto corale per ogni quattro corsi presso lo stesso istituto (decreto ministeriale, citato tabella H).

La nuova organizzazione ha naturalmente provocato una contrazione nel numero delle cattedre di canto corale negli istituti magistrali, cosicché i professori di ruolo non soltanto hanno coperto tutte le cattedre disponibili, ma addirittura alcuni di essi sono risultati in soprannumero e quindi adibiti ad altri incarichi.

Ciò premesso, si è dell'avviso che posti per l'insegnamento del canto corale potranno essere messi a concorso solo quando, dopo la utilizzazione del personale di ruolo, qualche cattedra si renderà vacante.

Il Ministro: MORO.

PRETI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritiene doveroso rimediare al grave inconveniente che si verifica nella zona idrica della Calabria, ed in particolare nella Locride, dove le onde televisive e quelle di modulazione di frequenza non si captano. (28307).

RISPOSTA. — Al riguardo sono in corso i necessari accertamenti.

Mi riservo, quindi, di tornare sull'argomento al più presto possibile.

Il Ministro: MATTARELLA.

PRETI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se risponde a verità che sarebbero state date disposizioni affinché a Roma sia vietato ai cittadini italiani e stranieri di circolare in calzoncini, e per sapere se concordi nel ritenere che una tale disposizione, lungi dall'essere una retta applicazione del concordato con la Santa Sede, è un'espressione di superato bigottismo inconcepibile in uno Stato moderno. (28385).

RISPOSTA. — Il questore di Roma ha ritenuto di ribadire anche quest'anno le disposizioni già impartite con apposita circolare per il 1956 agli organi di polizia circa la vigilanza da esercitare per evitare che italiani e stranieri potessero girare in abbigliamento tanto succinto da offendere il decoro e la decenza pubblica.

Con le citate disposizioni, per altro, è stato raccomandato agli organi di polizia di procedere con il massimo garbo e di inoltrare eventuali denunce all'autorità giudiziaria solamente in caso di persistente recidiva.

Questo Ministero non ha nulla da osservare in ordine alla cennata circolare in quanto con essa — indipendentemente dal particolare carattere riconosciuto alla città di Roma dal Concordato — si è inteso evitare ed eventualmente perseguire gli abusi e gli eccessi a cui, in qualche caso, si sono abbandonati turisti italiani e stranieri.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

PRIORE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di esprimere, con cortese urgenza, il suo parere determinante e competente, al fine di definire la controversia in alto, circa la progettata costruzione di un grattacielo nella città di Taranto, e precisamente lungo la passeggiata del lungomare.

Al riguardo si fa presente al ministro che la popolazione tarentina è in gran parte contraria alla costruzione in quel sito, perché l'opera verrebbe a deturpare uno dei panorami più belli d'Italia; in secondo luogo, si costruirebbe in deroga al piano regolatore, concesso alla città di Taranto; deroga che non deriverebbe da una qualsiasi impellente necessità locale.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1957

L'interrogante confida nell'autorevole intervento del ministro, perché voglia dirimere e definire la controversia per la migliore e più giusta decisione. (26777).

RISPOSTA. — La costruzione al lungomare Virgilio, in Taranto, progettata dagli architetti Giannico e Marsella, su suoli di proprietà già Pepe, Lumaca e Petrella, ha interessato questo Ministero sia per ragioni archeologiche che per ragioni panoramiche.

Per quanto attiene all'interesse archeologico della zona, ove sussistono avanzi di un antico stabilimento termale romano, ritenuti avanzi del tempio di Nettuno, il Ministero aveva provveduto a vincolarla, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, con proprio decreto in data 19 novembre 1954.

Nel 1956 l'impresa Caramia, perfettamente al corrente di tale vincolo, aveva chiesto di eseguire saggi di scavo nell'area. Nel luglio 1956, poiché il Caramia, contrariamente alle disposizioni ministeriali, aveva non solo iniziato le fondazioni della nuova costruzione, ma aveva anche gravemente danneggiato i resti archeologici venuti alla luce, il soprintendente alle antichità provvide a far sospendere i lavori nella zona.

I danneggiamenti ai ruderi da parte del Caramia continuarono sistematicamente anche nel periodo di sospensione, talché pende a suo carico procedimento penale. Solo dopo che il Caramia si impegnò formalmente alla conservazione dei pochi resti archeologici, ormai rimasti nel cantinato dell'erigendo palazzo, i lavori potevano essere ripresi, e sono tuttora in corso a cura dell'ingegnere Vittorio Russo di Bari, che ha rilevato dall'ingegnere Caramia i lavori di costruzione dell'edificio, assumendosi anche tutti gli impegni già a carico del Caramia.

Per quanto attiene alla tutela panoramica della zona, rendo noto che la commissione provinciale per le bellezze naturali, riunitasi ai primi di settembre dello stesso anno 1954, aveva espresso all'unanimità, con la sola eccezione del rappresentante del comune di Taranto, il parere che essa dovesse essere sottoposta a vincolo panoramico.

Nel 1956, tuttavia, la soprintendenza ai monumenti, in una sua nota diretta al Ministero, ritenne di esprimere parere favorevole alla costruzione, per quanto di sua competenza, ed il Ministero, pertanto, tenne conto di tale parere nell'autorizzare la medesima soprintendenza ai monumenti all'approvazione del progetto, nel gennaio 1957, essendo nel frattempo intervenuto da parte del Caramia an-

che il formale impegno alla conservazione dei resti archeologici da restaurarsi a sue spese.

È infine da tener presente che il comune di Taranto, tenendo conto anche che il piano terreno sarebbe stato riservato ad uso pubblico, concesse il permesso di costruzione nell'agosto 1954, rinnovandolo poi nell'aprile 1956, nonostante fosse stato approvato il nuovo piano regolatore di Taranto che lascia la zona libera da costruzioni.

Attualmente il fabbricato è in corso di esecuzione e non v'è motivo, allo stato delle cose, per la parte di competenza del Ministero, data l'osservanza degli impegni assunti dagli interessati, di un ulteriore intervento sospensivo dei lavori.

Il Ministro MORO.

ROBERTI, GRAY E DE MARZIO. — *Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — Per conoscere quali provvedimenti intende prendere il Governo per fronteggiare la situazione derivata dalla decisione annunciata dal Governo francese della sospensione delle misure di liberalizzazione negli scambi commerciali.

Si sottolinea il grave danno che tale annuncio ha già arrecato all'industria e all'artigianato italiano, specie nei confronti degli imprenditori che avevano già in corso lavorazioni per commesse da evadere nei prossimi mesi. (27496).

RISPOSTA. — La revoca della liberazione, recentemente decisa dalla Francia, trova la sua giustificazione nel continuo e progressivo deterioramento della bilancia dei pagamenti ed anche nei movimenti speculativi che avevano causato negli ultimi tempi una notevole incidenza sul *deficit* stesso.

La drastica misura francese ha pertanto una sua motivazione anche se, tenendo soprattutto presente il suo carattere provvisorio, essa appare destinata più a modificare alcune conseguenze dell'attuale situazione che a combattere le cause determinanti.

Non è per il momento possibile valutare appieno le ripercussioni di tali misure, anche perché sono attualmente in corso di adozione provvedimenti diretti al mantenimento dei contratti già stipulati e a ridurre il pregiudizio nei confronti dei contingenti già stabiliti. Un nuovo programma di importazioni francesi sarà ovviamente accompagnato dall'enunciazione dei mezzi che la Francia intende attuare per il risanamento della sua situazione.

Le disposizioni francesi, anche se prese unilateralmente, toccano d'altra parte impegni

assunti in via multilaterale nei confronti degli altri paesi dell'O.E.C.E. È in questa sede pertanto che esse sono attualmente esaminate nei loro vari aspetti. L'O.E.C.E. è tenuta a giudicare sulla loro compatibilità con gli impegni del codice della liberazione e a determinare a quali disposizioni di esso la Francia debba attenersi o fare ricorso per ottenere una deroga agli obblighi assunti.

In attesa di tali decisioni, alla cui impostazione e formulazione partecipano attivamente i delegati italiani, non può tacersi che oltre che ad un nostro desiderio corrisponde anche al nostro interesse dimostrare comprensione e solidarietà nei confronti della Francia.

È già stata e continuerà ad essere cura delle autorità italiane fare tuttavia presente, sia in sede multilaterale che bilaterale, come la collaborazione da parte degli altri paesi europei, giustificata e richiesta dalla difficile congiuntura francese, potrà rappresentare un effettivo contributo al miglioramento della situazione solo se quelle autorità giungeranno ad adottare le misure necessarie per affrontare la soluzione del problema alle sue origini.

Esse dovranno pertanto dimostrare che i provvedimenti di emergenza adottati sono esclusivamente provvisori e temporanei e destinati a preparare il terreno a misure di carattere sostanziale nei vari settori, e principalmente in quelli del credito e degli investimenti.

Del resto, il Governo francese ha già dichiarato di volersi attenere, nelle misure da adottare in materia di importazioni dai vari paesi membri, alle disposizioni contenute nel codice di liberazione e, in particolare, alle regole in esso stabilite per l'amministrazione dei prodotti ex liberati.

In rapporto a ciò il Governo francese, a seguito anche delle preoccupazioni manifestate dai vari paesi membri in seno all'O.E.C.E., ha autorizzato le dogane a procedere allo sdoganamento delle merci giacenti in dogana viaggianti alla data dell'adozione della revoca della liberazione. Lo stesso Governo ha assicurato che, nell'ambito del programma disposto, sarà data la precedenza alle licenze riguardanti importazioni per contratti in corso il cui carattere reale risulterà dai documenti giustificativi che debbono essere presentati dagli importatori all'atto della richiesta della licenza.

Si può assicurare l'interrogante che il Governo segue con tutta la possibile vigilanza l'evoluzione della situazione, nelle istanze bilaterali, non meno che in quelle internazionali, tenendo ben presenti le esigenze dell'eco-

nomia italiana, il suo bisogno di un sempre maggiore intercambio con tutti i paesi compresa la Francia, nonché il nostro interesse a che la vicina nazione possa superare nel modo più rapido le difficoltà che hanno provocato le misure di cui si tratta.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FOLCHI.

ROCCHETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere l'epoca in cui può prevedersi avranno fine i lavori e potrà entrare in funzione l'acquedotto del Giardino.

In particolare, chiede se la costruzione della centrale elettrica e relativo impianto di sollevamento necessari per erogare l'acqua ai comuni di Chieti, Torrevicchia Teatina e San Giovanni Teatino, potrà essere condotta a termine insieme con quella dell'intera condotta principale, in modo che detti comuni possano ottenere l'erogazione contemporaneamente a tutti gli altri ai quali l'acqua giunge per gravità.

E nella eventualità che ciò, nonostante le molte assicurazioni e promesse in tal senso degli uffici interessati, non appaia più allo stato possibile per il ritardo nella costruzione della centrale, chiede di conoscere quali rimedi si intendono attuare — come l'inserzione di un impianto provvisorio e ridotto di sollevamento — allo scopo di ottenere per i detti comuni l'erogazione di un quantitativo sia pur modesto di acqua, ma indispensabile per migliorare la situazione attuale e fronteggiare la grave e non ulteriormente tollerabile carenza, specie nei mesi estivi. (28333).

RISPOSTA. — L'avanzamento e l'organizzazione dei lavori di costruzione dell'acquedotto del Giardino risultano procedere con normale ritmo.

Pertanto, salvo circostanze imprevedibili e se le condizioni meteorologiche saranno favorevoli, entro il mese di aprile del 1957, le opere essenziali per il rifornimento idrico del comune di Pescara potranno essere messe in servizio provvisorio. La città, perciò, sarà alimentata nella misura consentita dalla ricettività dell'attuale rete di distribuzione, sia attraverso l'adduttrice del ramo basso dell'acquedotto del Giardino in sinistra Pescara, sia — in un secondo momento — attraverso l'adduttrice principale dell'acquedotto stesso.

Successivamente, e con la necessaria gradualità, verranno attivate le diramazioni in

corso di costruzione per altri comuni della provincia di Pescara.

Per quanto riguarda i comuni del Chietino, non risulta siano state, da parte dei competenti organi tecnici, fatte promesse o date assicurazioni di sorta in merito alla contemporaneità di erogazione dell'acqua a tutti i comuni che si prevede debbano essere serviti dall'acquedotto in parola.

In proposito va rilevato:

a) che la costruzione di una grande e complessa opera quale è appunto l'acquedotto del Giardino, del costo di ben 5 miliardi di lire, non può che essere effettuata gradualmente, per lotti, in base ad un ordine cronologico che non può dipendere da criteri estranei a quelli puramente tecnici;

b) nessun grande acquedotto è mai entrato in esercizio contemporaneamente in tutte le sue diramazioni. Al contrario, l'attivazione di un acquedotto a vasta rete di servizio, che comprende tubazioni di svariati tipi e diametri, diversi impianti di sollevamento e numerosi ed importanti opere d'arte, non può avvenire che con adatta successione di tempi anche perché occorre provvedere, mano a mano, all'organizzazione di un efficiente apparato per l'esercizio, sia pure provvisorio, della rete, e per la manutenzione delle opere;

c) in particolare, per la città di Chieti, va tenuto presente che la progettazione delle opere relative all'impianto di autosollevamento ha comportato lo studio e la risoluzione di speciali problemi. Tali opere sono state suddivise in due lotti, il secondo dei quali è stato appaltato nello scorso mese di agosto 1957. La loro costruzione presenta, per altro, difficoltà non indifferenti a causa della natura dei terreni di posa degli impianti.

D'altra parte va considerato che l'attuale situazione del servizio idrico della città di Chieti, pur non essendo pienamente soddisfacente, non presenta tuttavia caratteristiche di gravità nella misura che invece si riscontra altrove.

Pur tuttavia, la locale direzione dei lavori della Cassa, attenendosi alle direttive impartite da questo ministro in occasione di un recente sopralluogo, ha predisposto quanto necessario affinché, salvo imprevisti, Chieti possa essere alimentata dal nuovo acquedotto, sia pure con portata ridotta e con impianti a carattere provvisorio, appena entrerà in funzione il tronco di monte dell'adduttrice principale del Giardino.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: CAMPILLI.

SENSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — con riferimento al decreto ministeriale comprendente le direttive per la trasformazione fondiaria dell'altopiano silano — se non creda intervenire al fine di:

1°) elevare ad un anno e mezzo il termine per la presentazione dei piani particolari di trasformazione aziendale, anche per dare modo di completare le opere generali di bonifica di competenza statale, le quali rappresentano l'antecedente imprescindibile delle private trasformazioni;

2°) determinare nel 75 per cento il contributo statale in favore degli agricoltori disponendo altresì, in sede di revisione dei prezzi per i materiali e la mano d'opera, l'adozione di quelli effettivamente correnti sul mercato, per posti in opera in Sila;

3°) eseguire il completamento di tutte le opere di competenza statale (viabilità, sistemazioni idrogeologiche, opere irrigue e elettriche, ecc.) in modo da dare agli agricoltori la certezza della possibilità della trasformazione nel quadro anche della convenienza economica e sociale;

4°) avviare con opportune provvidenze all'incresciosa situazione degli agricoltori per quanto riguarda le difficoltà finanziarie, particolarmente per un credito accessibile, necessario per la realizzazione delle opere aziendali;

5°) ridurre congruamente il carico di mano d'opera e di costruzione fabbricati. (26200).

RISPOSTA. — In merito alle singole richieste dell'interrogante si fa presente:

1°) Le domande prodotte dai proprietari di aziende agricole ricadenti nel comprensorio di bonifica montana del silano e territori jonici contermini, onde ottenere la proroga del termine di presentazione dei piani particolari di trasformazione fondiaria, di cui al decreto ministeriale 15 settembre 1954, n. 48251, sono attualmente in corso di istruttoria presso i competenti uffici tecnici locali (ispettorato regionale delle foreste di Reggio Calabria e ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Catanzaro).

2°) La misura del contributo statale nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, a norma della legge 26 novembre 1955, n. 1177, viene determinata, entro i limiti massimi previsti dalla legge stessa, dal competente comitato, cui spetta di decidere anche in merito alla revisione ed approvazione dei prezzi dei materiali e delle tariffe

della mano d'opera, in sede di esame dei piani particolari di trasformazione fondiaria.

Per i progetti di opere di miglioramento fondiario finora approvati a norma della legge speciale per la Calabria, la misura del contributo statale concesso si aggira in media intorno al 70 per cento della spesa riconosciuta.

Per i prezzi dei materiali e della mano d'opera sono stati sempre applicati quelli medi di mercato.

3°) Come è noto, nell'altopiano silano, le opere pubbliche di competenza statale vengono realizzate in applicazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 25 luglio 1952, n. 991 e 26 novembre 1955, n. 1177.

Dai programmi che si attuano, con gradualità di interventi, può desumersi come già si vada creando un ambiente idoneo al rapido sviluppo della trasformazione fondiaria ed agraria.

4°) In materia di credito agrario di miglioramento, sono state osservate le norme vigenti in proposito anche nell'applicazione della legge speciale per la Calabria. Per la maggiore misura dei sussidi nelle concessioni a tipo misto, le percentuali di spesa ammissibili a mutuo sono state stabilite nel 40 per cento e nel 20 per cento dell'importo dei progetti approvati, rispettivamente per le zone situate al di sopra e al di sotto dei 300 metri di altitudine.

5°) Una eventuale riduzione del carico di mano d'opera e di costruzione di fabbricati potrebbe essere disposta solo a seguito del riesame del piano generale di bonifica, da effettuarsi alla stregua delle condizioni economico-sociali della zona. Di tali condizioni, per altro, è stato già tenuto conto in sede di compilazione del suddetto piano generale di bonifica.

Il Ministro: COLOMBO.

SENSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non intenda intervenire presso l'ispettorato provinciale di Cosenza affinché la sede staccata di Trebisacce — da poco istituita — venga potenziata al massimo.

Infatti detta sede fu istituita — attese le condizioni di estrema arretratezza dell'agricoltura della zona — per dare un valido aiuto a quegli agricoltori, anche in relazione alle particolari condizioni climatiche della zona.

È pertanto opportuno e necessario che a detta sede staccata siano assegnati fondi speciali destinati alla sperimentazione delle va-

rie coltivazioni. Si chiede quindi la creazione nella zona di aziende pilota e campi sperimentali di potatura, concimazioni, ecc. (27454).

RISPOSTA. — La sezione staccata di Trebisacce ha ottenuto un potenziamento normale e pari a quello delle altre sezioni esistenti nella Calabria, in relazione alle possibilità di bilancio.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cosenza, responsabile dell'indirizzo tecnico e dello sviluppo agricolo della provincia, non mancherà di istituire, nella zona ricadente nella circoscrizione dell'ufficio staccato di Trebisacce, aree dimostrative di olivicoltura, di foraggiere, nonché aziende pilota, ai fini degli orientamenti colturali che potranno scaturire in relazione alle condizioni ambientali.

Lo sviluppo di tali attività sarà curato dal predetto ufficio staccato.

Il Ministro: COLOMBO.

SENSI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non credano intervenire perché sia finalmente accolta l'istanza che l'amministrazione provinciale di Cosenza ha ripetuto in data 18 giugno 1957, per ottenere il finanziamento per la costruzione degli edifici di istruzione media, tecnica, a cominciare, e con priorità, da quello relativo all'istituto tecnico commerciale e per geometri « P. Pezzullo » di Cosenza (che allo stato non è in condizioni di funzionare nel vetusto e cadente ex monastero di Santa Teresa).

La presa in considerazione di precedenti istanze e la concessione del finanziamento sono state rinviate all'esercizio testé iniziato, con positive assicurazioni, cui l'interrogante si richiama. (27834).

RISPOSTA. — Negli esercizi finanziari 1954-1955 e 1955-56 sono stati concessi, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 648, due contributi di 100 milioni per la spesa ritenuta necessaria alla costruzione degli edifici da adibire, rispettivamente, alla scuola media « Zumbini » e all'istituto tecnico nautico di Cosenza.

Nel corrente esercizio finanziario sono state avanzate domande di contributo sia per la scuola media (contributo integrativo), sia per la scuola di avviamento, sia per l'istituto tecnico industriale, sia infine per il liceo scientifico.

Tali domande saranno, a suo tempo, esaminate, con la dovuta attenzione, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, in sede di for-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1957

mulazione dei programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettere a contributo.

Nessuna domanda è invece, almeno finora, pervenuta per l'istituto tecnico commerciale « P. Pezzullo » di cui, in particolare modo, si interessa l'interrogante.

Com'è noto, il termine utile per la presentazione delle domande di contributo scade il 30 settembre 1957.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MORO.

SILVESTRI. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se siano informati della inqualificabile situazione determinatasi nel comune di Guarcino (Frosinone) e della scandalosa tolleranza dimostrata, nella circostanza, dalle autorità preposte all'ordine pubblico ed alla tutela del patrimonio scolastico.

Da diversi giorni, infatti, a Guarcino, noto centro di villeggiatura, un centinaio di iscritti alla federazione romana del movimento sociale italiano, pare con il compiacente permesso del locale fiduciario didattico, si sono installati nell'edificio delle scuole elementari, occupando le aule. Oltre ad esporre alle finestre e nei giardini lugubri stendardi e croci uncinata, i giovinastri inquadrati militarmente, si sono dati a percorrere giornalmente le vie della cittadina, cantando inni fascisti, schiamazzando e provocando i passanti. Il 29 luglio 1957 si verificava addirittura un grave episodio di violenza, nel corso del quale un gruppo di missini aggrediva vilmente alcuni dipendenti di una ditta di trasporti automobilistici, ferendo gravemente un lavoratore che doveva essere ricoverato d'urgenza nell'ospedale civile di Alatri; solo al pronto intervento dei carabinieri della locale stazione si deve se le conseguenze della turpe azione non furono ancor più gravi. Sembra, infine, che lo stesso intervento del provveditore agli studi di Frosinone non abbia avuto alcun esito, malgrado la vivissima indignazione della popolazione e le proteste di cui si è avuta una eco anche sulla stampa quotidiana.

L'interrogante chiede che i ministri, nell'ambito delle rispettive competenze intervengano con la massima urgenza ordinando lo scioglimento e l'allontanamento da Guarcino del gruppo di provocatori neo-fascisti e, previo accertamento delle singole responsabilità, prendendo severi provvedimenti a carico di quanti abbiano concorso a determinare una così grave situazione ed a tollerarne gli sviluppi. (28133).

RISPOSTA. — Verso la metà dello scorso luglio 1957 ebbe luogo, ad iniziativa della federazione romana del M.S.I., un campeggio in località Campocatino del comune di Guarcino. Vi parteciparono 114 studenti, tra i quali non pochi di età inferiore ai 15 anni.

A causa delle avverse condizioni atmosferiche, il campeggio si trasferì, in data 25 luglio 1957, da Campocatino a Guarcino. In quest'ultima località i campeggiatori presero alloggio — senza la prescritta autorizzazione del provveditorato agli studi — in alcuni locali dell'edificio scolastico.

Per siffatta occupazione, il maestro fiduciario di quelle scuole è stato esonerato, anche su sua domanda, dall'incarico.

La permanenza dei giovani a Guarcino non diede però luogo a manifestazioni né a incidenti suscettibili di determinare turbamenti dell'ordine pubblico.

Se pure ebbe a lamentarsi qualche lieve intemperanza, l'arma locale sempre intervenne prontamente, assicurando ogni volta il rispetto della legalità.

Relativamente all'incidente cui si fa cenno nell'interrogazione, si precisa che il 28 luglio 1957 ebbe a verificarsi un vivace alterco tra la predetta comitiva ed altra che proveniva da un pellegrinaggio presso un santuario della zona.

Nel corso dell'alterco, un giovane missino colpì con un pugno uno dei partecipanti dell'altra comitiva, causandogli lesioni guaribili in giorni otto.

L'immediato intervento del comandante della locale stazione dei carabinieri valse a sedare gli animi. Il fatto, comunque, è stato riferito all'autorità giudiziaria.

Il campeggio di cui trattasi ebbe termine il 29 luglio 1957.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
SALIZZONI.

SPADAZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno — accogliendo i voti della cittadinanza e dell'amministrazione comunale interessata — disporre il trasferimento dell'ufficio postale di Acquafredda del comune di Maratea (Potenza) in locali igienici e più idonei alla importanza turistica che la zona va ogni giorno assumendo, dotando inoltre il comune di cui sopra di un posto telefonico pubblico. (28083).

RISPOSTA. — L'attuale sistemazione dell'agenzia postale di cui trattasi lascia effettivamente a desiderare.

Questa amministrazione ha fatto compiere opportune ricerche per reperire un nuovo idoneo locale, ma tali ricerche hanno avuto finora un esito infruttuoso.

Tenuto ciò presente, in attesa di poter adottare un provvedimento di carattere definitivo, è stata ordinata per ora l'esecuzione di lavori di miglìoria dell'attuale sede.

Per quanto concerne il rinnovo dell'arredamento, ad esso dovrebbe provvedere, ai sensi delle vigenti disposizioni, il titolare dell'agenzia. Tuttavia, verrà esaminata la possibilità di fornire, in via eccezionale, i nuovi mobili a spese dell'amministrazione, verso corresponsione di un equo nolo da parte del titolare.

Relativamente, infine, all'impianto, nella detta località, del posto telefonico pubblico, si informa che la località stessa risulta compresa fra quelle aventi titolo al collegamento telefonico a spese dello Stato, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1123. I lavori relativi potranno, presumibilmente, essere eseguiti entro il prossimo esercizio finanziario.

Il Ministro: MATTARELLA.

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga urgente ed opportuno accogliere le istanze dell'amministrazione comunale e della popolazione interessata, disponendo la istituzione di una scuola media ad Irsina (Matera)

La necessità di tale istituzione è stata più volte rappresentata alle competenti autorità, in considerazione del fatto che il comune (che conta 12 mila abitanti) dista 56 chilometri da Matera e non offre possibilità di collegamenti che consentano la frequenza delle scuole. (28339).

RISPOSTA. — Il comune di Irsina ha chiesto solo in data 29 agosto 1957, con deliberazione non approvata e senza produrre i documenti prescritti, l'istituzione di una scuola media statale o almeno di una sezione staccata.

Indipendentemente dall'inosservanza delle modalità e dei termini prescritti dalla legge, la domanda non potrebbe essere accolta per le attuali difficoltà di bilancio; né si può prescindere dalle stesse difficoltà, volendo prendere in esame la subordinata richiesta di sezione staccata.

Se le accennate difficoltà potranno essere superate, il Ministero non mancherà di esaminare la possibilità di istituire la scuola media statale ad Irsina, a condizione, beninteso,

che il comune riproduca la domanda e la corredi dei documenti prescritti dalle disposizioni vigenti.

Il Ministro: MORO.

SPADAZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire tempestivamente presso la società concessionaria, perché studi il metodo di eliminare gli inconvenienti lamentati a Policoro (Matera) in merito al servizio telefonico.

Si tenga presente, in proposito, che il comune di Policoro è collegato telefonicamente con il capoluogo a mezzo di centralini intermedi, per cui le comunicazioni vengono concesse dopo ore di attesa e risultano inintelligibili. Ciò provoca le giuste proteste degli utenti, che, infine, rinunciano alla comunicazione con impressionante frequenza.

Per quanto suesposto, l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno stabilire un collegamento diretto fra Policoro e Matera, che eviterebbe il ripetersi dei lamentati inconvenienti. (28349).

RISPOSTA. — In merito a quanto segnalato dall'interrogante, sono stati disposti i necessari accertamenti.

Si riserva, quindi, di tornare sull'argomento appena possibile.

Il Ministro: MATTARELLA.

SPAMPANATO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Sulle deficienze di organizzazione sanitaria che si hanno a deplorare nel comune di Monte di Procida (Napoli).

In tale comune non esiste un qualsiasi impianto ospitaliero, e nemmeno il più modesto posto di pronto soccorso.

Inoltre il comune ha una sola farmacia, pur contando circa undicimila abitanti, e cioè un numero sufficiente per due farmacie. In tale senso l'amministrazione comunale votò una deliberazione ad unanimità più di due anni or sono, ma Monte di Procida non ha avuto la seconda attesa farmacia, pur necessaria alle più elementari esigenze della sua popolazione.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intenda prendere l'alto commissario specialmente per quest'ultimo problema. (26767).

RISPOSTA. — Nel comune di Monte di Procida funziona ogni giorno, dalle ore 8 alle 11, l'ambulatorio della condotta medica, istituito

nell'abitazione del sanitario condotto per il pronto soccorso e le terapie d'urgenza. Gli eventuali ricoveri ospedalieri si effettuano, invece, nella clinica chirurgica « Villa Serena » di Bacoli o all'ospedale civile di Pozzuoli, i quali distano, rispettivamente, 5 e 10 chilometri dal suddetto comune.

Al fine, tuttavia, di corrispondere alle aumentate esigenze assistenziali della popolazione, è attualmente all'esame dell'amministrazione comunale il trasferimento dell'ambulatorio in un ampio locale dell'edificio scolastico, nel quale il servizio potrà essere assicurato anche nelle ore pomeridiane. La domanda di contributo, trasmessa - nel luglio 1957 - dal comune per l'arredamento del nuovo locale e per l'acquisto di attrezzature sanitarie, sarà prossimamente esaminata da questi uffici con ogni possibile favore.

Per quanto attiene al servizio farmaceutico, si fa presente che il prefetto di Napoli ha provveduto alla istituzione della seconda sede farmaceutica nel comune di Monte di Procida con decreto 21 luglio 1956, n. 8472. Il relativo concorso, bandito il 27 settembre successivo, è in corso di espletamento.

L'Alto Commissario: MOTT.

SPAMPANATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se risulti al prefetto di Caserta che alcune strade interne comunali del comune di Piana di Caiazzo sono in condizioni di quasi intransitabilità, come via Frumale, via Martelli, via Anziani, via Anzianelli, via Camerotti.

L'interrogante chiede altresì di conoscere se il prefetto non ritenga di invitare l'amministrazione comunale di Piana di Caiazzo a provvedere a questa fondamentale esigenza dei cittadini, che comporta gravi difficoltà e per il traffico e per la stessa normalità della vita di quel centro. (28389).

RISPOSTA. — Il comune di Piana di Caiazzo, costituito dal centro e dalla frazione Villa Santa Croce, conta 2.813 abitanti.

Le vie che costituiscono oggetto della interrogazione fanno parte del tronco stradale San Vittore-Villa Santa Croce, provincializzato con decreto del Presidente della Repubblica.

L'amministrazione provinciale di Caserta, tenuta per legge alla manutenzione, in data 7 agosto 1957 ha appaltato i lavori di sistemazione delle strade predette, aggiudicandoli all'impresa Saccocci di Napoli.

Per quanto riguarda tutte le altre strade interne del comune, si comunica che le stesse risultano in buone condizioni di transitabilità.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

TRUZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, di fronte al fatto che alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette stanno invitando gli affittuari di fondi rustici (datori di lavoro) a presentare dichiarazioni concernenti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti salariati fissi, ai fini dell'applicazione, a carico degli stessi, dell'imposta di ricchezza mobile - Cat. C/2 - e ciò in armonia all'indirizzo preso nella conferenza centrale degli ispettori compartimentali tenutasi a Roma nel maggio 1957, si è ritenuto presente: che in passato mai tale onere era stato addossato alle imprese agricole per i salariati fissi; che nelle aziende agricole non vi è la tenuta di libri contabili riferiti ai dipendenti; che il nuovo onere verrebbe a gravare soltanto sui salariati dipendenti dagli affittuari perché soggetti alla imposta di ricchezza mobile; che i salariati agricoli sono fra le categorie di lavoratori disagiati; che la trattenuta da farsi da parte dell'affittuario al salariato per pagare la nuova imposta inasprirebbe i rapporti fra datori di lavoro e lavoratori; e per sapere se, in relazione a quanto sopra esposto, non ritenga giusto ed opportuno impartire immediate disposizioni a tutti gli ispettori compartimentali delle imposte dirette perché, come per il passato, i salariati agricoli siano esentati dalla ricchezza mobile. (28315).

RISPOSTA. — Premesso che nessuna direttiva è stata impartita da questo Ministero né alcuna risoluzione è stata adottata in proposito in sede di conferenza degli ispettori compartimentali del maggio 1957, si fa presente all'interrogante che, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, sono tenuti a dichiarare le retribuzioni corrisposte al personale e ad eseguire le ritenute erariali tutti gli esercenti di stabilimenti industriali, i commercianti e gli esercenti di professioni, arti e industrie. Poiché l'affittanza agraria è considerata come attività di carattere industriale, anche gli affittuari sono soggetti al predetto obbligo, mentre ne restano esclusi, sempreché l'azienda agricola non assuma spiccato carattere industriale, i proprietari che coltivano i loro fondi in economia o col sistema della colonia parziaria, non rientrando essi in alcuna delle categorie indicate nel menzionato articolo 17.

Non trattasi, quindi, di un nuovo onere, né per il passato, come afferma l'interrogante, i salariati agricoli sono stati esentati dal tributo.

Il Ministro: ANDREOTTI.

VERONESI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere i lavori e le conclusioni del comitato dell'aeronautica a suo tempo costituito e che ha fatto oggetto anche di precedenti interrogazioni. (24851).

RISPOSTA. — Il comitato costruzioni aeronautiche ha di recente concluso i propri lavori, approvando uno schema di provvedimento in favore dell'industria aeronautica italiana, elaborato da un apposito comitato ristretto del quale hanno fatto parte rappresentanti del Ministero difesa aeronautica, di questo Dicastero e delle associazioni sindacali di categoria.

Lo schema predetto è stato già diramato per il concerto, a cura di questo Ministero, a tutte le amministrazioni interessate.

Il Sottosegretario di Stato: MICHELI.

VIOLA. — *Al Ministro dell'interno* — Per conoscere se non ritenga di dover estendere l'erogazione del sussidio di lire 10 mila, concesso ai reduci della battaglia di Adua del 1896 convenuti a Roma in occasione del 24 maggio 1957, ai superstiti di detta battaglia che per ragioni economiche e di salute non ebbero la possibilità di parteciparvi.

È un atto di giustizia e di umana solidarietà che si chiede in favore di vecchi e benemeriti combattenti, il cui numero è attualmente assai limitato. (28363).

RISPOSTA. — Il sussidio di lire 10 mila *pro capite*, cui si riferisce l'interrogante, è stato erogato in occasione della ricorrenza del 24 maggio 1957, a titolo assistenziale, con carattere di genericità, a favore di un gruppo di bisognosi in avanzata età, tra i quali sono stati compresi numerosi reduci superstiti della campagna d'Africa del 1896.

L'erogazione del sussidio è stata effettuata a seguito di segnalazioni pervenute da più

parti a questo Ministero, previo il necessario accertamento delle effettive condizioni di bisogno dei beneficiari e, per quanto concerne il gruppo dei reduci della battaglia di Adua, il sussidio è stato corrisposto senza tenere conto della loro partecipazione o meno al raduno tenutosi a Roma nella cennata ricorrenza.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

VISCHIA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritengano opportuno adottare immediati provvedimenti per impedire che, a seguito delle sue precarie condizioni di stabilità, la monumentale chiesa di Sant'Arcangelo sul Trasimeno (Perugia) vada in completa rovina. (27392).

RISPOSTA. — Per il consolidamento della monumentale chiesa di Sant'Arcangelo sul Trasimeno, comune di Magione, fu presentata all'ufficio del genio civile di Perugia da parte della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, la documentazione di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, in base alla quale è ammissibile l'intervento dello Stato.

Il predetto ufficio del genio civile ha in corso di redazione la perizia dei lavori occorrenti che riguardano principalmente la riparazione del tetto e del pavimento dell'edificio.

Dopo la redazione di tale perizia sarà predisposto il decreto di delega, ai sensi della citata legge, per l'esecuzione d'ufficio dei lavori in parola.

Per quanto riguarda il finanziamento dell'opera, per la quale si presume che debba occorrere una spesa di lire 2 milioni, il Ministero dei lavori pubblici confida di potervi provvedere, non appena lo consentirà la disponibilità dei fondi di bilancio, compatibilmente, s'intende, con le altre analoghe esigenze.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MORO.